

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

261° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2003

—————

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	11
7 ^a - Istruzione.....	»	15
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	19
11 ^a - Lavoro.....	»	21
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	31
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	35

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa).....	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Organismi bicamerali

Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	<i>Pag.</i>	136
Sul ciclo dei rifiuti.....	»	172
Infanzia.....	»	173

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i>	182
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	183

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2003

12^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
PASTORE

Interviene il ministro degli affari esteri Frattini.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(233) *COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*

(550) *MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto*

(1513) *Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*

(1598) *COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta*

(1604) *LAVAGNINI. – Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza*

(1647) *VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo*

(1702) *RIPAMONTI. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti*

(1748) *PALOMBO. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*

(1819) Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 febbraio 2003, proseguendo nell'esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1513, assunto come testo base e pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 5 febbraio.

Il ministro FRATTINI presenta e illustra tre nuovi emendamenti: l'emendamento 9.0.1, in materia di composizione e funzioni del Comitato di garanzia, il 4.51*bis* che, accogliendo il parere espresso dalla Commissione giustizia, esplicita il principio in base al quale al giudice non è precluso il sindacato sugli atti e sulle condotte posti in essere a seguito dell'autorizzazione e, infine, il 4.51*ter*: esso prevede che l'autorità giudiziaria procedente solleva il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato quando ritenga che l'autorizzazione della condotta è stata rilasciata fuori dei casi previsti dall'articolo 10-*bis*, comma 1, e in assenza dei presupposti di cui all'articolo 10-*ter*.

Condividendo le proposte avanzate dal senatore Massimo Brutti in materia di organizzazione e funzionamento degli archivi, auspica che lo stesso senatore proponga uno specifico emendamento in occasione della discussione in Assemblea, mentre esprime perplessità sulla proposta di riorganizzazione dell'Ufficio centrale per la sicurezza che, ad avviso del Governo, riguarda un profilo esorbitante l'iniziativa legislativa in esame.

Si procede, quindi, alla votazione degli emendamenti.

Il senatore NIEDDU ritira gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.5, 2.1, 2.0.1 e 3.2. Il senatore ZANCAN ritira gli emendamenti 1.9, 1.11, 2.10 e 2.18.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.2, 1.4 e 1.6, mentre è accolto l'emendamento 1.7. Sono respinti, quindi, gli emendamenti 1.8, 1.10, 1.12 e 1.13.

Il presidente PASTORE ricorda che gli emendamenti 2.28, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5 sono stati ritirati dal proponente.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti da 2.2 a 2.31 ed è accolto l'emendamento 2.32. Dopo che il senatore LAVAGNINI ha ritirato gli emendamenti 3.1, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3, sono respinti tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 3.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 4.

Il presidente PASTORE ricorda che gli emendamenti 4.13, 4.25, 4.50 e 4.64 sono stati ritirati dal proponente.

Il senatore LAVAGNINI ritira l'emendamento 4.43.

Il senatore ZANCAN ritira l'emendamento 4.58. Ricorda, quindi, che la commissione di reati per una ragione di Stato è questione antica, ma ritiene che nell'attuale momento storico la valutazione sull'ipotesi di estendere le cause di giustificazione già previste dal codice di procedura penale debba essere negativa. In particolare, ritiene che dovrebbe essere ampliato e maggiormente precisato l'elenco dei reati per i quali non si applica la causa di giustificazione, includendovi, ad esempio, quelli contro l'onore e la reputazione della persona.

Il presidente CONTESTABILE ricorda l'elaborazione teorica sui rapporti fra la sfera giuridica e quella etica, avviata da Niccolò Machiavelli e sistemata definitivamente da ultimo da Benedetto Croce, con la chiara separazione fra i due ambiti. Nello Stato moderno sarebbe inefficace, egli crede, un servizio segreto che non potesse operare anche al di fuori della legalità comune, come è previsto del resto nella generalità degli altri Stati. Si tratta invece di valutare la congruità della formula adottata nel disegno di legge in esame, che amplia l'applicazione delle cause di giustificazione speciali, sulla quale a nome della sua parte politica si esprime favorevolmente.

L'emendamento 4.1, posto ai voti, è respinto.

Il ministro FRATTINI, riconsiderando parzialmente il parere espresso sull'emendamento 4.2, nota che limitatamente ai primi tre commi del capoverso 10-*bis*, la formulazione proposta dai senatori Massimo Brutti e Nieddu è preferibile a quella del testo. Propone, inoltre, di integrare i commi 1 e 3 con il richiamo anche agli articoli 10-*quater*, 10-*sexies* e 10-*septies*.

Il senatore NIEDDU, sentito il parere del Governo, mantiene l'emendamento 4.2 limitatamente al capoverso 10-*bis*, commi 1, 2 e 3, con le integrazioni proposte.

Respinto l'emendamento 4.3, l'emendamento 4.2, nella nuova formulazione, è posto in votazione ed è accolto. Gli emendamenti da 4.4 a 4.20 risultano assorbiti o preclusi. L'emendamento 4.21, posto in votazione, è accolto e gli emendamenti 4.22, 4.23 e 4.24 risultano preclusi. Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti da 4.26 a 4.29, mentre è accolto l'emendamento 4.30. Anche l'emendamento 4.31 è respinto.

Il senatore ZANCAN insiste per l'accoglimento dell'emendamento 4.32, che precisa che la documentazione delle operazioni sotto copertura avviene mediante atto scritto.

Il ministro FRATTINI ritiene che la formulazione adottata nel testo offra uno strumento di trasparenza più ampio; la documentazione per iscritto è solo una delle forme possibili di registrazione e quindi, a suo avviso, è suscettibile di elusione. Ribadisce, tuttavia, l'avviso del Governo di rimettersi alla Commissione.

Il senatore ZANCAN osserva che la richiesta di documentazione per iscritto è connessa alla proposta, di cui al successivo emendamento 4.33, di prevedere che sia esplicitata la motivazione delle operazioni, anche al fine di agevolare il sindacato della Corte costituzionale eventualmente chiamata a pronunciarsi.

Il presidente PASTORE ritiene che le finalità di entrambi gli emendamenti presentati dal senatore Zancan siano assicurate dalla formulazione adottata nel testo «documentate secondo le norme organizzative degli stessi servizi».

Su proposta del senatore MAGNALBÒ, il senatore ZANCAN riformula infine l'emendamento 4.32 nel senso di inserire prima della parola «documentate» l'altra «comunque» e conseguentemente ritira l'emendamento 4.33.

L'emendamento 4.32 riformulato è posto in votazione ed è accolto. Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti da 4.34 a 4.37, mentre sono accolti gli emendamenti 4.38 e 4.39. Sono respinti, poi, gli emendamenti da 4.40 a 4.44.

Il ministro FRATTINI, intervenendo sull'emendamento 4.45, ritiene che l'indicazione che le segnalazioni debbano avvenire tramite il direttore del Servizio interessato escluderebbe quelle effettuate da altri pubblici ufficiali. Un rapporto diretto fra direttore del Servizio e Presidente del Consiglio, escludendo altri canali di comunicazione, determinerebbe, a suo avviso, una restrizione anche ai fini della trasparenza. Si rimette, tuttavia, alle Commissioni.

Il senatore ZANCAN ritiene, al contrario, che la mancanza di un filtro, quale deve considerarsi la segnalazione da parte del direttore del Servizio, metterebbe il Presidente del Consiglio in una posizione poco protetta. Peraltro, a suo giudizio, la specificazione da lui proposta non escluderebbe la possibilità di segnalazioni attraverso altri canali.

L'emendamento 4.45 è posto in votazione ed è accolto con una modifica meramente formale, mentre è respinto l'emendamento 4.46.

Il senatore ZANCAN insiste per l'accoglimento degli emendamenti 4.47 e 4.48, necessari, a suo avviso, in considerazione del fatto che la

preordinazione illegittima delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione potrebbe integrare reati gravissimi.

L'emendamento 4.47, posto in votazione, è accolto. L'emendamento 4.48 è quindi precluso. Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 4.49 e 4.51.

Con il parere favorevole del relatore CONTESTABILE, gli emendamenti 4.51-*bis* e 4.51-*ter*, posti separatamente in votazione, sono accolti. Risultano assorbiti o preclusi gli emendamenti da 4.52 a 4.61.

L'emendamento 4.62 è respinto, mentre è accolto l'emendamento 4.63. Sono respinti, quindi, gli emendamenti da 4.65 a 4.73, mentre è accolto l'emendamento 4.74. Respinti gli emendamenti da 4.75 a 4.78, è accolto il 4.79. Anche l'emendamento 4.80 è respinto, mentre è accolto l'emendamento 4.81. Respinti gli emendamenti da 4.82 a 4.94, è accolto il 4.95. L'emendamento 4.96 è invece respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente PASTORE avverte che le Commissioni 1^a e 4^a torneranno a riunirsi mercoledì 26 febbraio alle ore 8,30 e giovedì 27 febbraio alle ore 8,30, per proseguire l'esame degli emendamenti ai disegni di legge n. 1513 e connessi.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1513**Art. 4.****4.32 (nuovo testo)**

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 10-ter, nel comma 1, prima della parola: «documentate», inserire la seguente: «comunque».

4.51-bis

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 10-sexies, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza dell'autorizzazione, il procuratore della Repubblica, se ritiene che ricorra la speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-bis, interrompe le indagini e il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. L'autorità giudiziaria dispone, inoltre, la messa in custodia degli atti secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. Nei casi di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3, ovvero nel caso in cui la condotta non risulti conforme a quella autorizzata, l'autorità giudiziaria dispone la prosecuzione del procedimento e informa immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri. È fatto salvo in ogni caso il diritto all'integrale indennizzo dei terzi danneggiati.»

4.51-ter

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 10-sexies, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Salvo i casi di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3, l'autorità giudiziaria procedente solleva conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato ai sensi dell'articolo 202, comma 3-bis del codice di procedura pe-

nale, quando ritiene, in base alle risultanze delle indagini preliminari, che l'autorizzazione della condotta è stata rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri fuori dei casi consentiti dallo stesso articolo 10-*bis*, comma 1, e in assenza dei presupposti di cui all'articolo 10-*ter*.».

Art. 9.

9.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Dopo l'articolo 17 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

"Art. 17-*bis*.

(Comitato di garanzia)

1. Presso la Segreteria generale del CESIS è istituito un Comitato di garanzia, che coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere di autorizzazione di cui all'articolo 10-*quater*.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto di tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitino altre attività professionali. I membri del Comitato sono scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole espresso dalle competenti Commissioni parlamentari con la maggioranza dei tre quinti.

3. I membri del Comitato di garanzia durano in carica cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato.

4. Per adempiere all'attività di cui al comma 1, il Comitato valuta l'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 10-*ter*, svolge l'attività tecnico-istruttoria necessaria al Presidente del Consiglio dei ministri per autorizzare le condotte e le operazioni di cui all'articolo 10-*quater*, comma 1, e per provvedere in merito alla richiesta del direttore del Servizio ai sensi dell'articolo 10-*quater*, comma 2.

5. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11, né alle Assemblee parlamentari.

6. I membri del Comitato di garanzia sono tenuti, anche dopo la cessazione della attività di cui ai commi 1 e 4, al rispetto del segreto su tutte le informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni"».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2003

242^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore STIFFONI, a nome del suo Gruppo, chiede che l'ordine del giorno della prossima settimana sia integrato con l'esame in sede referente dei disegni di legge concernenti il mandato dei sindaci (nn. 132, 301, 1109, 1431, 1434, 1588 e 1716).

Il senatore PEDRINI osserva che l'esame presso la Commissione affari costituzionali della Camera è da tempo interrotto, in vista dello svolgimento, non ancora avviato, di un'indagine conoscitiva. Ricorda, inoltre, che il Senato sta esaminando iniziative legislative volte a valorizzare i piccoli comuni, in particolare quelli montani, dove talvolta, vista l'esiguità della popolazione, non si trova neppure un candidato sindaco.

Ciò premesso e considerata la generale condivisione di un intervento in materia, auspica che, nel rispetto delle doverose intese con l'altro ramo del Parlamento, si provveda tempestivamente all'esame, al fine di eliminare, almeno per i piccoli comuni, il limite ai mandati dei sindaci.

Il senatore EUFEMI sottolinea l'opportunità di affrontare la questione del mandato dei sindaci nella corrente legislatura, anche in considerazione del nuovo assetto costituzionale che ha rafforzato l'autonomia degli enti locali.

Il senatore PETRINI manifesta l'interesse del suo Gruppo per l'esame dei disegni di legge sul mandato dei sindaci.

Il presidente PASTORE prende atto delle richieste avanzate e propone di inserire all'ordine del giorno, a partire dalla prossima settimana, l'esame dei disegni di legge nn. 132, 301, 1109, 1431, 1434, 1588 e 1716. Avverte inoltre che, essendo all'esame dell'omologa Commissione della Camera dei deputati iniziative legislative sulla medesima materia, saranno ricercate le opportune intese per la trattazione.

La Commissione unanime conviene.

IN SEDE REFERENTE

(617) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *EUFEMI ed altri.* – *Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

(1662) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *TONINI ed altri.* – *Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *MANCINO ed altri.* – *Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1889) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *MALAN ed altri.* – *Norme per l'introduzione della forma di governo del Primo ministro*

(1898) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *NANIA ed altri.* – *Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *D'AMICO.* – *Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *TURRONI ed altri.* – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *BASSANINI ed altri.* – *Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa*

(1934) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *DEL PENNINO e COMPAGNA.* – *Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il senatore PASSIGLI evidenzia la necessità di affrontare il tema della forma di governo considerando complessivamente l'assetto costituzionale dei rapporti fra poteri. L'ultimo tentativo in tal senso, ricorda, fu compiuto dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali durante la XIII legislatura, dove, oltre alla forma di governo, si trattò anche della forma di Stato, dell'assetto del potere giudiziario e di altre questioni connesse alle garanzie democratiche. Ma la questione della forma di governo investe, a suo avviso, altri temi decisivi per la democrazia moderna,

che, sebbene siano regolati attraverso leggi ordinarie, hanno una forte rilevanza sulla costituzione materiale. Figurano fra questi la legge elettorale, la disciplina dei mezzi di informazione e la regolazione del conflitto d'interessi; strumenti tutti tesi ad assicurare il principio centrale della concezione liberale della democrazia, quello di evitare l'eccessiva concentrazione del potere, mediante la separazione e il raccordo fra i poteri, con un sistema di pesi e contrappesi.

Si sofferma quindi sulle diverse soluzioni proposte dal modello presidenziale e da quello parlamentare: il primo è caratterizzato da una rigida separazione fra esecutivo e legislativo, con due distinte e autonome consultazioni elettorali; il secondo prevede, invece, un raccordo, assicurato con l'istituto della fiducia.

Il contenuto dei disegni di legge in titolo e il dibattito in Commissione indicano che le forze politiche si stanno orientando verso il cosiddetto premierato. Se, come sembra, si intende mantenere il disegno riformatore nella tradizione del parlamentarismo, non è opportuno, a suo giudizio, modificare il nesso fra potere esecutivo e potere legislativo. A differenza del passato, ritiene che il sistema politico sia caratterizzato piuttosto dalla crescente debolezza del Parlamento, espropriato della stessa funzione legislativa, specie dopo la nota sentenza della Corte costituzionale in materia di decretazione d'urgenza, dopo la quale si è accentuato il ricorso alla legislazione delegata, che offre al potere legislativo garanzie anche minori.

Ritiene che il problema stia, semmai, nella disomogeneità delle coalizioni, conseguenza della particolare cultura politica del Paese, che andrebbe affrontato attraverso una revisione della legge elettorale, piuttosto che della forma di governo. In tal senso la questione dei poteri del *premier* non avrebbe un peso decisivo: mentre ritiene utile la proposta di attribuire al Presidente del Consiglio il potere di nominare e revocare i ministri, giudica inopportuna quella di riconoscergli il potere di scioglimento delle Camere.

L'elezione sostanzialmente diretta del Presidente del Consiglio, proposta dal disegno di legge n. 1889, renderebbe impossibile la sostituzione anche nell'ambito della sua maggioranza; sostituzione che potrebbe rivelarsi utile per esempio, per la formazione di Governi di unità nazionale o nell'ipotesi di morte o indisponibilità del *premier*. Il potere di scioglimento delle Camere attribuito direttamente al Presidente del Consiglio rischia di determinare conseguenze paradossali: infatti, il Governo che avesse esaurito la propria spinta propulsiva riuscirebbe comunque a mantenersi in vita stante la naturale contrarietà del Parlamento allo scioglimento anticipato. Al trasformismo parlamentare si sostituirebbe quello del *premier*, che conserverebbe il potere in forza dell'apporto di gruppi politici sempre nuovi, specie in un sistema caratterizzato dal progressivo indebolimento di partiti, che favorisce il riemergere di liste locali o di notabili avulsi dagli schieramenti.

Il potere di scioglimento diretto, a suo giudizio, esorbiterebbe anche dal modello presidenziale, che non a caso non contempla tale potestà, e risulterebbe ulteriormente squilibrato dalla mancanza di una disciplina del conflitto d'interessi e di una normativa idonea a garantire il pluralismo dell'informazione. La decisione circa l'esistenza in vita delle Camere, quindi, sarebbe rimessa esclusivamente al *self restraintment* del Capo dell'esecutivo.

Sottolinea, infine, che il disegno di legge n. 1933, da lui presentato insieme a numerosi senatori appartenenti a tutti i Gruppi dell'Ulivo, costituisce una proposta organica e rappresenta la posizione unitaria ufficiale del centro-sinistra, a differenza di iniziative presentate da altri senatori appartenenti all'opposizione, mentre risultano tuttora frammentate le proposte avanzate dalla maggioranza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2003

169^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48, del Regolamento, il dottor Cesare Annibaldi, presidente della commissione impresa e cultura, la dottoressa Enrica Giorgetti, direttore lobby e attività di legislazione, la dottoressa Maria Carla Moglia, lobby e attività di legislazione e la dottoressa Adriana Zappalà, consulente nucleo immagine ed eventi della Confindustria.

La seduta inizia alle ore 14,55.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione di rappresentanti della Confindustria

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 18 febbraio scorso.

Il presidente ASCIUTTI introduce l'audizione ricordando le finalità dell'indagine conoscitiva in corso.

Ha quindi la parola il presidente della commissione impresa e cultura della Confindustria, dottor Cesare ANNIBALDI, il quale fa presente in primo luogo che la presenza del mondo dell'impresa nelle attività di valorizzazione dei beni culturali non è certamente una novità di questi ultimi anni, ma si è sviluppata lungo l'intero arco del Novecento dapprima come attività di collezionismo e mecenatismo e quindi come ideazione e partecipazione a progetti culturali, basti citare fra tutte l'esperienza di Camillo e Adriano Olivetti.

La natura e l'entità di questa partecipazione si sono modificate sensibilmente negli ultimi venti anni, in un periodo cioè nel corso del quale si è assistito ad un profondo mutamento nel rapporto fra i beni culturali e la

collettività, nel senso che la domanda di fruizione di prodotti e attività culturali, un tempo limitata ai settori più istruiti e abbienti della popolazione, si è diffusa a livello ormai di massa.

A questa domanda lo Stato ha risposto tentando di apprestare nuovi strumenti normativi, che hanno certamente contribuito, in particolare la legge Ronchey, alla valorizzazione del ruolo dei privati.

Oggi gli investimenti delle imprese nel settore dei beni culturali, in particolare nell'allestimento delle mostre, ammonta a circa 200 miliardi delle vecchie lire, una cifra quindi di tutto rispetto, in particolare ove si consideri che questi interventi consentono spesso di superare problemi e rigidità derivanti dalla minore flessibilità nell'utilizzazione delle risorse finanziarie che caratterizza spesso il settore pubblico.

Indubbiamente peraltro si avverte oggi nelle imprese un desiderio di maggiore partecipazione non sempre pienamente compreso e soddisfatto dallo Stato.

Negli ultimi anni si è assistito ad un mutamento del sistema tradizionale del governo dei beni culturali che, dall'originario modello panstatalista, si è evoluto nel senso di conservare allo Stato l'esclusiva della tutela dei beni culturali – esclusiva che peraltro in questo cinquantennio ha funzionato in maniera eccellente, se non forse per quanto riguarda l'aspetto particolarmente critico della tutela del territorio e del paesaggio – e di trasferire invece ad una pluralità di soggetti – enti locali, enti pubblici non territoriali e simili – l'attività di gestione, rimanendone peraltro escluso il mondo dell'impresa.

Questa esclusione è stata motivata con due argomentazioni tra loro contraddittorie: da una parte – e questa è stata l'obiezione in certa misura più ideologica e manichea – si è affermato che occorre tutelare i beni culturali dal rischio di una utilizzazione ispirata a prevalenti finalità di lucro; dall'altra, in maniera più empirica, si è affermato che, essendo l'attività dell'impresa istituzionalmente finalizzata al conseguimento dello scopo di lucro, era inutile coinvolgere il mondo dell'industria in un'attività quasi sempre non redditizia come quella della gestione dei beni culturali.

In realtà le due obiezioni, pur contraddittorie, condividono una premessa fallace, quella cioè che l'intervento dell'impresa nella gestione dei beni culturali debba essere determinato da un immediato ritorno in termini di lucro, il che è sbagliato anche perché la gestione dei beni culturali risulta effettivamente redditizia solo in casi molto limitati.

Le motivazioni che spingono l'impresa a partecipare a progetti culturali sono in realtà le più varie – desiderio di prestigio, perseguimento della notorietà, senso di responsabilità sociale, necessità di costruire un buon rapporto con la comunità locale dove opera l'impresa – e sono finalità legittime, che non si vede perché non debbano essere incoraggiate se contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio culturale.

La legge Ronchey, aprendo la strada alle sponsorizzazioni e soprattutto alla fornitura di servizi aggiuntivi, ha sicuramente fatto molto; è

adesso necessario un salto di qualità che favorisca un reale coinvolgimento dei privati nelle attività di gestione.

Lo strumento principale è sicuramente quello della leva fiscale, ed in questo senso l'articolo 38 della legge n. 342 del 2000 rappresenta un passo in avanti molto significativo. Vi sono però alcuni problemi aperti, sui quali questa Commissione in particolare dovrebbe compiere una importante opera di sensibilizzazione del Parlamento e del Governo.

In primo luogo è necessario che questa legge venga, di anno in anno, adeguatamente finanziata, dal momento che l'originario stanziamento è ormai in via di esaurimento. In secondo luogo è necessaria una opera di pubblicità e di sensibilizzazione degli operatori sulle possibilità offerte da questa legge che favorisca la presentazione di un maggior numero di domande di quanto non sia avvenuto finora: c'è infatti il rischio che proprio la lentezza della risposta del mondo imprenditoriale – a sua volta dovuta proprio all'insufficiente sensibilizzazione – induca erroneamente la classe politica a sottovalutare l'utilità di questa normativa e a non approvare i necessari finanziamenti.

Un ulteriore elemento che impedisce a questa legge di dispiegare tutte le sue potenzialità è dato dall'esistenza di un tetto complessivo di defiscalizzazione, superato il quale, laddove vi siano state domande per importi maggiori, l'erogazione di finanziamenti per le singole istituzioni culturali viene rinviata, con un grave danno per queste istituzioni, specie per quelle pubbliche, cui consegue un'eccessiva prudenza nel richiedere gli interventi.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia il dottor Annibaldi e, nell'invitare i colleghi a porgere domande, sottolinea il ruolo del tutto peculiare ed estremamente meritorio dell'intervento privato nel settore dell'archeologia industriale.

Il senatore BRIGNONE ringrazia il dottor Annibaldi rilevando come la sua relazione abbia ben sottolineato l'importanza della trasformazione della funzione dell'impresa nella valorizzazione e nello sviluppo dei beni culturali, da un originario ruolo di collezionismo e mecenatismo ad un vero inserimento organico nei progetti di sviluppo culturale.

A questo proposito peraltro, in base anche alla sua esperienza di amministratore locale, egli ritiene che vi siano alcuni punti di criticità sui quali il dottor Annibaldi potrebbe fornire dei chiarimenti.

Si riferisce in particolare alla difficoltà di coinvolgere le imprese in operazioni sui beni culturali che hanno un minore ritorno in termini di immagine, vuoi per il carattere stesso del bene culturale a cui si riferiscono – si pensi ad esempio alle biblioteche e agli archivi – sia perché si tratta di beni culturali «minori», meno conosciuti cioè dal grande pubblico ovvero più legati ad una specifica realtà locale.

Altra questione rilevante è quella relativa all'utilizzazione nel tempo del bene culturale oggetto di recupero o di rilancio. Si tratta di una que-

sione fondamentale, in particolare per esempio nel caso, prima ricordato dal Presidente, dei siti di archeologia industriale.

Il senatore D'ANDREA, riallacciandosi anche alle questioni poste dal senatore Brignone, osserva che il problema, giustamente posto dal dottor Annibaldi, della valorizzazione delle potenzialità contenute nella legge n. 342 del 2000, piuttosto che per una semplice attività di informazione e sensibilizzazione, passa per la creazione di un contesto nel quale possa essere effettivamente identificabile da parte dell'impresa un progetto culturale che possa effettivamente contribuire a finanziare; in proposito egli chiede al dottor Annibaldi il suo parere sulla costituzione dei cosiddetti distretti culturali.

Intervenendo in replica il dottor ANNIBALDI concorda sull'importanza dell'individuazione dei distretti culturali quali strutture territoriali minime per la pianificazione della politica dei beni culturali.

Egli sottolinea in particolare che la creazione di questo strumento di sviluppo territoriale della politica culturale appare in particolare necessaria per la valorizzazione dell'aspetto della fruizione turistica.

I distretti culturali, infatti – che secondo un recente censimento possono essere individuati nel numero di beni 117 – potrebbero infatti consentire di moltiplicare le mete del turismo culturale, in particolare straniero, al di là di quelle tradizionali di Venezia, Milano, Firenze, Roma e Pompei. Se infatti è improbabile, in un'epoca di turismo di massa organizzato, indurre un numero rilevante di visitatori a recarsi presso un singolo sito culturale, sia pur importante, ubicato in un piccolo comune italiano, è invece possibile organizzare itinerari turistico-culturali, di cui quel sito stesso sia il momento più rilevante, attraverso la valorizzazione di una omogenea area culturale, ponendo in essere uno sforzo progettuale integrato, che consenta tra l'altro la creazione delle necessarie infrastrutture ricettive.

L'individuazione del distretto come centro della politica culturale locale può in parte anche rispondere alla problematica, messa in rilievo dal senatore Brignone, della difficoltà di coinvolgere il mondo delle imprese nello sviluppo e nella valorizzazione dei beni culturali minori o di quelli, come le biblioteche, per loro natura, meno suscettibili di interventi che garantiscano al finanziatore un adeguato ritorno di immagine.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti della Confindustria e dichiara chiusa l'audizione. Rinvia indi il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2003

128^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1973) Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri

(583) EUFEMI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(748) TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(883) DE PETRIS e TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(897) PICCIONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che è in corso la discussione generale.

Il senatore EUFEMI dichiara preliminarmente di condividere i contenuti dell'ampia relazione svolta dal relatore Piccioni, che ha richiamato anche la complessità delle vicende che hanno interessato, sotto il profilo istituzionale, il Corpo forestale dello Stato.

Ricorda che la sua parte politica ha mostrato particolare attenzione nei confronti di tale organismo di polizia, facendosene carico, in un primo momento, con un apposito ordine del giorno presentato in Assemblea in relazione a provvedimenti inerenti la struttura del governo e successivamente con la presentazione di uno specifico disegno di legge (l'A.S.

583), attualmente all'esame congiunto della Commissione. Ricorda al riguardo che nelle ultime fasi della passata legislatura, in un periodo in cui le Camere erano già sciolte, fu adottato un apposito DPCM che prevedeva una regionalizzazione degli organici del Corpo al 70 per cento laddove, in quella fase, la prudenza avrebbe dovuto consigliare di evitare di intervenire su una vicenda così delicata.

Rivendica comunque una azione sempre svolta a tutela dell'unitarietà del Corpo e a salvaguardia del principio di mantenere un coordinamento unitario nel contrasto alla criminalità per i tipi di reati e di infrazioni elencate nei provvedimenti all'esame della Commissione e osserva che con le modifiche già approvate dall'altro ramo del Parlamento risultano recepite molte delle proposte già avanzate dalla sua parte politica, che comunque aveva affrontato i problemi inerenti alla regionalizzazione attraverso la specifica disposizione di cui all'articolo 6 del disegno di legge n. 583 già citato, che prevedeva corpi di carattere regionale: la soluzione accolta comunque dall'altro ramo prevede ora specifiche convenzioni con le regioni.

Sottolinea in particolare che l'esigenza di mantenere un Corpo di polizia specializzato in campo ambientale ha una valenza particolarmente positiva alla luce delle considerazioni dianzi espresse, come pure che è opportuno aver regolato il problema del transito ad altre amministrazioni, ribadendo comunque che il Corpo non ha certo una «valenza virtuale» come è stato affermato ieri, e richiama il contenuto di un ordine del giorno accolto nel corso della discussione dell'ultima legge finanziaria (che prevedeva un notevole incremento dell'organico del Corpo forestale stesso).

Auspica pertanto una rapida approvazione del provvedimento, per porre così fine alla situazione di incertezza in cui versa attualmente tale importante forza di polizia, che ha conseguito consistenti e vistosi successi proprio nel campo dell'azione di contrasto nei confronti dei reati ambientali. Infine sottolinea che le obiezioni mosse in relazione ad una presunta incongruenza rispetto ad una recente modifica del titolo V della Costituzione non sono condivisibili; precisa che si tratta di un Corpo di polizia – di cui elenca i complessi e articolati compiti – e che quindi non rientra nella diretta competenza regionale. Richiama inoltre le caratteristiche del Corpo come struttura operativa nazionale di protezione civile (oltre che di pubblica sicurezza e di pubblico soccorso) e richiama i meccanismi di dipendenza sia dal Ministero dell'interno sia dal Ministero dell'ambiente e del territorio, pur ricordando come il Corpo sia posto alle dipendenze del MIPAF. Conclusivamente il senatore Eufemi auspica che il provvedimento, trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, possa essere rapidamente approvato anche dal Senato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2003

139^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2011) Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione

(Esame e rinvio)

Il relatore MORRA illustra il decreto legge in titolo, osservando preliminarmente che l'articolo 1, al comma 1, consente l'attribuzione di alcuni benefici ai datori di lavoro che acquisiscano imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria ed aventi un numero di dipendenti superiore alle 1.000 unità.

In particolare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere incentivi, con riferimento massimo complessivo a 550 lavoratori, purché siano osservate alcune condizioni. In primo luogo, si deve rientrare nella fattispecie di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in base alla quale il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti dei dipendenti possono convenire il trasferimento solo parziale di questi ultimi in capo all'acquirente stesso nonché definire ulteriori modifiche – ammesse dalle norme – delle condizioni di lavoro; in secondo luogo, il trasferimento dei dipendenti deve essere previsto in un contratto collettivo, che consenta il recupero occupazionale di lavoratori e che sia stato stipulato entro il 30 aprile 2003, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; infine l'impresa acquirente e quella ceduta non devono presentare assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, né devono essere tra loro in rapporto di collegamento o controllo.

Soddisfatte tali condizioni, possono essere concessi i relativi benefici. Essi consistono in primo luogo in un contributo mensile pari al 50 per cento dell'indennità di mobilità, erogato per un numero di mesi non superiore a dodici ovvero a ventiquattro per i lavoratori di età superiore a 50 anni. Sempre per questi ultimi, il limite è elevato a trentasei mesi qualora essi risiedano nelle aree del Mezzogiorno e in quelle in cui il rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e la popolazione residente in età di lavoro sia superiore alla media nazionale. È prevista poi l'equiparazione della contribuzione a carico del datore, per i primi 18 mesi, a quella dovuta per gli apprendisti, pari, nel 2003, a 2,81 o a 2,72 euro settimanali a seconda che sia previsto o meno l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il comma 2 dell'articolo 1 pone a carico del Fondo per l'occupazione gli oneri derivanti dall'attuazione del decreto-legge all'esame, pari a 9,5 milioni di euro, relativi all'anno 2003.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 18 di martedì 25 febbraio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 gennaio 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa

(514) MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali

(1202) RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali

(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame il relatore TOFANI, il quale ricorda preliminarmente che nella seduta del 13 giugno 2002, l'Assemblea del Senato deliberò lo stralcio degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge n. 848, proposto dal rappresentante del Governo – in base ad una linea d'intesa raggiunta il 31 maggio 2002, con larga parte dei rappresentanti delle componenti sociali – e accolto dalla Commissione in data 4 giugno 2002, ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento. Per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio, pertanto, gli articoli citati hanno costituito un autonomo disegno di legge, n. 848-bis che – come annunciato dal rappresentante del Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 giugno 2002 – non possiede la natura di provvedimento collegato ai documenti di bilan-

cio, a differenza del disegno di legge n. 848, licenziato dal Senato in via definitiva.

Il relatore passa quindi a illustrare il contenuto dei quattro articoli che compongono il provvedimento, precisando che ognuno di essi dovrà essere emendato in relazione agli impegni assunti dal Governo conseguentemente alla stipula del Patto per l'Italia con la quasi totalità delle organizzazioni sindacali e datoriali. Il Sottosegretario potrà dare conto, nel prosieguo dell'esame, del merito di ciascuna di tali proposte di modifica.

L'articolo 1 contiene la delega per ridefinire, nel rispetto degli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupazione e nel quadro dei provvedimenti attuativi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il sistema degli incentivi finanziari all'occupazione, in funzione della realizzazione di un sistema organico di misure volte a favorire le capacità di inserimento professionale dei soggetti privi di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo ovvero a rischio di esclusione sociale o comunque aventi un'occupazione di carattere precario e a bassa qualità, includendo in tale ambito anche i soggetti a basso reddito.

I criteri ed i principi direttivi della delega fanno riferimento alla razionalizzazione del sistema degli incentivi all'occupazione, con articolazioni e graduazioni in connessione con le caratteristiche soggettive degli interessati e con il grado di svantaggio occupazionale delle diverse aree territoriali; all'articolazione delle misure d'incentivazione, anche in relazione al perseguimento dell'obiettivo della stabilizzazione delle prestazioni di lavoro; alla definizione di un sistema di incentivi per i contratti di lavoro a tempo parziale, con particolare riferimento a quelli ad incremento della base occupazionale o alternativi alla cessazione integrale del rapporto a tempo pieno ovvero relativi a soggetti posti in posizione di particolare svantaggio sul mercato del lavoro; alla previsione di incentivi connessi agli emolumenti corrisposti in seguito ai lodi arbitrali; al collegamento delle misure di incentivazione finanziaria con le politiche di sviluppo territoriale e al coordinamento delle medesime con le discipline concernenti la verifica dello stato di disoccupazione e gli ammortizzatori sociali; all'introduzione di meccanismi automatici di incentivazione a favore delle imprese e dei lavoratori che investano in attività di formazione continua.

L'articolo 2 contiene la delega per ridefinire la disciplina in materia di ammortizzatori sociali e di strumenti a sostegno del reddito a base assicurativa e a totale carico delle imprese. Nell'ordinamento vigente gli ammortizzatori sociali sono costituiti, in via principale, dagli interventi ordinari e straordinari di integrazione salariale, dall'istituto della mobilità e dall'indennità ordinaria di disoccupazione. La delega si propone di realizzare l'integrazione tra ammortizzatori sociali e interventi formativi, prevedendo interventi di formazione e orientamento per i beneficiari degli ammortizzatori medesimi, e fa riferimento ai seguenti principi: revisione del sistema delle tutele in caso di disoccupazione e in costanza di rapporto di lavoro, con riferimento sia al trattamento su base assicurativa, sia a quello su base solidaristica, con la contestuale ridefinizione dei requisiti ridotti

per l'indennità; revisione delle tutele secondo criteri che non disincentivino il lavoro e che riducano per quanto possibile la permanenza nella condizione di disoccupato; riordino razionale delle aliquote contributive in materia di ammortizzatori sociali, con la possibilità di scegliere differenti basi imponibili per il calcolo dei contributi attualmente non coperti, e di introdurre meccanismi di disincentivazioni e penalizzazioni; estensione delle tutele ad altri settori e fattispecie, sulla base dei criteri definiti in sede di accordi tra le parti sociali interessate; ridefinizione dei criteri per l'accredito figurativo dei contributi; semplificazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione; adozione – in favore dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale – di interventi di formazione, nell'ambito di piani di reinserimento definiti in sede aziendale o territoriale da associazioni rappresentative dei datori e prestatori di lavoro; monitoraggio dell'offerta formativa delle regioni rivolta ai soggetti in condizione di temporanea disoccupazione, al fine di garantire agli stessi prestazioni corrispondenti agli impegni assunti con l'Unione europea.

L'articolo 3 delega il Governo a introdurre, in via sperimentale, alcune modifiche alla disciplina sugli effetti dei licenziamenti illegittimi, intese all'incentivazione del lavoro regolare e a tempo indeterminato. Esse consistono, in particolare, nella previsione del risarcimento del danno in alternativa alla reintegrazione nel posto di lavoro per le fattispecie di cui alla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 3.

Si tratta di una sperimentazione che potrà prolungarsi non oltre quattro anni dalla emanazione dei decreti legislativi, così da verificarne gli effetti. Il risarcimento in luogo della reintegrazione è previsto soltanto in relazione a misure di riemersione, stabilizzazione dei rapporti di lavoro sulla base di trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, politiche di incoraggiamento della crescita dimensionale delle imprese minori, non computandosi nel numero dei dipendenti occupati le unità lavorative assunte per il primo biennio.

L'articolo 4 contiene la delega ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile sull'arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi, e modificando parzialmente quelle sull'impugnazione e sull'esecutività del lodo arbitrale.

Il relatore ricorda quindi che, congiuntamente al disegno di legge n. 848-*bis*, sono stati iscritti all'ordine del giorno i disegni di legge n. 514, d'iniziativa del senatore Manzione, e n. 1202, d'iniziativa del senatore Ripamonti. Entrambi introducono una modifica alla legge n. 108 del 1990, di parziale modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, relativamente al caso di licenziamenti individuali effettuati senza giusta causa o giustificato motivo da datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze meno di quindici dipendenti. Nei confronti di tali fattispecie, la legge n. 108, come è noto, applica una forma di tutela obbligatoria, con cui è data facoltà al datore di lavoro, in caso di licenziamento ingiusto

e di successiva sentenza a lui sfavorevole, di optare tra il reintegro del lavoratore o il risarcimento.

Il disegno di legge n. 514 mira a sopprimere la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della predetta legge n. 108, che allarga il campo di applicazione della tutela mediante risarcimento in alternativa al reintegro, nel caso di licenziamenti ingiusti, al personale dipendente da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fine di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, indipendentemente dal dato quantitativo-occupazionale e quindi dalla soglia di quindici dipendenti. Secondo il proponente, l'introduzione della norma ha rappresentato un elemento di notevole distorsione nell'ambito della disciplina relativa ai licenziamenti individuali e nello svolgimento della contrattazione collettiva. Sulla stessa disposizione insiste anche l'articolo unico costituito dal disegno di legge n. 1202, che, però, limita la proposta abrogativa alle sole organizzazioni politiche e sindacali.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Di Siena, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, gli ha fatto sapere di avere presentato un disegno di legge avente ad oggetto la revisione della disciplina di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Ove il predetto disegno di legge venga assegnato alla Commissione, la Presidenza provvederà ad iscriverlo all'ordine del giorno, ai fini di un eventuale abbinamento con i disegni di legge già all'esame.

Il sottosegretario SACCONI preannuncia che il Governo è pronto a presentare gli emendamenti al disegno di legge n. 848-*bis* che si rendono necessari ai fini di dare attuazione agli impegni assunti con il Patto per l'Italia, stipulato con gran parte delle organizzazioni sindacali e datoriali il 5 luglio 2002. In particolare, con tali emendamenti verranno proposte limitate modifiche all'articolo 1 – recante la delega al Governo in materia di incentivi all'occupazione – dirette, tra l'altro, a valorizzare l'autonomia delle parti sociali e la tutela delle fasce più deboli. Le modifiche che il Governo propone di apportare all'articolo 2, in materia di riordino degli ammortizzatori sociali, sono più corpose e intendono dare attuazione in modo pieno alle indicazioni contenute nel Patto per l'Italia per la creazione di un sistema di integrazione del reddito del lavoratore in situazione di disoccupazione involontaria fondato su due pilastri: una protezione a carattere universalistico, costituita dall'indennità di disoccupazione, e una serie di protezioni integrative, aggiuntive o sostitutive, concordate e finanziate dalle parti sociali e gestite da organismi bilaterali. Ai fini della costruzione di un sistema così strutturato, si renderà necessario anche l'avvio di un processo volto a realizzare la piena trasparenza contabile nella gestione degli ammortizzatori sociali diversi dall'indennità di disoccupazione: per ciascun settore produttivo si provvederà pertanto a realizzare forme di contabilità separata, basate sulla verifica del rapporto tra contribuzioni e prestazioni, al fine di responsabilizzare maggiormente gli attori

sociali. Una gestione separata per le misure integrative o sostitutive del sistema generale obbligatorio di sostegno al reddito potrà inoltre assicurare un maggior grado di trasparenza del sistema.

Un successivo emendamento pone una norma direttamente precettiva, volta ad incrementare l'indennità di disoccupazione, sempre in coerenza con l'impegno assunto con la stipula del Patto per l'Italia. La disposizione è diretta ad elevare la misura e la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori non agricoli, con decorrenza dal 1° agosto 2003. La durata massima dell'indennità è elevata a dodici mesi e la percentuale di commisurazione alla retribuzione del trattamento è fissata al 60 per cento per i primi sei mesi, al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori tre mesi. Attualmente la durata massima della prestazione è di sei mesi per gli infracinquantenni e di nove mesi per gli ultracinquantenni, e la prestazione è commisurata al 40 per cento della retribuzione. Viene poi confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. È inoltre previsto che la durata complessiva del trattamento di disoccupazione percepito nell'ultimo quinquennio non possa eccedere i ventiquattro mesi, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree dell'obiettivo 1. L'onere previsto è pari a 785 milioni di euro su base annua, e verrà pertanto formulata la conseguente disposizione di copertura.

Proseguendo nella sua esposizione, il sottosegretario fa presente che sia il Patto per l'Italia, sia gli emendamenti al disegno di legge n. 848-*bis* che da esso derivano, delineano una gestione degli ammortizzatori sociali tale da configurare un sistema di tutela attivo, basato sull'integrazione con le politiche di formazione e sul rafforzamento dei servizi per l'impiego, nonché su un sistema di diritti e doveri dei lavoratori che subordina la fruizione dei benefici all'adempimento degli obblighi ad essi connessi.

È intenzione del Governo presentare anche un emendamento di proroga dello strumento della cosiddetta «mobilità lunga», volto a consentire alle aziende di gestire esuberi di organico la cui ricollocazione lavorativa presenta particolari difficoltà. Secondo la modifica che verrà proposta, ai fini della collocazione in mobilità entro il 31 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le disposizioni di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 78 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 1998, si dovrebbero applicare, nel limite di tremila unità, a favore di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o presso il Ministero del lavoro nel corso dell'anno 2002 e fino al 31 marzo del 2003.

All'articolo 3, si propone poi un emendamento che riproduce il testo allegato al Patto per l'Italia in materia di misure temporanee e sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e della crescita dimensionale

delle imprese. Ai fini della individuazione del campo di applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, il cui contenuto intrinseco rimane inalterato, si prevede il non computo, nel numero dei dipendenti occupati, delle nuove assunzioni con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche *part-time* o con contratto di formazione lavoro, instaurati nell'arco di tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi. La formula del non computo, già utilizzata in altre fattispecie, consente all'azienda di incrementare gli occupati oltre la soglia dei quindici dipendenti mantenendo inalterato il regime di tutela vigente nei confronti di licenziamenti privi di giusta causa. La presentazione dell'emendamento costituisce un atto dovuto, di attuazione delle intese stipulate: per quanto riguarda la posizione del Governo, occorre quindi chiarire che, con la sottoscrizione del Patto per l'Italia, il confronto sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori deve essere considerato concluso. Il Governo è altresì impegnato a mantenere il percorso stabilito, sia per quanto riguarda il carattere sperimentale delle misure all'esame, sia per quel che riguarda la cadenza delle verifiche. Le decisioni conseguenti all'effetto della sperimentazione saranno assunte dal Governo d'intesa con le parti sociali, quanto meno con coloro che hanno sottoscritto il Patto per l'Italia.

È evidente – prosegue il Sottosegretario – che la riforma degli ammortizzatori sociali deve tenere conto della limitata disponibilità di risorse finanziarie, e, a tale proposito, occorre ricordare che, proprio a causa di tale vincolo, nella passata Legislatura non è stato possibile esercitare la delega relativa al riassetto di tali istituti. Peraltro, il Governo ritiene giusto, anche nell'ipotesi di disponibilità finanziarie più ampie, adottare una riforma che ponga fortemente l'accento sulla responsabilizzazione dei soggetti beneficiari, e pertanto intende confermare l'attuale struttura dei requisiti ordinari di accesso. Per i giovani in attesa di instaurare un primo rapporto di lavoro devono invece essere rese più incisive le politiche sul versante dei servizi all'impiego, finalizzate a favorire l'accesso sul mercato del lavoro, soprattutto per quanto riguarda l'offerta di formazione e l'orientamento. In un mercato del lavoro efficiente, l'erogazione di questi servizi dovrebbe consentire anche di prevenire la cronicizzazione di situazioni di precarietà. Come si può leggere in un non recente documento siglato congiuntamente da Tony Blair e Massimo D'Alema, occorre considerare che un sistema troppo generoso di ammortizzatori sociali può tradursi in un disincentivo alla ricerca di occupazione. D'altra parte, nel Patto per l'Italia, vengono previsti strumenti appositi, come il reddito di ultima istanza, per garantire la protezione dei soggetti per i quali l'ingresso nel mercato del lavoro non comporta il superamento di una condizione di esclusione sociale. Si tratta pertanto di uno strumento diverso dagli ammortizzatori sociali, che sono chiamati invece a garantire il sostegno alle persone che responsabilmente intendono adoperarsi per rientrare nel mercato del lavoro.

Il senatore VIVIANI, riservandosi di intervenire più ampiamente nel corso della discussione generale, raccomanda che gli emendamenti più si-

gnificativi tra quelli annunciati dal Sottosegretario, vengano accompagnati da una relazione tecnica adeguatamente approfondita sulla quantificazione dei relativi oneri finanziari. Chiede poi se l'emendamento all'articolo 3, preannunciato dal rappresentante del Governo, verrà formulato in forma di delega. A suo avviso, infatti, le disposizioni in esso contenute potrebbero avere carattere immediatamente precettivo.

Il senatore BATTAFARANO chiede al rappresentante del Governo se vi saranno emendamenti riferiti anche all'articolo 4, in materia di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro.

Il PRESIDENTE ricorda che ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento del Senato, gli emendamenti del Governo recanti maggiori spese o minori entrate, devono essere corredati della relazione tecnica, a pena di improponibilità.

Il sottosegretario SACCONI, dopo avere assicurato che tutti gli emendamenti di spesa verranno accompagnati da una adeguata relazione tecnica, fa presente che, per quel che riguarda le modifiche all'articolo 3, il Governo non ha inteso discostarsi dalla formulazione adottata con l'allegato al Patto per l'Italia, che prevede il conferimento di una delega legislativa. Il Governo proporrà poi la soppressione dell'articolo 4.

Il senatore BATTAFARANO ricorda che nella recente conferenza stampa di fine anno il Presidente del Consiglio affermò, molto saggiamente, che il Governo non intendeva riprendere la discussione sulle modifiche da apportare all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, e che pertanto essa doveva essere considerata conclusa. Il dibattito odierno smentisce tale affermazione – che peraltro fu contraddetta anche dalle dichiarazioni immediatamente successive del ministro Maroni e del Sottosegretario – dato che il Governo intende riaprire la questione, senza però tenere adeguatamente conto di alcune novità che sono insorte successivamente all'intervento del presidente Berlusconi e che militano a favore della scelta da lui saggiamente prospettata. La principale novità è costituita dall'ordinanza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'ammissibilità del referendum che intende estendere l'obbligo di reintegrazione in caso di licenziamento ingiustificato anche alle aziende con meno di quindici dipendenti.

Si può discutere sul merito di tale proposta – sulla quale il senatore Battafarano si dichiara piuttosto critico – ma occorre prendere atto che, nella presumibile assenza di una iniziativa legislativa che ne eviti la celebrazione, il referendum si terrà e, al momento, non se ne può prevedere l'esito, anche se i sondaggi parlano di una crescita del sì. Occorre comunque chiedersi se sia utile e opportuno impegnare il Parlamento in un confronto presumibilmente lungo e difficile su una questione molto controversa, in presenza di un'iniziativa referendaria che si muove in una direzione opposta a quella indicata dal Patto per l'Italia; e se non sia meglio

invece accantonare la questione – eventualmente procedendo ad un ulteriore stralcio dell'articolo 3 del disegno di legge n. 848-*bis* – per riprenderla solo dopo che il corpo elettorale si sia espresso. Affrontare subito la discussione sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, senza attendere l'esito del referendum, può inoltre incrementare un allarme sociale sempre più diffuso ed esteso tra i lavoratori.

Accantonata la questione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, le Camere potrebbero invece valutare in un clima di maggiore serenità gli emendamenti sugli ammortizzatori sociali che il Governo, coerentemente con gli impegni assunti, ha manifestato l'intenzione di presentare: in proposito occorre ricordare che l'affermazione del Sottosegretario, circa l'assenza di interventi in materia di riordino degli ammortizzatori sociali nella passata Legislatura, è inesatta, dato che l'indennità di disoccupazione fu incrementata dal 30 al 40 per cento della retribuzione. È solo in virtù di tale misura che oggi è possibile pensare ad un nuovo incremento.

Il senatore Tommaso SODANO ritiene che nella conferenza stampa di fine anno il Presidente del Consiglio non abbia affatto manifestato l'intenzione di accantonare ogni proposta di modifica dell'articolo 18: il referendum ed i disegni di legge che vanno nella medesima direzione sono conseguenti proprio alla constatazione che il Governo non ha modificato la sua originaria intenzione di intervenire sulla disciplina dei licenziamenti. Pertanto, il senatore Sodano non condivide la proposta di accantonare la trattazione dell'articolo 3 del disegno di legge n. 848-*bis* in attesa dell'esito del referendum, poiché, a suo parere, quest'ultimo costituisce un elemento di chiarezza, che induce tutti i protagonisti del confronto sulla materia a pronunciarsi in modo inequivoco, a favore o contro la tutela dei diritti dei lavoratori. Ove poi le modifiche proposte dal Governo dovessero essere accolte prima della celebrazione del referendum, si provvederà alla riformulazione del quesito, con le modalità previste dalla legge, e si dovrà quindi procedere al voto, senza ulteriori rinvii o mediazioni.

Secondo il senatore VANZO, l'iniziativa referendaria è il prodotto di un approccio pregiudiziale alla questione della tutela nei confronti del licenziamento senza giusta causa. A suo avviso, il rifiuto di percorrere la strada della flessibilità è il segno di una logica difensiva, basata su una difesa conservatrice dell'esistente, che, inoltre, non tiene conto della necessità di leggere le norme sperimentali riferite all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori alla luce della riforma degli ammortizzatori sociali.

Il relatore TOFANI osserva che tra le dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio nella conferenza stampa di fine anno e l'odierno dibattito non vi è alcuna contraddizione, poiché, diversamente da quando fu avviato in prima lettura l'esame del disegno di legge n. 848, la Commissione si trova oggi a dibattere non su una modifica ma su una norma di deroga temporanea e sperimentale dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, in termini di non computo delle nuove assunzioni.

Il sottosegretario SACCONI osserva che il Governo si ritiene vincolato all'obbligo di presentare emendamenti conseguenti con gli impegni assunti in seguito alla stipula del Patto per l'Italia. L'iniziativa del referendum è di certo un elemento da tenere nella dovuta considerazione, e proprio in relazione ad esso, la formalizzazione delle proposte concordate con le parti sociali, non per modificare, ma per derogare in via sperimentale all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori mediante una definizione flessibile del suo campo di applicazione, costituisce un elemento di chiarezza a disposizione degli elettori, anche ai fini della valutazione del quesito referendario. Non c'è dubbio che un'approvazione definitiva del disegno di legge n. 848-*bis* prima della celebrazione del referendum non potrebbe comportare altro che la riformulazione del relativo quesito.

Deve essere comunque chiaro che per il Governo la stipula del Patto per l'Italia ha comportato la chiusura del confronto sull'articolo 18, nei termini che sono stati sopra indicati. Rispetto a tale esito, le dichiarazioni del Presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa di fine anno sono del tutto coerenti: esse partivano da un richiamo all'iniziale posizione del Governo che riteneva e continua a ritenere opportuna l'introduzione di una serie di modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Un tale convincimento si è tuttavia misurato con le incertezze e le inquietudini che caratterizzano l'attuale situazione economica e sociale del Paese, e pertanto il Presidente del Consiglio ha espresso la posizione del Governo, giunto alla conclusione di non modificare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Le dichiarazioni rese dal Ministro del lavoro e da lui stesso successivamente alla conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio sono pertanto conseguenti e non contrastanti con tale presa di posizione, dato che il Patto per l'Italia non contempla alcuna modifica all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Il PRESIDENTE, vista l'ampiezza delle proposte di modifica illustrate dal rappresentante del Governo, propone di fissare per giovedì 27 febbraio alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 848-*bis*, che si intende pertanto adottato come testo base. Ritiene altresì che si renderà necessario definire anche un termine per la presentazione di subemendamenti, e si riserva di fissarlo in una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2003

102^a Seduta*Presidenza del Presidente***TOMASSINI***Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE REFERENTE**(58) EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica**(112) TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita**(197) ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni**(282) PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita**(501) CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita**(961) RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita**(1264) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita**(1313) TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita**(1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro**(1521) Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita**(1715) D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita*

(1837) TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(2004) GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 febbraio 2003.

Il senatore DANZI rileva preliminarmente che la lacuna legislativa esistente nella materia in questione ha dato luogo ad una situazione di arbitrio, nell'ambito della quale si sono verificati anche episodi di «speculazione professionale».

Evidenzia che il disegno di legge n. 1514 è finalizzato a colmare tale lacuna ordinamentale, incentrandosi sull'esigenza di garantire il rispetto della donna, del nascituro e dell'embrione.

In riferimento alla disposizione normativa di cui all'articolo 4, comma 3, contenente il divieto di fecondazione eterologa, fa presente che analoga disciplina è stata introdotta in Germania. In particolare osserva che tale disposizione è finalizzata a preservare i bambini dai danni di tipo «psico-sociale», derivanti dall'allontanamento dai modelli sociali di genitorialità (con tutti i conseguenti problemi psichici di crisi di identità del minore).

Evidenzia poi che la percentuale di successo di tali tecniche risulta piuttosto bassa e che tale fattore rischia di compromettere la stabilità della coppia.

Fa inoltre presente che il presupposto dell'età fertile (contemplato all'articolo 5), per l'accesso alle tecniche di procreazione assistita, costituisce una garanzia rispetto ai fenomeni negativi delle «mamme-nonne», recentemente verificatisi.

Evidenzia poi che spesso le coppie sterili manifestano una scarsa sensibilità rispetto all'adozione, precisando che la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, tende a porre rimedio a tale inconveniente.

Si sofferma poi sul divieto di sperimentazione su embrioni umani contemplato nel disegno di legge n. 1514, evidenziando che tale disposizione normativa risulta congrua e giusta, in quanto l'embrione umano costituisce un essere vivente meritevole di rispetto.

Conclude il proprio intervento auspicando che il disegno di legge n. 1514 venga approvato in Commissione senza alcun emendamento e attraverso un *iter* celere.

Il senatore DI GIROLAMO evidenzia preliminarmente che nel corso della discussione generale si è registrata una scarsa propensione da parte di alcuni esponenti a tener conto delle risultanze emerse dalle audizioni, essendo spesso prevalso un atteggiamento di tipo «fondamentalista», che ha impedito la ricerca di adeguate soluzioni di compromesso. Fa poi presente che le legislazioni degli altri paesi europei sono tutte ispirate ad una concezione laica dello Stato, rispettosa della libertà di pensiero di ogni cittadino. Rileva a tal proposito che la Spagna, paese di antica cultura catto-

lica, ha dettato una disciplina aperta e moderna, proprio in ossequio alla sopracitata idea laica dello Stato.

Prospetta l'opportunità di individuare una disciplina legislativa che non risulti eccessivamente «invasiva» rispetto ai valori etici e morali di ciascun individuo.

Rileva che il disegno di legge n. 1514 riflette una visione di stampo integralista ed autoritario, permeata anche da profili di misoginia, considerando le donne non come persone umane ma come meri strumenti di riproduzione.

Fa poi presente che la normativa in questione si pone in contrasto con il codice deontologico, imponendo ai sanitari l'esercizio di una «cattiva pratica medica».

Evidenzia inoltre che la disciplina in questione deve ispirarsi ad una concezione della salute più ampia e più moderna, incentrata non solo sul benessere fisico ma anche su quello psichico e sociale.

Fa poi presente che il provvedimento in questione introduce elementi di disparità di trattamento tra coppie stabili e donne *single*, precisando che tale differenziazione non si giustifica alla luce dell'esigenza di tutela del bambino, in quanto nell'ambito dell'esperienza quotidiana si registrano numerosi casi di figli vissuti in un ambiente familiare congruo ed adeguato anche se educati e mantenuti da un solo genitore (ad esempio per la morte dell'altro). Tale constatazione rende evidente, a giudizio dell'oratore, che i diritti del minore non confliggono con il diritto alla genitorialità.

In riferimento all'articolo 4 del disegno di legge n. 1514 rileva che il principio di gradualità, contemplato al comma 2 lettera a), preclude al medico la possibilità di individuare la metodica più efficace nel caso concreto, con tutti i conseguenti profili di contrasto con il codice deontologico.

Riguardo alla tematica relativa alla preclusione della possibilità di una diagnosi «pre-impianto», rileva che tale divieto risulta incompatibile con la possibilità di diagnosi prenatale consentita dalla legge sull'aborto, evidenziando altresì che tale disciplina creerà notevoli problemi sul piano della prevenzione delle malattie genetiche, diffuse in molte zone del territorio italiano.

Evidenzia poi che il divieto di fecondazione eterologa favorirà lo sviluppo di pratiche mediche clandestine, con tutti i rischi conseguenti a tale situazione. Inoltre tale divieto indurrà numerose coppie a rivolgersi a strutture sanitarie operanti in altri paesi europei, introducendo ingiusti ed incostrutturali criteri di «selezione economica».

Per quel che concerne le disposizioni di cui all'articolo 7 fa presente che, a seguito delle audizioni effettuate, è emersa l'opportunità che le linee guida non vengano connotate in modo eccessivamente rigido, in quanto il progresso nella materia in questione è continuo e rapido.

Il senatore SALZANO esprime rammarico per alcune espressioni polemiche utilizzate dal senatore Del Pennino nel corso del proprio inter-

vento, evidenziando che le stesse non sono rispettose delle decisioni assunte dalla Camera dei deputati e del ruolo di tale ramo del Parlamento.

Fa presente che la disciplina dettata dal disegno di legge n. 1514 risulta congrua ed adeguata, essendo finalizzata ad evitare abusi verificatisi in tale settore e ad arginare il «*business* della provetta», sviluppatosi a seguito della lacuna legislativa esistente in materia.

Sottolinea l'esigenza di conciliare il desiderio di genitorialità con il principio del rispetto e della tutela del nascituro. Dopo aver ricordato l'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia di biologia molecolare, evidenzia che la definizione di preembrione – attribuita all'embrione fino al quattordicesimo giorno – risulta priva di fondamento scientifico, essendo finalizzata esclusivamente a consentire indebitamente l'effettuazione di sperimentazione su embrioni umani. Precisa a tal proposito che il ciclo vitale inizia dal momento della fecondazione, prospettando la necessità che l'embrione venga tutelato fin dalle prime fasi.

Fa presente che la Germania ha dettato una disciplina legislativa molto severa, orientata nell'ottica della tutela dell'embrione.

Anche il Consiglio d'Europa nel 1989 ha sancito il divieto di utilizzare embrioni umani a scopo di sperimentazione. Sottolinea l'opportunità che il principio della tutela della persona umana (fin dai primi stadi) prevalga sulle esigenze della società e del progresso scientifico.

Dopo aver sottolineato gli aspetti positivi contenuti nell'ambito del disegno di legge n. 1514, prospetta l'opportunità che il provvedimento in questione venga approvato in Commissione senza modifiche, rinviando l'approvazione di eventuali proposte emendative alla fase procedurale dell'esame in Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2003

189^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1753) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore GIOVANELLI illustra il complesso degli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo dei Democratici di sinistra, volti a precisare maggiormente i criteri e i principi direttivi che dovrebbero indirizzare le deleghe legislative. Infatti, i principi ed i criteri, contenuti nell'articolo, necessitano spesso di una definizione poiché in alcuni casi sembrano del tutto indeterminati o trattano questioni marginali, mentre in altri, invece, appaiono discutibili: ad esempio, il passaggio dal regime obbligatorio a quello volontario nei consorzi di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997 meriterebbe una più ampia riflessione. Ugualmente, l'alternativa all'approccio tabellare sembra configurarsi in maniera troppo drastica, mentre alcune carenze si riscontrano anche per quanto attiene ai principi e ai criteri direttivi sul ciclo idrico integrato. Con riferimento poi alla difesa

del suolo, la lettera c) dell'articolo 3 contiene più un elenco di buone intenzioni che, peraltro, possono adattarsi anche alla normativa vigente.

Dopo aver ricordato le perplessità riguardanti la decadenza dei vincoli disposti dalla pianificazione paesistica nei territori compresi nei parchi, si sofferma, infine, sui principi ed i criteri direttivi che dovrebbero ispirare la riforma delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) – sui quali in effetti si sono registrati negli ultimi anni pesanti ritardi – nonché su quelli riguardanti la tutela dell'aria, nel testo in esame, che non sempre sembrano coerenti con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto.

Il senatore DETTORI, illustrando il complesso degli emendamenti presentati dal Gruppo della Margherita, osserva che l'articolo 3 alterna indicazioni di buon senso a previsioni che invece, per la loro complessità, necessiterebbero di maggiore riflessione. Ad esempio, nella gestione integrata delle risorse idriche si sono accumulati ritardi, soprattutto in ambito comunale e regionale, tanto per l'attuazione della cosiddetta legge Galli quanto per la definizione degli ambiti territoriali ottimali. In relazione, poi, al risanamento del suolo e del sottosuolo, bisogna prendere atto che il Paese è esposto a rischi consistenti, non dovuti tanto a disattenzioni presenti nei piani urbanistici, quanto, invece, alla ricorrenza di eventi disastrosi o eccezionali, spesso impossibili da prevenire o limitare.

Il senatore TURRONI, nel dare conto delle proposte presentate dai senatori del Gruppo dei Verdi, fa presente che l'articolo 3 rappresenta forse la parte più rilevante del disegno di legge, dal momento che contiene le linee guida che dovrebbero ispirare la riforma dei singoli settori, oggetto delle deleghe legislative. Pertanto, da un punto di vista metodologico, sarebbe opportuno concentrare l'attenzione su ogni singola materia, ad esempio, cominciando da quella estremamente delicata rappresentata dalla disciplina dei rifiuti. Su tale argomento, l'emendamento 3.11 mira a garantire che la gestione dei rifiuti sia conforme ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione; la stessa proposta prevede altresì l'adozione di tecnologie pulite ed una più attenta valutazione dell'intero ciclo di vita del prodotto.

Per quanto riguarda poi la materia delle bonifiche relative ai siti inquinati, fa presente che in Germania è adottato un principio cardine, ripreso anche negli Stati Uniti, fondato sulla utilizzabilità delle aree bonificate in funzione della contaminazione subita. Per tale ragione, non è immaginabile allora modificare la valutazione di un sito inquinato solo perché si è deciso di intraprendere sullo stesso lavori di edilizia residenziale; semmai, il criterio da adottare dovrebbe essere proprio l'opposto, cioè, come accade nei paesi ricordati, impedire che l'edilizia residenziale possa avere luogo nei siti dove, ad esempio, sono stati collocati gasometri. Invita, quindi, il relatore e il rappresentante del Governo a valutare i suggerimenti indicati nell'ottica di riformulare quanto indicato nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, allorché si prevede che gli obiettivi di qualità

ambientale dei siti inquinati vengano definiti attraverso la valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi agli usi previsti dei siti stessi.

Il senatore SCOTTI rinuncia ad illustrare sia gli emendamenti da lui presentati, sia, dopo avervi aggiunto la propria firma, l'emendamento 3.34 e le proposte avanzate dai senatori del Gruppo della Lega Nord.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE, dopo aver rinunciato ad illustrare l'emendamento 3.35, illustra il seguente ordine del giorno:

0/1753/1/13

BERGAMO, MONCADA LO GIUDICE

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 1753,

preso atto che ulteriori modifiche al testo del presente provvedimento comporterebbero un eccessivo allungamento dei tempi di approvazione;

considerato che il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, istituito dal decreto legislativo n. 22 del 1997, ha raggiunto gli obiettivi di recupero e di riciclo previsti dallo stesso decreto;

considerato che l'obbligatorietà dell'adesione al CONAI da parte dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi è stata prevista dal legislatore al fine di garantire il necessario coordinamento dell'attività dei consorzi di filiera e dei produttori che abbiano scelto di operare autonomamente;

considerato che il legislatore ha altresì previsto che il CONAI debba garantire il raccordo tra l'attività svolta dai consorzi o autonomamente dalle imprese e quella realizzata dalla pubblica amministrazione;

considerato inoltre che solo con la partecipazione della totalità delle imprese produttrici e utilizzatrici, e quindi attraverso la vigenza di un regime di obbligatorietà, è possibile garantire le suddette attività di coordinamento e raccordo;

considerato infine che l'attuale disciplina del titolo II del decreto legislativo n. 22 del 1997 ha già provveduto a salvaguardare le esigenze di rispetto della disciplina di *antitrust* interna e comunitaria attraverso un sistema che consente alle imprese, per la gestione operativa degli imballaggi, di scegliere liberamente se aderire ai consorzi di filiera, organizzarsi in proprio ovvero ricorrere ad un sistema di cauzionamento;

impegna il Governo

a prevedere nell'emanazione dei decreti legislativi in materia ambientale il mantenimento del regime di obbligatorietà per l'adesione al CONAI da parte dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi».

Il senatore ROLLANDIN, illustrando gli emendamenti da lui presentati, si sofferma sull'emendamento 3.57, volto a risolvere il problema venutosi a creare per effetto del passaggio tra la tassa ed il regime tariffario.

Il relatore, senatore SPECCHIA, si dichiara pienamente consapevole della complessità dell'articolo 3, ove è opportuno che vengano fissati principi e criteri direttivi il più possibile precisi per indirizzare il Governo nella redazione dei testi unici ambientali. Del resto, nelle precedenti sedute si è avuto modo di discutere per lo più sugli aspetti politici del disegno di legge, mentre le questioni concernenti le singole materie sono rimaste in secondo piano. Pertanto, è arrivato il momento di effettuare una riflessione più approfondita sui singoli settori, oggetto delle deleghe legislative, riflessione nel corso della quale egli fin da ora manifesta la propria disponibilità a valutare le proposte che si riveleranno più meritevoli di attenzione.

Nel merito, sul problema inerente la transizione dal regime di obbligatorietà a quello di volontarietà per l'adesione a tutti i consorzi di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997, ha presentato un apposito emendamento, che illustra, volto a precisare che tale transizione, nell'ottica di garantire l'obiettivo del riciclaggio, possa essere eventuale. Ritiene, infatti, che sia preferibile tale soluzione sia rispetto a quella che prevede una transizione immediata sia rispetto a quella che, invece, prospetta una transizione dei due regimi solo per alcuni consorzi. Inoltre, l'indicazione relativa ad un cambiamento solo eventuale del regime dei consorzi, oltre a venire incontro alle esigenze che sono state sollevate dagli operatori del settore, potrà costituire un utile punto di partenza anche per l'Esecutivo nel momento in cui, con l'ausilio dei tecnici, provvederà a redigere le norme relative. In ogni caso, in sede di espressione del parere, la Commissione verificherà le soluzioni che sono state individuate su questi aspetti.

Il sottosegretario TORTOLI si associa alle considerazioni del relatore Specchia, osservando che sul regime dei consorzi il Governo si è limitato a recepire l'indirizzo derivante dalle direttive comunitarie anche se in tale settore restano presenti alcuni problemi che possono pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo del riciclaggio.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE ritira l'emendamento 3.35 e l'ordine del giorno n. 1.

Il senatore SCOTTI ritira gli emendamenti 3.34 e 3.37.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1753

Art. 3.

3.1

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Principi e criteri direttivi specifici*) – 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono conformarsi agli obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti principi e criteri specifici:

a) in applicazione alle direttive comunitarie in materia, arrivare ad una definizione certa del termine "rifiuto"; nelle attività di gestione dei rifiuti deve essere garantita una elevata protezione dell'ambiente e della salute umana nonché l'efficienza nei controlli al fine di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilità condivisa di tutti i soggetti coinvolti, dalla produzione, alla distribuzione, all'utilizzo e al consumo di beni da cui originano i rifiuti, deve essere favorita, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti nonché perseguita la riduzione dello smaltimento finale, in particolare modo l'uso della discarica, potenziando le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero di materia ed energia dai rifiuti; lo smaltimento deve essere effettuato in impianti che garantiscano un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute umana; deve essere realizzata l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali e dei rifiuti speciali a livello nazionale; deve essere promosso, nelle operazioni di recupero e smaltimento, l'uso delle migliori tecnologie a disposizione e la specializzazione tecnologica degli impianti; al fine di favorire la prevenzione ed il recupero dei rifiuti possono essere impiegati strumenti economici e fiscali ovvero stipulati specifici accordi e contratti di programma tra le autorità competenti e i soggetti economici interessati prevedendo agevolazioni amministrative, fiscali ed economiche; bisogna assicurare l'unitarietà della gestione dei rifiuti urbani all'interno degli ambiti territoriali da attuarsi anche a mezzo di più soggetti operativi per sub-ambiti o per specializzazioni di servizio; garantire l'applicazione omogenea sul territorio nazionale della tassa sullo smaltimento e della tariffa sui rifiuti

urbani, anche mediante la revisione dell'istituto per quanto riguarda le modalità di affidamento della riscossione da parte degli enti locali; rafforzare gli strumenti di informazione alla cittadinanza, anche al fine di incentivare la raccolta differenziata;

b) accelerare le procedure per la bonifica ed il riuso dei siti contaminati, allo scopo lo Stato deve destinare le necessarie risorse finanziarie incentivando inoltre il ricorso a risorse finanziarie private, particolare attenzione va destinata agli interventi per la messa in sicurezza e la bonifica dei siti contaminati da amianto; va istituito un fondo nazionale di sicurezza, finanziato mediante un'imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chimici, petroliferi e potenzialmente inquinanti e, comunque, delle imprese che producono rifiuti tossici, commisurata alla pericolosità dei prodotti ed all'adozione da parte delle imprese medesime delle migliori tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale, da utilizzare per la bonifica dei siti contaminati da aziende non più operanti o da soggetti ignoti;

c) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalità ed agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalla direttiva 2000/60/CE; promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa, anche attraverso l'incentivazione delle doppie condutture e degli acquedotti industriali; pianificare, programmare ed attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi al fine di renderli rispondenti alle finalità e agli obiettivi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, accelerare la piena attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale nel rispetto dei principi di regolazione e vigilanza definiti a livello statale e regionale, come previsto dalla legge n. 36 del 1994 e dalla direttiva 2000/60/CE, semplificando i procedimenti e precisando i poteri sostitutivi; prevedere, nella costruzione e sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che esterni; favorire il ricorso alla finanza di progetto per la costruzione di nuovi impianti;

d) mantenere l'impianto normativo delineato dalla legge n. 183 del 1989 nel rispetto dei seguenti criteri: mantenere l'unitarietà fisica dei bacini idrografici prevedendo, nel contempo, il conferimento di maggiori compiti e funzioni alle regioni e agli enti locali; superare la distinzione dei livelli delle autorità di bacino prevedendo un modello organizzativo-istituzionale unico di autorità che tra l'altro assicuri uniformità di criteri e di metodologie di intervento sull'intero territorio nazionale; garantire una adeguata autonomia finanziaria delle autorità di bacino; ricondurre il procedimento di formazione del piano di bacino all'interno dell'autorità di bacino consolidando le capacità prescrittive di queste e potenziando la fase di partecipazione degli enti locali, delle regioni e dei diretti interessati

alla formazione del piano medesimo; prevedere modalità uniformi per l'analisi del rischio idrogeologico; potenziare i meccanismi volti ad assicurare un'adeguata conoscenza geologica del territorio, inserire tra i compiti dell'autorità di bacino il rilascio delle concessioni di derivazione delle acque pubbliche, tenendo, in particolare, conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 15, e dall'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; rafforzare gli strumenti di informazione alla cittadinanza dando particolare rilevanza al ruolo svolto dal volontariato; confermare i principi e le finalità della legge n. 183 del 1989, adeguando la normativa anche secondo le proposte contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo approvata nel corso della XIII legislatura; rimuovere gli ostacoli che rallentano il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela ed al risanamento del suolo e del sottosuolo superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell'attività di pianificazione, programmazione ed attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa; semplificare il procedimento di adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'*iter* procedimentale; garantire l'attuazione del Piano nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione e delle attività previste dalle deliberazioni del CIPE del 21 dicembre 1999 e del 3 maggio 2001;

e) confermare i principi e le finalità della legge n. 394 del 1991; estendere la percentuale di territorio e di ambienti marini sottoposti a tutela, conservazione e valorizzazione ambientale ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e della legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio; articolare le misure di salvaguardia in relazione alle linee fondamentali della Carta della natura, classificando le aree protette sulla base dei principi e delle finalità stabiliti dalla legge n. 394 del 1991 e valorizzare le specificità delle diverse situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette; favorire l'uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali; favorire la conclusione di accordi di programma con le organizzazioni del terzo settore, dell'industria, artigianato, agricoltura e commercio, finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale delle aree e allo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità istitutive dei parchi;

f) per quanto riguarda la disciplina delle ipotesi di danno ambientale:

1) conferma del principio generale della risarcibilità del danno ambientale, intesa come stabile e significativo deterioramento di una o più componenti ambientali o di interi ecosistemi;

2) adozione di un regime generale di responsabilità basata sulla colpa;

3) individuazione specifica delle attività alle quali si applichi un regime speciale fondato sulla responsabilità oggettiva per rischio aggravato, secondo la convenzione di Lugano sulla responsabilità per attività pericolose, sottoscritta dall'Italia in data 21 giugno 1993;

4) previsione del carattere prioritario del ripristino della situazione anteriore all'illecito, salvo il risarcimento per il mancato godimento fino alla data del ripristino; qualora il ripristino della situazione anteriore non sia tecnicamente od economicamente conveniente, il risarcimento, su motivata richiesta dei soggetti di cui al numero 5, è commisurato al costo degli interventi necessari ai fini della riduzione delle conseguenze dell'evento nonché ai costi del ripristino e del mancato godimento fino alla data di ripristino; qualora il ripristino non sia tecnicamente possibile, il risarcimento può essere commisurato alla prestazione di risorse naturali equivalenti a quelle danneggiate;

5) attribuzione dell'azione per danno ambientale allo Stato ed agli enti territoriali e, limitatamente all'azione di ripristino, alle associazioni ambientaliste che rispondano a requisiti di stabile ed adeguata rappresentanza degli interessi collettivi e diffusi coinvolti;

6) previsione dell'azione interdittiva dell'attività illecita in caso di danno continuativo o di minaccia di grave danno;

7) previsione del principio di solidarietà nel caso di concorso nell'evento di danno di una pluralità di soggetti, salvi i casi di prova liberatoria da parte del concorrente in ordine al contributo alla causazione ed alla misura parziale del danno singolarmente prodotto;

8) attribuzione dell'ammontare del risarcimento al fondo di cui al numero 11 e, comunque, previsione di un vincolo di destinazione per la realizzazione delle opere di risanamento relative all'evento dannoso per il quale è stato ottenuto il risarcimento;

9) definizione dei criteri per l'agevolazione della prova del nesso di causalità tra evento e danno;

10) previsione di forme di assicurazione obbligatoria ovvero di prestazione di garanzie finanziarie equivalenti come condizione per ottenere o mantenere un'autorizzazione all'esercizio di attività potenzialmente pericolose o dannose per l'ambiente;

11) previsione di un fondo collettivo di indennizzo per danni non imputabili a soggetti individuati o, in concreto, non risarciti; il fondo è alimentato dallo Stato e dai settori interessati al fondo affluiranno, con vincolo di destinazione i risarcimenti derivanti dalle azioni per danno ambientale;

g) completare il recepimento delle direttive 85/337/CE e 96/11/CE in materia di VIA e recepire la direttiva 2001/42/CE in materia di valutazione ambientale strategica; semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA; anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell'intervento da concludersi con valutazione specifica sul progetto definitivo; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione; garantire il completamento delle procedure in tempi certi fermi restando i termini per la presentazione di istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione da parte di enti pubblici o singoli cittadini, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS; prevedere l'estensione della procedura di autorizzazione ambientale integrata ai nuovi impianti lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/377/CE e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988, individuando nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione unica ed identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di autorizzazione ambientale integrata nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpate in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 ma sottoposti a più di una autorizzazione ambientale settoriale;

h) estendere l'uso di strumenti economici, finanziari e fiscali che incentivino e sostengano la disponibilità degli operatori economici ad attuare comportamenti e ad utilizzare tecnologie e processi produttivi che garantiscano una migliore tutela dell'ambiente; gli strumenti economici, finanziari e fiscali devono essere, ove possibile, coordinati con le misure adottate dalla Unione europea; l'utilizzazione degli strumenti economici deve avere come obiettivo un rapporto equilibrato e virtuoso tra la tutela dell'ambiente e la competitività delle imprese; nel caso di nuove imposte con finalità ambientali, il gettito deve essere preferibilmente destinato ad attività di ripristino ambientale o di incentivazione delle migliori tecnologie disponibili, e deve comunque essere rispettato il principio della neutralità fiscale, per cui il carico fiscale complessivo non può essere aggravato; nella adozione di strumenti economici particolare attenzione va indirizzata a soluzioni concertate e ad accordi volontari tra amministrazioni e imprese, nonché ad incentivare l'adesione delle imprese ai sistemi di certificazione ambientale, con particolare riferimento al regolamento europeo EMAS; agevolare fiscalmente l'emissione di titoli finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie da utilizzare per la tutela ambientale; gli effetti eco-

nomici e ambientali derivanti dall'utilizzazione degli strumenti economici devono essere adeguatamente controllati».

3.2

DETTORI, VALLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Principi e criteri direttivi specifici*). - 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono conformarsi agli obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti principi e criteri specifici:

a) in applicazione alle direttive comunitarie in materia, arrivare ad una definizione certa del termine "rifiuto"; nelle attività di gestione dei rifiuti deve essere garantita una elevata protezione dell'ambiente e della salute umana nonché l'efficienza nei controlli al fine di contrastare l'evasione e la violazione degli obblighi di smaltimento; la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilità condivisa di tutti i soggetti coinvolti, dalla produzione, alla distribuzione, all'utilizzo e al consumo di beni da cui originano i rifiuti; deve essere favorita, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti nonché perseguita la riduzione dello smaltimento finale, in particolare modo l'uso della discarica, potenziando le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero di materia ed energia dai rifiuti; lo smaltimento deve essere effettuato in impianti che garantiscano un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute umana; deve essere realizzata l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali e dei rifiuti speciali a livello nazionale; deve essere promosso, nelle operazioni di recupero e smaltimento, l'uso delle migliori tecnologie a disposizione e la specializzazione tecnologica degli impianti; al fine di favorire la prevenzione ed il recupero dei rifiuti possono essere impiegati strumenti economici e fiscali ovvero stipulati specifici accordi e contratti di programma tra le autorità competenti e i soggetti economici interessati prevedendo agevolazioni amministrative, fiscali ed economiche; bisogna assicurare l'unitarietà della gestione dei rifiuti urbani all'interno degli ambiti territoriali da attuarsi anche a mezzo di più soggetti operativi per sub-ambiti o per specializzazioni di servizio; garantire l'applicazione omogenea sul territorio nazionale della tassa sullo smaltimento e della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante la revisione dell'istituto per quanto riguarda le modalità di affidamento della riscossione da parte degli enti locali; rafforzare gli strumenti di informazione alla cittadinanza, anche al fine di incentivare la raccolta differenziata;

b) accelerare le procedure per la bonifica ed il riuso dei siti contaminati, allo scopo lo Stato deve destinare le necessarie risorse finanziarie

incentivando inoltre il ricorso a risorse finanziarie private, particolare attenzione va destinata agli interventi per la messa in sicurezza e la bonifica dei siti contaminati da amianto; va istituito un fondo nazionale di sicurezza, finanziato mediante un'imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chimici, petroliferi e potenzialmente inquinanti e, comunque, delle imprese che producono rifiuti tossici, commisurata alla pericolosità dei prodotti ed all'adozione da parte delle imprese medesime delle migliori tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale, da utilizzare per la bonifica dei siti contaminati da aziende non più operanti o da soggetti ignoti;

c) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalità ed agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dalla direttiva 2000/60/CE; promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa, anche attraverso l'incentivazione delle doppie condutture e degli acquedotti industriali; pianificare, programmare ed attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi al fine di renderli rispondenti alle finalità e agli obiettivi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, accelerare la piena attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale nel rispetto dei principi di regolazione e vigilanza definiti a livello statale e regionale, come previsto dalla legge n. 36 del 1994 e dalla direttiva 2000/60/CE, semplificando i procedimenti e precisando i poteri sostitutivi; prevedere, nella costruzione e sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che esterni; favorire il ricorso alla finanza di progetto per la costruzione di nuovi impianti;

d) mantenere l'impianto normativo delineato dalla legge n. 183 del 1989 nel rispetto dei seguenti criteri: mantenere l'unitarietà fisica dei bacini idrografici prevedendo, nel contempo, il conferimento di maggiori compiti e funzioni alle regioni e agli enti locali; superare la distinzione dei livelli delle autorità di bacino prevedendo un modello organizzativo-istituzionale unico di autorità che tra l'altro assicuri uniformità di criteri e di metodologie di intervento sull'intero territorio nazionale; garantire una adeguata autonomia finanziaria delle autorità di bacino; ricondurre il procedimento di formazione del piano di bacino all'interno dell'autorità di bacino consolidando le capacità prescrittive di queste e potenziando la fase di partecipazione degli enti locali, delle regioni e dei diretti interessati alla formazione del piano medesimo; prevedere modalità uniformi per l'a-

analisi del rischio idrogeologico; potenziare i meccanismi volti ad assicurare un'adeguata conoscenza geologica del territorio; inserire tra i compiti dell'autorità di bacino il rilascio delle concessioni di derivazione delle acque pubbliche, tenendo, in particolare, conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 15, e dall'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; rafforzare gli strumenti di informazione alla cittadinanza dando particolare rilevanza al ruolo svolto dal volontariato; confermare i principi e le finalità della legge n. 183 del 1989, adeguando la normativa anche secondo le proposte contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo approvata nel corso della XIII legislatura; rimuovere gli ostacoli che rallentano il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela ed al risanamento del suolo e del sottosuolo superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell'attività di pianificazione, programmazione ed attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa; semplificare il procedimento di adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'*iter* procedimentale; garantire l'attuazione del Piano nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione e delle attività previste dalle deliberazioni del CIPE del 21 dicembre 1999 e del 3 maggio 2001;

e) confermare i principi e le finalità della legge n. 394 del 1991; estendere la percentuale di territorio e di ambienti marini sottoposti a tutela, conservazione e valorizzazione ambientale ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e della legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio; articolare le misure di salvaguardia in relazione alle linee fondamentali della Carta della natura, classificando le aree protette sulla base dei principi e delle finalità stabiliti dalla legge n. 394 del 1991 e valorizzare le specificità delle diverse situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette; favorire l'uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali; favorire la conclusione di accordi di programma con le organizzazioni del terzo settore, dell'industria, artigianato, agricoltura e commercio, finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale delle aree e allo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità istitutive dei parchi;

f) per quanto riguarda la disciplina delle ipotesi di danno ambientale:

1) conferma del principio generale della risarcibilità del danno ambientale, intesa come stabile e significativo deterioramento di una o più componenti ambientali o di interi ecosistemi;

2) adozione di un regime generale di responsabilità basata sulla colpa;

3) individuazione specifica delle attività alle quali si applichi un regime speciale fondato sulla responsabilità oggettiva per rischio aggravato, secondo la convenzione di Lugano sulla responsabilità per attività pericolose, sottoscritta dall'Italia in data 21 giugno 1993;

4) previsione del carattere prioritario del ripristino della situazione anteriore all'illecito, salvo il risarcimento per il mancato godimento fino alla data del ripristino; qualora il ripristino della situazione anteriore non sia tecnicamente od economicamente conveniente, il risarcimento, su motivata richiesta dei soggetti di cui al numero 5, è commisurato al costo degli interventi necessari ai fini della riduzione delle conseguenze dell'evento nonché ai costi del ripristino e del mancato godimento fino alla data di ripristino; qualora il ripristino non sia tecnicamente possibile, il risarcimento può essere commisurato alla prestazione di risorse naturali equivalenti a quelle danneggiate;

5) attribuzione dell'azione per danno ambientale allo Stato ed agli enti territoriali e, limitatamente all'azione di ripristino, alle associazioni ambientaliste che rispondano a requisiti di stabile ed adeguata rappresentanza degli interessi collettivi e diffusi coinvolti;

6) previsione dell'azione interdittiva dell'attività illecita in caso di danno continuativo o di minaccia di grave danno:

7) previsione del principio di solidarietà nel caso di concorso nell'evento di danno di una pluralità di soggetti, salvi i casi di prova liberatoria da parte del concorrente in ordine al contributo alla causazione ed alla misura parziale del danno singolarmente prodotto;

8) attribuzione dell'ammontare del risarcimento al fondo di cui al numero 11 e, comunque, previsione di un vincolo di destinazione per la realizzazione delle opere di risanamento relative all'evento dannoso per il quale è stato ottenuto il risarcimento;

9) definizione dei criteri per l'agevolazione della prova del nesso di causalità tra evento e danno;

10) previsione di forme di assicurazione obbligatoria ovvero di prestazione di garanzie finanziarie equivalenti come condizione per ottenere o mantenere un'autorizzazione all'esercizio di attività potenzialmente pericolose o dannose per l'ambiente;

11) previsione di un fondo collettivo di indennizzo per danni non imputabili a soggetti individuati o, in concreto, non risarciti; il fondo è alimentato dallo Stato e dai settori interessati; al fondo affluiranno, con vincolo di destinazione i risarcimenti derivanti dalle azioni per danno ambientale;

g) completare il recepimento delle direttive 85/337/CE e 96/11/CE in materia di VIA e recepire la direttiva 2001/42/CE in materia di valutazione ambientale strategica; semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA; anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell'intervento da concludersi con valutazione specifica sul progetto definitivo; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione; garantire il completamento delle procedure in tempi certi fermi restando i termini per la presentazione di istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione da parte di enti pubblici o singoli cittadini, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS; prevedere l'estensione della procedura di autorizzazione ambientale integrata ai nuovi impianti lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/377/CE e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988, individuando nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione unica ed identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di autorizzazione ambientale integrata nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpate in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 ma sottoposti a più di una autorizzazione ambientale settoriale;

h) estendere l'uso di strumenti economici, finanziari e fiscali che incentivino e sostengano la disponibilità degli operatori economici ad attuare comportamenti e ad utilizzare tecnologie e processi produttivi che garantiscano una migliore tutela dell'ambiente; gli strumenti economici, finanziari e fiscali devono essere, ove possibile, coordinati con le misure adottate dalla Unione europea; l'utilizzazione degli strumenti economici deve avere come obiettivo un rapporto equilibrato e virtuoso tra la tutela dell'ambiente e la competitività delle imprese; nel caso di nuove imposte con finalità ambientali, il gettito deve essere preferibilmente destinato ad attività di ripristino ambientale o di incentivazione delle migliori tecnologie disponibili, e deve comunque essere rispettato il principio della neutralità fiscale, per cui il carico fiscale complessivo non può essere aggravato; nella adozione di strumenti economici particolare attenzione va indirizzata a soluzioni concertate e ad accordi volontari tra amministrazioni e imprese, nonché ad incentivare l'adesione delle imprese ai sistemi di certificazione ambientale, con particolare riferimento al regolamento europeo EMAS; agevolare fiscalmente l'emissione di titoli finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie da utilizzare per la tutela ambientale; gli effetti eco-

nomici e ambientali derivanti dall'utilizzazione degli strumenti economici devono essere adeguatamente controllati.

3.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire l'alinea, con la seguente: «I decreti legislativi di cui all'articolo 1, si conformano ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici».

3.4

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «essere informati» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «conformarsi agli obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti princìpi e criteri specifici:

a) nelle attività di gestione dei rifiuti deve essere garantita una elevata protezione dell'ambiente e della salute umana nonché l'efficienza nei controlli al fine di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai princìpi di responsabilità condivisa di tutti i soggetti coinvolti dalla produzione alla distribuzione, all'utilizzo e al consumo di beni da cui originano i rifiuti; deve essere favorita, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, nonché deve essere perseguita la riduzione dello smaltimento finale e, in particolar modo, l'uso della discarica, potenziando le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero di materia ed energia dai rifiuti e/o l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile alternativo; lo smaltimento deve essere effettuato in impianti che garantiscano un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute umana; deve essere realizzata l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali e dei rifiuti speciali a livello nazionale; deve essere promosso, nelle operazioni di recupero e smaltimento, l'uso delle migliori tecnologie disponibili e la specializzazione tecnologica degli impianti; al fine di favorire la prevenzione della produzione ed il recupero dei rifiuti possono essere impiegati strumenti economici e fiscali, ovvero stipulati specifici accordi e contratti di programma tra le autorità competenti e i soggetti economici interessati prevedendo agevolazioni amministrative, fiscali ed economiche; assicurare l'unitarietà della gestione dei rifiuti urbani all'interno degli ambiti territoriali ottimali da attuarsi anche a

mezzo di più soggetti operativi per *sub*-ambiti o per specializzazioni di servizio; garantire l'applicazione omogenea sul territorio nazionale della tassa sullo smaltimento e della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante la revisione dell'istituto per quanto riguarda la riscossione di quest'ultima;

b) accelerare le procedure per le bonifiche ed il riuso dei siti contaminati; allo scopo lo Stato deve destinare le necessarie risorse finanziarie incentivando altresì il ricorso a risorse finanziarie private; particolare attenzione va destinata agli interventi per la messa in sicurezza e la bonifica dei siti contaminati da amianto; deve essere istituito un fondo nazionale di sicurezza, finanziato mediante un'imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chimici, petroliferi e potenzialmente inquinanti e, comunque, delle imprese che producono rifiuti tossici, commisurata alla quantità e pericolosità dei prodotti e all'adozione, da parte delle imprese medesime, delle migliori tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale, da utilizzare per la bonifica dei siti contaminati da aziende non più operanti o da soggetti ignoti;

c) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato semplificando i procedimenti anche mediante l'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalità ed agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalla direttiva 2000/60/CE; promuovere il risparmio idrico, favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso ed il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare ed attuare interventi diretti a garantire la tutela ed il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei previa ricognizione degli stessi al fine di renderli rispondenti alle finalità e agli obiettivi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152; accelerare la piena attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale nel rispetto dei principi di regolazione e vigilanza definiti a livello statale e regionale come previsto dalla legge n. 36 del 1994 e della direttiva 2000/60/CE, semplificando i procedimenti e precisando i poteri sostitutivi; prevedere, nella costruzione e sostituzione di nuovi impianti di trasporto e di distribuzione dell'acqua, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che esterni; favorire il ricorso alla finanza di progetto per la costruzione di nuovi impianti;

d) mantenere l'impianto normativo delineato dalla legge n. 183 del 1989 nel rispetto dei seguenti criteri: mantenere l'unitarietà fisica dei bacini idrografici prevedendo, nel contempo, il conferimento di maggiori compiti e funzioni alle regioni e agli enti locali; superare la distinzione dei livelli delle autorità di bacino prevedendo un modello organizzativo-istituzionale unico di autorità che assicuri, tra l'altro, uniformità di criteri e di metodologie di intervento sull'intero territorio nazionale; garantire un'adeguata autonomia finanziaria alle Autorità di bacino; ricondurre il procedimento di formazione del piano di bacino all'interno delle autorità di bacino consolidando le capacità prescrittive di queste e potenziando la fase di partecipazione degli enti locali, delle regioni e dei diretti interessati alla formazione del piano medesimo; prevedere modalità uniformi per l'a-

analisi del rischio idrogeologico; potenziare i meccanismi volti ad assicurare un'adeguata conoscenza geologica del territorio; inserire tra i compiti dell'autorità di bacino il rilascio delle concessioni di derivazione delle acque pubbliche, tenendo in particolare conto quanto previsto dall'articolo 2, comma 15, e dall'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; rafforzare gli strumenti di informazione alla cittadinanza dando particolare rilevanza al ruolo svolto dal volontariato; confermare i principi e le finalità della legge n. 183 del 1989, adeguando la normativa anche secondo le proposte contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo approvata nel corso della XIII legislatura; rimuovere gli ostacoli che rallentano il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolte dagli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell'attività di pianificazione, programmazione ed attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa; semplificare il procedimento di adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'*iter* procedimentale; garantire l'attuazione del Piano nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione e delle attività previste dalle deliberazioni del CIPE del 21 dicembre 1999 e del 3 maggio 2001;

e) confermare i principi e le finalità della legge n. 394 del 1991; estendere la percentuale di territorio e di ambienti marini sottoposti a tutela, conservazione e valorizzazione ambientale ai sensi della medesima legge n. 394 del 1991 e della legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante l'inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio; articolare le misure di salvaguardia in relazione alle linee fondamentali della Carta della natura, classificando le aree protette sulla base dei principi e delle finalità stabiliti dalla legge n. 394 del 1991 e valorizzare le specificità delle diverse situazioni territoriali, favorire lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette; favorire l'uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali; favorire la conclusione di accordi di programma con le organizzazioni del terzo settore, dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale delle aree e allo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità istitutive dei parchi; prevedere che, nelle aree protette nazionali e regionali i vincoli disposti dalla pianifica-

zione paesistica decadano con l'approvazione del piano del parco. Restano comunque validi i vincoli previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f) per quanto riguarda la disciplina delle ipotesi di danno ambientale, si dovranno rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

1) conferma del principio generale della risarcibilità del danno ambientale, inteso come stabile e significativo deterioramento di una o più componenti ambientali o di interi ecosistemi;

2) adozione di un regime generale di responsabilità basata sulla colpa;

3) individuazione specifica delle attività alle quali si applichi un regime speciale fondato sulla responsabilità oggettiva per rischio aggravato, secondo la convenzione di Lugano sulla responsabilità per attività pericolose, sottoscritta dall'Italia in data 21 giugno 1993;

4) previsione del carattere prioritario del ripristino della situazione anteriore all'illecito, salvo il risarcimento per il mancato godimento fino a data del ripristino; qualora il ripristino della situazione anteriore non sia tecnicamente od economicamente conveniente, il risarcimento, su motivata richiesta dei soggetti di cui al numero 5), sarà commisurato al costo degli interventi necessari ai fini della riduzione delle conseguenze dell'evento, nonché ai costi del ripristino e del mancato godimento fino alla data di ripristino; qualora il ripristino non sia tecnicamente possibile, il risarcimento potrà essere commisurato alla prestazione di risorse naturali equivalenti a quelle danneggiate;

5) attribuzione dell'azione per danno ambientale allo Stato ed agli enti territoriali e, limitatamente all'azione di ripristino, alle associazioni ambientaliste che rispondano a requisiti di stabile ed adeguata rappresentanza degli interessi collettivi e diffusi coinvolti;

6) previsione dell'azione interdittiva dell'attività illecita in caso di danno continuativo o di minaccia di grave danno;

7) previsione del principio di solidarietà nel caso di concorso nell'evento di danno di una pluralità di soggetti, salvi i casi di prova liberatoria da parte del concorrente in ordine al contributo alla causazione ed alla misura parziale del danno singolarmente prodotto;

8) attribuzione dell'ammontare del risarcimento al fondo di cui al numero 11) e, comunque, previsione di un vincolo di destinazione per la realizzazione delle opere di risanamento relative all'evento dannoso per il quale è stato ottenuto il risarcimento;

9) definizione dei criteri per l'agevolazione della prova del nesso di causalità tra evento e danno;

10) previsione di forme di assicurazione obbligatoria ovvero di prestazione di garanzie finanziarie equivalenti come condizione per ottenere o mantenere un'autorizzazione all'esercizio di attività potenzialmente pericolose o dannose per l'ambiente;

11) previsione di un fondo collettivo di indennizzo per danni non imputabili a soggetti individuati o, in concreto, non risarciti; il fondo

è alimentato dallo Stato e dai settori interessati; al fondo affluiranno, con vincolo di destinazione, i risarcimenti derivanti dalle azioni per danno ambientale;

g) procedere ad una «codificazione di reati ambientali» secondo lo schema di fattispecie autonome e generali, a salvaguardia delle componenti ambientali e dell'ambiente unitariamente considerato, ponendo mano ad una revisione integrale dei reati attualmente previsti da leggi speciali e strutturati secondo modelli e pene di specie diverse, disancorati da una logica unitaria; i principi sono così individuati:

1) la scelta della sanzione penale va considerata come *ultima ratio* rispetto alle sanzioni amministrative e alla responsabilità civile per danno ambientale, in ottemperanza ai parametri costituzionali di proporzionalità e di adeguatezza della stessa misura rispetto ai fatti di aggressione o di pericolo di aggressione dei beni ambientali costituzionalmente protetti;

2) nella definizione della struttura dei reati ambientali è necessario che la norma incriminatrice individui, di volta in volta, la o le componenti ambientali da proteggere in ossequio al principio costituzionale di tassatività della fattispecie penale, distinguendo, pertanto, il bene o i beni protetti da quelli relativi alla salute pubblica o all'incolumità pubblica, già presidiati dalle vigenti norme del codice di procedura penale o di leggi speciali;

3) il pericolo o il danno sono commisurati ad effetti rilevanti e persistenti su almeno una delle componenti ambientali che si intendono salvaguardare, salva la valutazione della maggiore gravità del reato se l'evento, di pericolo o di danno, coinvolge una pluralità di componenti o interi ecosistemi;

4) sotto il profilo soggettivo, nella struttura delle fattispecie criminose sono privilegiate quelle fondate sulla colpa, sul presupposto che i principi di prevenzione o di precauzione impongono, a chi gestisce un'attività rischiosa per l'ambiente, l'assunzione delle appropriate cautele tecniche e quindi l'adempimento dell'obbligo di professionalità adeguata;

5) allorché la condotta sia stata posta in essere in violazione di leggi, regolamenti, criteri di diligenza o di prudenza, commisurati alla gravità del rischio, l'atto autorizzativo dell'attività che determina l'evento di pericolo o di danno all'ambiente è considerato irrilevante al fine di escludere l'elemento soggettivo della colpa;

6) nella determinazione della pena per la fattispecie di reati di pericolo per le singole componenti ambientali, sono privilegiate le ipotesi contravvenzionali punite con pena pecuniaria, alternativa a quella detentiva, allo scopo di consentire al giudice la determinazione della misura sanzionatoria in termini adeguati alla gravità del fatto e delle sue conseguenze, utilizzando il già consolidato meccanismo dell'articolo 162-bis del codice di procedura penale;

7) allorquando dalla condotta illecita deriva un evento di danno all'ambiente è prevista la fattispecie delittuosa, anche nelle ipotesi di colpa;

8) nell'attività di revisione delle disposizioni incriminatrici, previste dalle vigenti leggi penali speciali, sono considerate preliminarmente le fattispecie criminose relative all'esercizio delle attività che presentano un rischio aggravato per l'ambiente con la specifica previsione che, nell'esercizio di queste ultime, possono essere definite ipotesi tassative di reati consistenti:

a) nella violazione di obblighi di informazione nei confronti della pubblica autorità o del pubblico;

b) nell'inosservanza di obblighi formali diretti ad impedire eventi di disastro-ambientale (reati con pericolo presunto);

9) previsione di sanzioni penali per violazioni che ledono od espongono a pericolo ambientale secondo i seguenti criteri:

a) previsione come delitti puniti con la reclusione da uno a tre anni o con la multa da euro 2.500 a euro 25.000, per i fatti che ledono in modo persistente e rilevante una o più componenti ambientali;

b) previsione come delitti puniti con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa da euro 5.000 a euro 25.000, per i fatti che ledono in modo persistente e rilevante l'equilibrio di interi ecosistemi;

c) previsione che i delitti di cui alle lettere a) e b) siano puniti, anche se commessi per colpa, e che, in tal caso, le pene applicabili siano, nell'ipotesi di cui alla lettera a), la reclusione da sei mesi a due anni o la multa da euro 500 a euro 15.000; nell'ipotesi di cui alla lettera b), la reclusione da uno a tre anni o la multa da euro 1.500 a euro 25.000;

d) previsione di una attenuante ove i fatti siano di speciale tenuità, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e c); di una aggravante se siano di particolare gravità;

e) previsione come delitti puniti con la reclusione da uno a tre anni o con la multa da euro 5.000 a euro 25.000, per i fatti che espongono a concreto pericolo l'equilibrio di interi ecosistemi;

f) previsione come delitti punibili con la reclusione da uno a due anni o con la multa da euro 5.000 a euro 25.000, per i fatti commessi in violazione di obblighi imposti per evitare l'esposizione a pericolo dell'equilibrio di interi ecosistemi, a coloro che esercitano attività con speciale impatto ambientale;

g) previsione che i fatti previsti alle lettere e) ed f), siano puniti, anche se commessi per colpa e che le pene applicabili siano, nell'ipotesi di cui alla lettera e), la reclusione da quattro mesi a un anno o la multa da euro 2.500 a euro 15.000; nell'ipotesi di cui alla lettera f), con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da euro 2.500 a euro 15.000;

h) previsione di un'aggravante dei fatti di cui alle lettere e) ed f) che siano di particolare gravità;

i) previsione come contravvenzioni punite con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 2.500 a euro 15.000 per i fatti che espongono a concreto pericolo uno o più componenti ambientali;

l) prevedere, nel caso in cui ricorra l'attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 6 del codice penale, che la pena possa essere ridotta sino alla metà;

m) completare il recepimento delle direttive 85/337/CE e 96/11/CE in materia di VIA e recepire la direttiva 2001/42/CE in materia di valutazione ambientale strategica (VAS); semplificare, anche mediante l'emaneazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA, anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell'intervento da valutare da concludersi con valutazione specifica sul progetto definitivo; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione; garantire il completamento delle procedure in tempi certi fermi restando i termini per la presentazione di istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione, da parte di enti pubblici o singoli cittadini, ai sensi dell'articolo 6, della legge n. 349, dell'8 luglio 1986; introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS; prevedere l'estensione della procedura di autorizzazione ambientale integrata ai nuovi impianti lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CE e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988, individuando nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione unica ed identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di autorizzazione ambientale integrata nel caso di impianti sottoposti ad entrambe, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpore in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, ma sottoposti a più di una autorizzazione ambientale settoriale;

n) estendere l'uso di strumenti economici, finanziari e fiscali che incentivino e sostengano la disponibilità degli operatori economici ad attuare comportamenti e ad utilizzare tecnologie e processi produttivi che garantiscano una migliore tutela dell'ambiente; gli strumenti economici, finanziari e fiscali devono essere, ove possibile, coordinati con le misure adottate dall'Unione europea; l'utilizzazione degli strumenti economici deve avere come obiettivo un rapporto equilibrato e virtuoso tra la tutela dell'ambiente e la competitività delle imprese; nel caso di nuove imposte con finalità ambientali, il gettito deve essere preferibilmente destinato ad attività di ripristino ambientale o di incentivazione delle migliori tecnologie disponibili e deve, comunque, essere rispettato il principio della neutralità fiscale, per cui il carico fiscale complessivo non può essere aggravato; nell'adozione di strumenti economici particolare attenzione va indirizzata a soluzioni concertate e ad accordi volontari tra amministrazioni e

imprese, nonché ad incentivare l'adesione delle imprese ai sistemi di certificazione ambientale, con particolare riferimento al Regolamento europeo EMAS; agevolare fiscalmente l'emissione di titoli finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie da utilizzare per la tutela ambientale; gli effetti economici e ambientali derivanti dall'utilizzazione degli strumenti economici devono essere adeguatamente controllati.

3.5

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «essere informati» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «conformarsi agli obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti principi e criteri specifici:

a) nelle attività di gestione dei rifiuti deve essere garantita una elevata protezione dell'ambiente e della salute umana nonché l'efficienza nei controlli al fine di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento, la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilità condivisa di tutti i soggetti coinvolti dalla produzione alla distribuzione, all'utilizzo e al consumo di beni da cui originano i rifiuti; deve essere favorita, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, nonché deve essere perseguita la riduzione dello smaltimento finale e, in particolar modo, l'uso della discarica, potenziando le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero di materia ed energia dai rifiuti e/o l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile alternativo; lo smaltimento deve essere effettuato in impianti che garantiscano un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute umana; deve essere realizzata l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali e dei rifiuti speciali a livello nazionale; deve essere promosso, nelle operazioni di recupero e smaltimento, l'uso delle migliori tecnologie disponibili e la specializzazione tecnologica degli impianti; al fine di favorire la prevenzione della produzione ed il recupero dei rifiuti possono essere impiegati strumenti economici e fiscali, ovvero stipulati specifici accordi e contratti di programma tra le autorità competenti e i soggetti economici interessati prevedendo agevolazioni amministrative, fiscali ed economiche; assicurare l'unitarietà della gestione dei rifiuti urbani all'interno degli ambiti territoriali ottimali da attuarsi anche a mezzo di più soggetti operativi per sub-ambiti o per specializzazioni di servizio; garantire l'applicazione omogenea sul territorio nazionale della tassa sullo smaltimento e della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante la revisione dell'istituto per quanto riguarda la riscossione di quest'ultima;

b) accelerare le procedure per le bonifiche ed il riuso dei siti contaminati; allo scopo lo Stato deve destinare le necessarie risorse finanzia-

rie incentivando altresì il ricorso a risorse finanziarie private; particolare attenzione va destinata agli interventi per la messa in sicurezza e la bonifica dei siti contaminati da amianto; deve essere istituito un fondo nazionale di sicurezza, finanziato mediante un'imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chimici, petroliferi e potenzialmente inquinanti e, comunque, delle imprese che producono rifiuti tossici, commisurata alla quantità e pericolosità dei prodotti e all'adozione, da parte delle imprese medesime, delle migliori tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale, da utilizzare per la bonifica dei siti contaminati da aziende non più operanti o da soggetti ignoti;

c) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato semplificando i procedimenti anche mediante l'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalità ed agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalla direttiva 2000/60/CE; promuovere il risparmio idrico, favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso ed il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare ed attuare interventi diretti a garantire la tutela ed il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei previa ricognizione degli stessi al fine di renderli rispondenti alle finalità e agli obiettivi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152; accelerare la piena attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale nel rispetto dei principi di regolazione e vigilanza definiti a livello statale e regionale come previsto dalla legge n. 36 del 1994 e della direttiva 2000/60/CE, semplificando i procedimenti e precisando i poteri sostitutivi; prevedere, nella costruzione e sostituzione di nuovi impianti di trasporto e di distribuzione dell'acqua, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che esterni; favorire il ricorso alla finanza di progetto per la costruzione di nuovi impianti;

d) mantenere l'impianto normativo delineato dalla legge n. 183 del 1989 nel rispetto dei seguenti criteri: mantenere l'unitarietà fisica dei bacini idrografici prevedendo, nel contempo, il conferimento di maggiori compiti e funzioni alle regioni e agli enti locali; superare la distinzione dei livelli delle autorità di bacino prevedendo un modello organizzativo-istituzionale unico di autorità che assicuri, tra l'altro, uniformità di criteri e di metodologie di intervento sull'intero territorio nazionale; garantire un'adeguata autonomia finanziaria alle Autorità di bacino; ricondurre il procedimento di formazione del piano di bacino all'interno delle autorità di bacino consolidando le capacità prescrittive di queste e potenziando la fase di partecipazione degli enti locali, delle regioni e dei diretti interessati alla formazione del piano medesimo; prevedere modalità uniformi per l'analisi del rischio idrogeologico; potenziare i meccanismi volti ad assicurare un'adeguata conoscenza geologica del territorio; inserire tra i compiti dell'autorità di bacino il rilascio delle concessioni di derivazione delle ac-

que pubbliche, tenendo in particolare conto quanto previsto dall'articolo 2, comma 15, e dall'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; rafforzare gli strumenti di informazione alla cittadinanza dando particolare rilevanza al ruolo svolto dal volontariato; confermare i principi e le finalità della legge n. 183 del 1989, adeguando la normativa anche secondo le proposte contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo approvata nel corso della XIII legislatura; rimuovere gli ostacoli che rallentano il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolte dagli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell'attività di pianificazione, programmazione ed attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa; semplificare il procedimento di adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'iter procedimentale; garantire l'attuazione del Piano nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione e delle attività previste dalle deliberazioni del CIPE del 21 dicembre 1999 e del 3 maggio 2001;

e) confermare i principi e le finalità della legge n. 394 del 1991; estendere la percentuale di territorio e di ambienti marini sottoposti a tutela, conservazione e valorizzazione ambientale ai sensi della medesima legge n. 394 del 1991 e della legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante l'inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio; articolare le misure di salvaguardia in relazione alle linee fondamentali della Carta della natura, classificando le aree protette sulla base dei principi e delle finalità stabiliti dalla legge n. 394 del 1991 e valorizzare le specificità delle diverse situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette; favorire l'uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali; favorire la conclusione di accordi di programma con le organizzazioni del terzo settore, dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale delle aree e allo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità istitutive dei parchi; prevedere che, nelle aree protette nazionali e regionali i vincoli disposti dalla pianificazione paesistica decadano con l'approvazione del piano del parco. Restano comunque validi i vincoli previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f) per quanto riguarda la disciplina delle ipotesi di danno ambientale, si dovranno rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

1) conferma del principio generale della risarcibilità del danno ambientale, inteso come stabile e significativo deterioramento di una o più componenti ambientali o di interi ecosistemi;

2) adozione di un regime generale di responsabilità basata sulla colpa;

3) individuazione specifica delle attività alle quali si applichi un regime speciale fondato sulla responsabilità oggettiva per rischio aggravato, secondo la convenzione di Lugano sulla responsabilità per attività pericolose, sottoscritta dall'Italia in data 21 giugno 1993;

4) previsione del carattere prioritario del ripristino della situazione anteriore all'illecito, salvo il risarcimento per il mancato godimento fino a data del ripristino; qualora il ripristino della situazione anteriore non sia tecnicamente od economicamente conveniente, il risarcimento, su motivata richiesta dei soggetti di cui al numero 5), sarà commisurato al costo degli interventi necessari ai fini della riduzione delle conseguenze dell'evento, nonché ai costi del ripristino e del mancato godimento fino alla data di ripristino; qualora il ripristino non sia tecnicamente possibile, il risarcimento potrà essere commisurato alla prestazione di risorse naturali equivalenti a quelle danneggiate;

5) attribuzione dell'azione per danno ambientale allo Stato ed agli enti territoriali e, limitatamente all'azione di ripristino, alle associazioni ambientaliste che rispondano a requisiti di stabile ed adeguata rappresentanza degli interessi collettivi e diffusi coinvolti;

6) previsione dell'azione interdittiva dell'attività illecita in caso di danno continuativo o di minaccia di grave danno;

7) previsione del principio di solidarietà nel caso di concorso nell'evento di danno di una pluralità di soggetti, salvi i casi di prova liberatoria da parte del concorrente in ordine al contributo alla causazione ed alla misura parziale del danno singolarmente prodotto;

8) attribuzione dell'ammontare del risarcimento al fondo di cui al numero 11) e, comunque, previsione di un vincolo di destinazione per la realizzazione delle opere di risanamento relative all'evento dannoso per il quale è stato ottenuto il risarcimento;

9) definizione dei criteri per l'agevolazione della prova del nesso di causalità tra evento e danno;

10) previsione di forme di assicurazione obbligatoria ovvero di prestazione di garanzie finanziarie equivalenti come condizione per ottenere o mantenere un'autorizzazione all'esercizio di attività potenzialmente pericolose o dannose per l'ambiente;

11) previsione di un fondo collettivo di indennizzo per danni non imputabili a soggetti individuati o, in concreto, non risarciti; il fondo è alimentato dallo Stato e dai settori interessati; al fondo affluiranno, con vincolo di destinazione, i risarcimenti derivanti dalle azioni per danno ambientale;

g) procedere ad una "codificazione di reati ambientali" secondo lo schema di fattispecie autonome e generali, a salvaguardia delle componenti ambientali e dell'ambiente unitariamente considerato, ponendo mano ad una revisione integrale dei reati attualmente previsti da leggi speciali e strutturati secondo modelli e pene di specie diverse, disancorati da una logica unitaria; i principi sono così individuati:

1) la scelta della sanzione penale va considerata come *ultima ratio* rispetto alle sanzioni amministrative e alla responsabilità civile per danno ambientale, in ottemperanza ai parametri costituzionali di proporzionalità e di adeguatezza della stessa misura rispetto ai fatti di aggressione o di pericolo di aggressione dei beni ambientali costituzionalmente protetti;

2) nella definizione della struttura dei reati ambientali è necessario che la norma incriminatrice individui, di volta in volta, la o le componenti ambientali da proteggere in ossequio al principio costituzionale di tassatività della fattispecie penale, distinguendo, pertanto, il bene o i beni protetti da quelli relativi alla salute pubblica o all'incolumità pubblica, già presidiati dalle vigenti norme del codice di procedura penale o di leggi speciali;

3) il pericolo o il danno sono commisurati ad effetti rilevanti e persistenti su almeno una delle componenti ambientali che si intendono salvaguardare, salva la valutazione della maggiore gravità del reato se l'evento, di pericolo o di danno, coinvolge una pluralità di componenti o interi ecosistemi;

4) sotto il profilo soggettivo, nella struttura delle fattispecie criminose sono privilegiate quelle fondate sulla colpa, sul presupposto che i principi di prevenzione o di precauzione impongono, a chi gestisce un'attività rischiosa per l'ambiente, l'assunzione delle appropriate cautele tecniche e quindi l'adempimento dell'obbligo di professionalità adeguata;

5) allorché la condotta sia stata posta in essere in violazione di leggi, regolamenti, criteri di diligenza o di prudenza, commisurati alla gravità del rischio, l'atto autorizzativo dell'attività che determina l'evento di pericolo o di danno all'ambiente è considerato irrilevante al fine di escludere l'elemento soggettivo della colpa;

6) nella determinazione della pena per la fattispecie di reati di pericolo per le singole componenti ambientali, sono privilegiate le ipotesi contravvenzionali punite con pena pecuniaria, alternativa a quella detentiva, allo scopo di consentire al giudice la determinazione della misura sanzionatoria in termini adeguati alla gravità del fatto e delle sue conseguenze, utilizzando il già consolidato meccanismo dell'articolo 162-bis del codice di procedura penale;

7) allorché dalla condotta illecita deriva un evento di danno all'ambiente è prevista la fattispecie delittuosa, anche nelle ipotesi di colpa;

8) nell'attività di revisione delle disposizioni incriminatrici, previste dalle vigenti leggi penali speciali, sono considerate preliminarmente

le fattispecie criminose relative all'esercizio delle attività che presentano un rischio aggravato per l'ambiente con la specifica previsione che, nell'esercizio di queste ultime, possono essere definite ipotesi tassative di reati consistenti:

a) nella violazione di obblighi di informazione nei confronti della pubblica autorità o del pubblico;

b) nell'inosservanza di obblighi formali diretti ad impedire eventi di disastro ambientale (reati con pericolo presunto);

9) previsione di sanzioni penali per violazioni che ledono od espongono a pericolo ambientale secondo i seguenti criteri:

a) previsione come delitti puniti con la reclusione da uno a tre anni o con la multa da euro 2.500 a euro 25.000, per i fatti che ledono in modo persistente e rilevante una o più componenti ambientali;

b) previsione come delitti puniti con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa da euro 5.000 a euro 25.000, per i fatti che ledono in modo persistente e rilevante l'equilibrio di interi ecosistemi;

c) previsione che i delitti di cui alle lettere *a)* e *b)* siano puniti, anche se commessi per colpa, e che, in tal caso, le pene applicabili siano, nell'ipotesi di cui alla lettera *a)*, la reclusione da sei mesi a due anni o la multa da euro 500 a euro 15.000; nell'ipotesi di cui alla lettera *b)*, la reclusione da uno a tre anni o la multa da euro 1.500 a euro 25.000;

d) previsione di una attenuante ove i fatti siano di speciale tenuità, nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *c)*; di una aggravante se siano di particolare gravità;

e) previsione come delitti puniti con la reclusione da uno a tre anni o con la multa da euro 5.000 a euro 25.000, per i fatti che espongono a concreto pericolo l'equilibrio di interi ecosistemi;

f) previsione come delitti punibili con la reclusione da uno a due anni o con la multa da euro 5.000 a euro 25.000, per i fatti commessi in violazione di obblighi imposti per evitare l'esposizione a pericolo dell'equilibrio di interi ecosistemi, a coloro che esercitano attività con speciale impatto ambientale;

g) previsione che i fatti previsti alle lettere *e)* ed *f)*, siano puniti, anche se commessi per colpa e che le pene applicabili siano, nell'ipotesi di cui alla lettera *e)*, la reclusione da quattro mesi a un anno o la multa da euro 2.500 a euro 15.000; nell'ipotesi di cui alla lettera *f)*, con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da euro 2.500 a euro 15.000;

h) previsione di un'aggravante dei fatti di cui alle lettere *e)* ed *f)* che siano di particolare gravità;

i) previsione come contravvenzioni punite con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 2.500 a euro 15.000 per i fatti che espongono a concreto pericolo uno o più componenti ambientali;

l) prevedere, nel caso in cui ricorra l'attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 6 del codice penale, che la pena possa essere ridotta sino alla metà;

m) completare il recepimento delle direttive 85/337/CE e 96/11/CE in materia di VIA e recepire la direttiva 2001/42/CE in materia di valutazione ambientale strategica (VAS); semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA; anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell'intervento da valutare da concludersi con valutazione specifica sul progetto definitivo; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione; garantire il completamento delle procedure in tempi certi fermi restando i termini per la presentazione di istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione, da parte di enti pubblici o singoli cittadini, ai sensi dell'articolo 6, della legge 349, dell'8 luglio 1986; introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS; prevedere l'estensione della procedura di autorizzazione ambientale integrata ai nuovi impianti lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CE e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988, individuando nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione unica ed identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di autorizzazione ambientale integrata nel caso di impianti sottoposti ad entrambe, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpore in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, ma sottoposti a più di una autorizzazione ambientale settoriale;

n) estendere l'uso di strumenti economici, finanziari e fiscali che incentivino e sostengano la disponibilità degli operatori economici ad attuare comportamenti e ad utilizzare tecnologie e processi produttivi che garantiscano una migliore tutela dell'ambiente; gli strumenti economici, finanziari e fiscali devono essere, ove possibile, coordinati con le misure adottate dall'Unione europea; l'utilizzazione degli strumenti economici deve avere come obiettivo un rapporto equilibrato e virtuoso tra la tutela dell'ambiente e la competitività delle imprese; nel caso di nuove imposte con finalità ambientali, il gettito deve essere preferibilmente destinato ad attività di ripristino ambientale o di incentivazione delle migliori tecnologie disponibili e deve, comunque, essere rispettato il principio della neutralità fiscale, per cui il carico fiscale complessivo non può essere aggravato; nell'adozione di strumenti economici particolare attenzione va indirizzata a soluzioni concertate e ad accordi volontari tra amministrazioni e imprese, nonché ad incentivare l'adesione delle imprese ai sistemi di certificazione ambientale, con particolare riferimento al Regolamento europeo EMAS; agevolare fiscalmente l'emissione di titoli finalizzati alla rac-

colta di risorse finanziarie da utilizzare per la tutela ambientale; gli effetti economici e ambientali derivanti dall'utilizzazione degli strumenti economici devono essere adeguatamente controllati».

3.6

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «da essere informati» fino a: «sulla base dei» con le seguenti: «confrontarsi ai».

3.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «essere informati» fino a: «utilizzando» con le seguenti: «utilizzare, ove possibile, anche».

3.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, all'alinea dopo le parole: «economicità e razionalità» aggiungere le seguenti: «nonché di obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, che deve essere fondata sui principi di precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio – chi inquina paga –».

3.9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e, se necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi».

3.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) garantire che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi; garantire che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori, senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente; garantire che la gestione dei rifiuti sia conforme ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario; favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

1) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;

2) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di *ecoaudit*, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;

3) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;

4) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;

5) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;

6) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti; garantire l'esclusione dei rifiuti dal novero delle fonti di energia rinnovabile; garantire la gestione ed il controllo pubblico sul ciclo dei rifiuti ed il mantenimento della privativa comunale; scoraggiare il ricorso all'incenerimento; favorire il controllo sul ciclo attraverso i registri e la certificazione previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

3.12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) promuovere il controllo sul ciclo dei rifiuti, favorire la riduzione della produzione di rifiuti, scoraggiare l'incenerimento ed il ricorso alle discariche nonchè migliorare la diffusione dei sistemi di raccolta differenziata».

3.13

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «assicurare una efficace azione» con le seguenti: «confermare i principi e gli obiettivi fondamentali del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, assicurando una efficace azione».

3.14

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «assicurare una efficace» aggiungere le seguenti: «applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, una incisiva azione».

3.15

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ottimizzazione quantitativa» con le seguenti: «riduzione quantitativa e ottimizzazione».

3.16

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «pericolosità;» aggiungere le seguenti: «introdurre, nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati, la responsabilità del produttore dei medesimi rifiuti».

3.17

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «semplificare» fino a: «ciclo di vita e di».

3.18

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «semplificare» fino a: «anche al fine di renderne» con le seguenti: «rendere».

3.19

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «renderne più efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento» con le seguenti: «rendere più efficaci i controlli sulle attività di gestione e contrastare l'e-

lusione e la violazione degli obblighi che devono essere rispettati nell'esercizio delle stesse».

3.20

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «obblighi di smaltimento;» aggiungere le seguenti: «recepire e dare attuazione alla direttiva 31/99/CEE».

3.21

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «obblighi di smaltimento;» aggiungere le seguenti: «garantire il rispetto e la piena attuazione al concetto di "rifiuto" di cui alla normativa comunitaria vigente».

3.22

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «nonché il recupero di energia, ed anche innovando» fino a: «riguardo agli scarti delle produzioni agricole».

3.23

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «recupero di energia, ed anche».

3.24

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere le parole da: «ed anche innovando» fino a: «delle produzioni agricole».

3.25

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «innovando le norme» con le seguenti: «rafforzando le disposizioni di tutela ambientale».

3.26

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «con particolare riguardo agli scarti delle produzioni agricole».

3.27

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «attività di riciclaggio;» aggiungere le seguenti: «garantire il rispetto e la piena attuazione alla definizione di "rifiuto" prevista dalla normativa comunitaria vigente».

3.28

MONTINO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la piena operatività delle attività di riciclaggio» aggiungere le seguenti: «dei rifiuti».

3.29

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «prevedere a tal fine la transizione dal regime di obbligatorietà al regime di volontarietà per l'adesione a tutti i consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.»

3.30

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «prevedere a tal fine la transizione» *fino a:* «5 febbraio 1997, n. 22.»

3.31

GIOVANELLI, DETTORI, TURRONI, VALLONE, GASBARRI, IOVENE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «prevedere a tal fine la transizione dal regime di obbligatorietà al regime di volontarietà per l'adesione a tutti i consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.»

3.32

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole da: «prevedere a tal fine la transizione» *fino a:* «n. 22» *con le seguenti parole:* «garantire a tal fine che i consorzi obbligatori costituiti per legge non ostacolino in alcun modo la libertà di iniziativa economica e la concorrenza sul mercato, svolgendo una funzione sussidiaria rispetto all'attività dei privati, fatti salvi gli obblighi di conseguire gli obiettivi di recupero e riciclaggio prefissati.»

3.33

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «prevedere» fino a: «1997, n. 22» con le seguenti: «rafforzare l'efficacia e l'efficienza ambientale del regime di obbligatorietà per l'adesione ai consorzi di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

3.301

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «riciclaggio», sostituire le parole: «; prevedere a tal fine la» con le seguenti: «anche attraverso l'eventuale».

3.34

PONZO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a tutti i consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» con le seguenti: «ai consorzi previsti dal Titolo III del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo criteri analoghi a quelli indicati nell'articolo 38, comma 3, di detto decreto».

3.35

BERGAMO, MONCADA LO GIUDICE

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a tutti i consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» con le seguenti: «ai consorzi previsti dal Titolo III del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo criteri analoghi a quelli indicati nell'articolo 38, comma 3, di detto decreto».

3.36

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a tutti i consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» con le seguenti: «al consorzio costituito ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

3.37

MARANO, SCOTTI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a tutti i consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» con le seguenti: «al consorzio costituito ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

3.38

MONTINO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani», fino a: «anche mediante aggiustamenti correttivi dell'istituto».

3.39

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «mediante la definizione di ambiti territoriali», fino a: «evidenza pubblica».

3.40

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo competente».

3.41

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «all'interno dei quali», fino a: «evidenza pubblica» con le seguenti: «e affidare la gestione tramite procedure di evidenza pubblica secondo le modalità previste dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

3.42

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «all'interno dei quali» fino a: «affidata tramite», con le seguenti: «e affidare la gestione attraverso».

3.43

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica».

3.44

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «prevedere l'attribuzione» fino a: «commissari ad acta».

3.45

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «prevedere l'attribuzione al presidente della giunta regionale» sino a: «tramite la nomina di commissari ad acta».

3.46

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «prevedere l'attribuzione al presidente della giunta regionale» fino a: «tramite la nomina di commissari ad acta».

3.47

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «prevedere possibili deroghe» fino a: «strategici previsti».

3.48

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «prevedere possibili deroghe, rispetto al modello di definizione degli ambiti ottimali» sino a: «per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti».

3.49

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «prevedere possibili deroghe» fino a: «obiettivi strategici previsti».

3.50

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «prevedere possibili deroghe» con le seguenti: «escludere deroghe».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «laddove», fino a: «strategici».

3.51

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «assicurare tempi certi» fino a: «servizi di gestione dei rifiuti urbani».

3.52

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «assicurare tempi certi» fino a: «servizi di gestione dei rifiuti urbani».

3.53

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «assicurare una maggiore certezza» fino a: «dell'istituto».

3.54

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani anche mediante agjustamenti correttivi dell'istituto» con le seguenti: «assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani prevedendo

aggiustamenti correttivi dell'istituto tali da garantire la proporzionalità tra ammontare della tariffa e quantità e qualità dei rifiuti prodotti».

3.55

MARANO, SCOTTI

Al comma 1, lettera a) sostituire la frase: «assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani anche mediante aggiustamenti correttivi dell'istituto» con la seguente: «assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani prevedendo aggiustamenti correttivi dell'istituto tali da garantire la proporzionalità tra ammontare della tariffa e quantità e qualità dei rifiuti prodotti».

3.56

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «anche mediante aggiustamenti correttivi dell'istituto».

3.57

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «anche mediante aggiustamenti correttivi dell'istituto» con le seguenti: «prevedendo aggiustamenti correttivi dell'istituto tali da garantire la proporzionalità tra ammontare della tariffa e quantità e qualità dei rifiuti prodotti».

3.58

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «con particolare riferimento» fino a: «legno e dei prodotti da esso derivati».

3.59

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «con particolare riferimento al potenziamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati».

3.60

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati» aggiungere le seguenti: «nonché del vetro».

3.61

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati» aggiungere le seguenti: «nonché dell'alluminio».

3.62

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati» aggiungere le seguenti: «nonché della plastica».

3.63

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati» aggiungere le seguenti: «nonché degli oli esausti».

3.64

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati» aggiungere le seguenti: «nonché delle batterie».

3.65

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati» aggiungere le seguenti: «nonché dei beni durevoli».

3.66

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati» aggiungere le seguenti: «nonché della carta».

3.67

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «incentivare il ricorso» fino a: «siti contaminati».

3.68

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «incentivare il ricorso» fino a: «siti contaminati».

3.69

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «finanziarie private» con: «finanziarie pubbliche».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «anche a fini produttivi».

3.70

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «anche a fini produttivi».

3.71

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «anche a fini produttivi».

3.72

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «definire le norme tecniche da adottare» fino a: «nelle aree urbane».

3.73

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «promuovere gli interventi di messa in sicurezza» fino a: «siti dismessi».

3.74

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PERTERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «recupero dei rifiuti nelle aree urbane;», sostituire la parola: «promuovere» con la seguente: «realizzare».

3.75

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, lettera a), sedicesimo periodo, dopo le parole: «ovvero siti dismessi» aggiungere in fine le seguenti parole: «fermi restando gli obiettivi finali di risanamento che devono essere conseguiti con gli interventi di bonifica».

3.76

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «conseguiti con la bonifica» inserire le seguenti: «e che non devono essere meno restrittivi di quelli stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria».

3.77

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «in alternativa all'approccio tabellare».

3.78

DETTORI, GIOVANELLI, TURRONI, VALLONE, IOVENE, GASBARRI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «in alternativa all'approccio tabellare».

3.80

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «in alternativa all'approccio tabellare».

3.81

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «istituire un fondo nazionale, finanziato attraverso la tassazione delle imprese, da utilizzare per la bonifica dei siti inquinati per i quali non sia possibile l'individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento ovvero non ci sia la possibilità di rivalsa del danno ambientale».

3.82

CHINCARINI, MONTI

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedere che gli impianti di depurazione che trattano anche rifiuti speciali siano considerati impianti di 1^a categoria di trattamento rifiuti».

3.83

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso dei siti contaminati promuovendo gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati da amianto».

3.84

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; conseguire il miglioramento dello stato delle acque

ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi; perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate; l'individuare obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici; garantire la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni; garantire il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore; garantire l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36; garantire l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili; garantire l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche».

3.85

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) premettere le seguenti parole: «dare piena attuazione alla normativa relativa alla tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee disciplinata dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 definendo in particolare i compiti e le funzioni delle regioni e degli enti locali».

3.86

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) premettere le seguenti parole: «prevedere la predisposizione dei piani di tutela delle acque in attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;».

3.87

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da: «dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato» fino a: «legge 5 gennaio 1994, n. 36».

3.88

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato» fino a: «legge 5 gennaio 1994, n. 36» con le seguenti: «dare piena attuazione alla direttiva 2000/60/CE» .

3.89

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «ciclo idrico integrato» sopprimere le seguenti: «semplificando i procedimenti».

3.90

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti» aggiungere le seguenti: «con l'esclusione delle verifiche sul livello di efficienza e di affidabilità dei servizi da assicurare all'utenza».

3.91

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti» aggiungere le seguenti: «esclusi quelli relativi alla manutenzione degli impianti».

3.92

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti» aggiungere le seguenti: «eccetto quelli relativi alla definizione del piano economico finanziario nonchè alle garanzie finanziarie e assicurative».

3.93

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti» aggiungere le seguenti: «salvo quelli necessari per valutare il grado di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione stessa».

3.94

DETTORI, GIOVANELLI, TURRONI, VALLONE, IOVENE, GASBARRI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti» aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quelli relativi ai controlli».

3.95

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti» aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quelli relativi ai controlli».

3.96

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti» aggiungere le seguenti: «eccettuati quelli previsti per la stipulazione delle convenzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142».

3.97

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti» aggiungere le seguenti: «tolti quelli relativi ai servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici».

3.98

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti» aggiungere le seguenti: «escludendo quelli relativi alla distribuzione di acqua ad usi civili».

3.99

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti» aggiungere le seguenti: «fuorché le procedure di assegnazione della gestione del servizio idrico».

3.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per quelli connessi ai servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue».

3.101

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti» sopprimere le seguenti: «anche mediante l'emanaazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

3.102

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 17,» sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «comma 1».

3.103

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «legge 5 gennaio 1994, n. 36» aggiungere le seguenti: «e dalla direttiva 2000/60/CE».

3.104

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della direttiva 2000/60/CE».

3.105

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «5 gennaio 1994, n. 36» aggiungere le seguenti: «promuovere la realizzazione dell'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi nell'ambito del servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36 del 1994».

3.106

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «n. 36 del 1994» aggiungere le seguenti: «promuovere interventi diretti alla utilizzazione sostenibile dell'acqua per proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli ecosistemi terrestri e le zone umide che dipendono direttamente da essi;».

3.107

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «n. 36 del 1994» aggiungere le seguenti: «prevedere i necessari interventi per garantire la protezione delle acque dall'inquinamento;».

3.108

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «n. 36 del 1994» aggiungere le seguenti: «incentivare un uso delle risorse idriche finalizzato al rinnovo delle risorse idriche che non pregiudichi il patrimonio idrico e l'agricoltura;».

3.109

MONTINO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36» aggiungere le seguenti: «e prevedendo la possibilità delle nomine di commissari ad acta per le situazioni di palese inadempienza».

3.110

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «5 gennaio 1994, n. 36» sostituire la parola: «promuovere» con la parola: «realizzare».

3.111

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «5 gennaio 1994, n. 36; promuovere» sostituire le parole: «il risparmio idrico» con le seguenti: «l'uso razionale dell'acqua, il contenimento dei consumi di acqua nella produzione e nell'utilizzo dei manufatti, la riduzione dei consumi specifici di acqua per uso civile, nei processi produttivi ed in agricoltura».

3.112

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «promuovere il risparmio idrico» aggiungere le seguenti: «nonché il miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo delle risorse idriche».

3.113

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «per l'uso ed il riutilizzo» con le seguenti: «la conservazione, l'uso, il riutilizzo».

3.114

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ed il riutilizzo» con le seguenti: «il riutilizzo ed il riciclo».

3.115

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e il riutilizzo» con le seguenti: «il riutilizzo e la distribuzione».

3.116

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «riutilizzo della risorsa» aggiungere le seguenti: «in particolare quelle finalizzate a migliorare la potabilizzazione dell'acqua».

3.117

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «attuare interventi» con le seguenti: «attuare gli interventi previsti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152».

3.118

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «garantire la tutela e» con le seguenti: «prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare».

3.119

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ed il risanamento» con le seguenti: «il risanamento ed il miglioramento della qualità».

3.120

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «previa ricognizione degli stessi».

3.121

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «previa ricognizione degli stessi» con le seguenti: «nonché a salvaguardare gli equilibri degli ecosistemi interessati».

3.122

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ricognizione degli stessi» aggiungere le seguenti: «coerentemente con le finalità del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152».

3.123

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, lettera b), terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di renderli rispondenti alle finalità e agli obiettivi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152».

3.124

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «previa ricognizione degli stessi» aggiungere le seguenti: «realizzare la graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque;».

3.125

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «accelerare la piena attuazione della gestione» a: «precisando i poteri sostitutivi».

3.126

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «n. 36 del 1994» sopprimere le parole: «semplificando i procedimenti e».

3.127

CHINCARINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «precisando i poteri sostitutivi» aggiungere le seguenti: «, anche favorendo la creazione di due ambiti territoriali ottimali interregionali che possano comprendere il bacino del lago Maggiore e quello del lago di Garda, anche in presenza di legislazioni regionali differenti;».

3.128

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «prevedere, senza nuovi e maggiori oneri» fino alla fine della lettera.

3.129

DETTORI, VALLONE

Sostituire l'ultimo periodo della lettera b) con il seguente: «prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità per la definizione di meccanismi premiali in favore dei comuni che abbiano già nel territorio di loro competenza o siano disponibili a promuovere o prevedere l'installazione sul proprio territorio di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili».

3.130

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere poteri sostitutivi, attraverso un commissario ad acta nominato dal Presidente della regione, del soggetto pubblico di coordinamento dell'ambito territoriale ottimale che non organizza le gare per la gestione del servizio idrico integrato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal presente comma, nonché la riduzione del periodo transitorio mediante la riformulazione delle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevedendo l'incremento di un solo anno; garantire che entro centottanta giorni dalla sua costituzione la società di capitali, di cui al comma 5 dell'articolo

35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, provveda ad organizzare l'espletamento della gara, con procedura ad evidenza pubblica, dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato. Decorso tale termine, vi provvede un commissario *ad acta* nominato dal Presidente della regione».

3.131

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere interventi diretti a realizzare su tutto il territorio nazionale gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici in attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;».

3.132

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pianificare, programmare ed attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi, al fine di renderli rispondenti alle finalità e agli obiettivi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152».

3.133

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e alla direttiva 2000/60/CE».

3.134

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedere che le Autorità di bacino definiscano il modello matematico a cui attenersi nel calcolo del deflusso minimo per ogni singola derivazione ad uso diverso da quello potabile in modo che i criteri matematici di calcolo delle portate minime di deflusso siano il più possibile rispondenti agli aspetti idraulici e biologici dei corsi d'acqua e dell'ambiente naturale in cui insistono».

3.135

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «favorire il ricorso alle finanze di progetto per le costruzioni di nuovi impianti».

3.136

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi, garantendo che la pubblica amministrazione svolga ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, di loro esecuzione, in conformità alle disposizioni di cui alla legge n. 183 del 1989 e successive modificazioni ed integrazioni; assicurare la messa in sicurezza dal rischio sismico ed idrogeologico, promuovendo anche la lotta ad ogni forma di abusivismo ed escludendo il ricorso a forme di sanatoria o condono».

3.137

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), premettere le parole: «mantenere l'impianto normativo delineato dalla legge n. 183 del 1989».

3.138

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera c), premettere le parole: «mantenere l'impianto normativo delineato dalla legge n. 183 del 1989 nel rispetto dei seguenti criteri: mantenere l'unitarietà fisica dei bacini idrografici prevedendo, al contempo, il conferimento di maggiori compiti e funzioni alle regioni e agli enti locali; superare la distinzione dei livelli delle Autorità di bacino prevedendo un modello organizzativo-istituzionale unico di autorità che tra l'altro assicuri uniformità di criteri e di metodologie di intervento sull'intero territorio nazionale; garantire una adeguata autonomia finanziaria delle Autorità di bacino; ricondurre il procedimento di formazione del Piano di bacino all'interno dell'Autorità di bacino, consolidando le capacità prescrittive di queste e potenziando la fase di partecipazione degli enti locali, delle regioni e dei diretti interessati alla formazione del piano medesimo; prevedere modalità uniformi per l'analisi del rischio idrogeologico; potenziare i meccanismi volti ad assicurare una adeguata conoscenza geologica del territorio; inserire tra i compiti dell'Autorità di bacino il rilascio delle concessioni di derivazione delle acque pubbliche, tenendo, in particolare, conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 15, e dall'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; rafforzare gli strumenti di informazione alla cittadinanza, dando particolare rilevanza al ruolo svolto dal volontariato».

3.139

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera c), premettere le parole: «mantenere l'impianto normativo delineato dalla legge n. 183 del 1989 nel rispetto dei seguenti criteri: mantenere l'unitarietà fisica dei bacini idrografici prevedendo, al contempo, il conferimento di maggiori compiti e funzioni alle regioni e agli enti locali; superare la distinzione dei livelli dei bacini prevedendo un modello unico di bacino idrografico; garantire una adeguata autonomia finanziaria delle Autorità di bacino; ricondurre il procedimento di formazione del Piano di bacino all'interno dell'Autorità di bacino potenziando

la fase di partecipazione degli enti locali, delle regioni e dei diretti interessati alla formazione del piano medesimo; prevedere modalità uniformi per l'analisi del rischio idrogeologico; potenziare i meccanismi volti ad assicurare una adeguata conoscenza geologica del territorio; inserire tra i compiti dell'Autorità di bacino il rilascio delle concessioni di derivazione delle acque pubbliche; rafforzare gli strumenti di informazione alla cittadinanza, dando particolare rilevanza al ruolo svolto dal volontariato».

3.140

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera c), premettere le parole: «confermare i principi e le finalità della legge n. 183 del 1989, adeguando la normativa anche secondo le proposte contenute nel documento conclusivo della indagine conoscitiva sulla difesa del suolo approvato congiuntamente dalla 13^a Commissione del Senato e dall'VIII Commissione della Camera dei deputati nel corso della XIII legislatura».

3.141

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), premettere le parole: «favorire la pianificazione del territorio diretta alla promozione di una elevata qualità dell'ambiente urbano, produttivo e naturale in funzione dell'esigenza di subordinare al criterio dello sviluppo sostenibile le attività pubbliche e private sul territorio».

3.142

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, sopprimere il primo periodo della lettera c).

3.143

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «rimuovere i vincoli» fino a: «con i piani urbanistici».

3.144

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «rimuovere i vincoli non necessari» fino a: «i piani urbanistici».

3.145

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «rimuovere i vincoli non necessari» fino a: «i piani urbanistici» con le seguenti: «definire nuovi indirizzi legislativi ed amministrativi per rendere più coordinata ed incisiva l'azione degli enti locali e delle regioni nella programmazione degli usi del territorio, nella difesa del territorio, nella difesa della incolumità dei cittadini e nella tutela dell'ambiente con particolare riferimento ai rischi derivanti dallo stato di dissesto idrogeologico;».

3.146

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «rimuovere i vincoli non necessari» fino a: «i piani urbanistici» con le seguenti: «riordinare la normativa in materia di difesa del suolo in particolare relativamente al ruolo ed all'adeguatezza dei servizi tecnici nazionali rispetto alle funzioni a loro assegnati ed alla realizzazione e attuazione degli strumenti di pianificazione, quali gli schemi previsionali e programmatici ed i piani di bacino di competenza delle autorità nazionali, interregionali e regionali».

3.147

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «rimuovere i vincoli non necessari» fino a: «i piani urbanistici» con le seguenti: «pianificare, programmare e attuare interventi di messa in sicurezza delle situazioni a rischio;».

3.148

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «rimuovere i vincoli non necessari» fino a: «i piani urbanistici» con le seguenti: «prevedere interventi urgenti al fine della realizzazione e attuazione degli strumenti di pianificazione, quali gli schemi previsionali e programmatici ed i piani di bacino di competenza delle autorità nazionali, interregionali e regionali».

3.149

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «rimuovere i vincoli non necessari che ostacolino il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela ed al risanamento del suolo e del sottosuolo».

3.150

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «rimuovere i vincoli non necessari che ostacolino» con la seguente: «realizzare».

3.151

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «i vincoli non necessari che ostacolano» con le seguenti: «gli ostacoli che rallentano».

3.152

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «i vincoli non necessari» con le seguenti: «i problemi di carattere organizzativo procedurale e finanziario».

3.153

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «con i piani urbanistici» aggiungere le seguenti: «prevedere interventi urgenti finalizzati alla adozione e alla realizzazione dei piani di bacino».

3.154

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «i piani urbanistici» aggiungere le seguenti: «prevedere la verifica dell'impatto sul territorio nazionale delle grandi opere pubbliche, con particolare riferimento all'incidenza delle stesse sullo stato di degrado geologico e idrogeologico;».

3.155

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «coordinandoli con i» con le seguenti: «subordinandone i;».

3.156

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «composizione mista statale e regionale» *aggiungere le seguenti:* «prevedere il monitoraggio del territorio e dello stato di pianificazione territoriale ed urbanistica con la costituzione di un osservatorio nazionale, d'intesa con le regioni e gli enti locali al fine della tutela e della riduzione dei danni per il territorio e per l'ambiente».

3.157

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «composizione mista statale e regionale» *aggiungere le seguenti:* «stabilire che i nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi siano consentiti solo qualora esistano o siano realizzate le infrastrutture che consentano una piena tutela delle risorse essenziali del territorio».

3.158

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «composizione mista statale e regionale» *aggiungere le seguenti:* «favorire misure di salvaguardia del territorio in grado di inibire determinate trasformazioni del territorio e degli immobili».

3.159

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «adeguare la disciplina» *con le seguenti:* «potenziare ed incentivare».

3.160

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «situazioni a rischio» aggiungere le seguenti: «definire criteri e modalità per favorire la manutenzione del territorio, la manutenzione urbana ed il recupero edilizio».

3.161

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «situazioni a rischio» aggiungere le seguenti: «garantire l'unitarietà del processo di pianificazione mediante l'integrazione nella pianificazione territoriale urbanistica della pianificazione paesistica e ambientale».

3.162

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «situazioni a rischio» aggiungere le seguenti: «individuare il requisito indispensabile di qualificazione dei piani urbanistici nella massima credibilità ovvero nella loro coerenza con i fabbisogni, con la compatibilità con l'ambiente e con l'habitat».

3.163

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «situazioni a rischio» aggiungere le seguenti: «assicurare che gli atti di pianificazione abbiano finalità di protezione delle bellezze naturali e di tutela delle zone di particolare interesse ambientale e naturalistico».

3.164

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «linee direttrici del piano di bacino» aggiungere le seguenti: «prevedere che per i nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi siano garantite le opere idrauliche e di consolidamento del suolo che rendano l'insediamento non soggetto a rischi di esondazione o di frana;».

3.165

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «linee direttrici del piano di bacino» aggiungere le seguenti: «incentivare la tutela delle risorse territoriali, ambientali ai fini economici e occupazionali».

3.166

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «nel rispetto delle linee direttrici del piano di bacino» aggiungere le seguenti: «o per la ricostituzione dei manti boschivi, anche ai fini della realizzazione di una filiera nazionale del legno».

3.167

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e il riuso» con le seguenti: «con il riutilizzo e il riciclo».

3.168

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «semplificare il procedimento di adozione» fino alla fine della lettera.

3.169

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «semplificare il procedimento di adozione» con la seguente: «ottimizzare».

3.170

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «strumenti di pianificazione» aggiungere le seguenti: «senza perdita di efficacia dall'azione di controllo e».

3.171

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «confermare i principi e le finalità del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;».

3.172

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: «garantire l'attuazione del Piano nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione e delle attività previste dalle deliberazioni del CIPE del 21 dicembre 1999 e del 3 maggio 2001;».

3.173

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: «valorizzare il ruolo delle autorità di bacino come organi fondamentali per la prevenzione e la tutela del rischio idrogeologico».

3.174

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: «accelerare il completamento della Carta geologica e rafforzare il Servizio geologico».

3.175

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: «prevedere interventi diretti all'uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate alla difesa del suolo».

3.176

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese; tutelare il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale; prevedere uno speciale regime di tutela e gestione per i territori nei quali siano presenti tali valori, specie se vulnerabili, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità; favorire la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici, favorire l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività

agro-silvo-pastorali e tradizionali; garantire la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; assicurare la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici; garantire, nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, che lo Stato, le regioni e gli enti locali attuino forme di cooperazione e di intesa; garantire il divieto di attività venatoria nelle aree protette».

3.177

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) premettere le seguenti parole: «vietare l'esercizio venatorio nelle aree protette».

3.178

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) premettere le seguenti parole: «estendere la percentuale di territorio e di ambienti marini sottoposti a tutela, conservazione e valorizzazione ambientali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e della legge 31 dicembre 1982, n. 979».

3.179

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) premettere le seguenti parole: «prevedere che con l'approvazione del piano del parco nelle aree protette nazionali e regionali rimangono comunque validi i vincoli previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

3.180

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Alla lettera d), premettere le parole: «confermare i princìpi e le finalità della legge n. 394 del 1991;»

3.181

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) premettere le parole: «confermare i princìpi e le finalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

3.182

DETTORI, VALLONE

Sostituire il primo periodo della lettera d) del comma 1, con il seguente: «estendere la percentuale di territorio e di ambienti marini sottoposti a tutela, conservazione e valorizzazioni ambientali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successivi provvedimenti e della legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio».

3.183

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) dopo la parola: «estendere» inserire le seguenti: «in maniera significativa».

3.184

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «nel rispetto» sostituire le parole: «dell'autonomia degli enti locali» con le seguenti: «del principio di sussidiarietà».

3.185

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «volontà delle popolazioni» sopprimere le seguenti: «residenti e».

3.186

CHINCARINI, MONTI, PEDRAZZINI

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «popolazioni residenti e direttamente interessate» inserire le seguenti: «, consultate mediante referendum secondo le modalità attuative previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

3.187

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «direttamente interessate,» sostituire le parole: «la percentuale» con le parole: «la superficie».

3.188

CHINCARINI

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «ulteriori aree terrestri,» sostituire le parole: «e marine» con le parole: «marine e lacuali».

3.189

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «di particolare pregio» inserire le parole: «con l'assegnazione di congrue risorse finanziarie».

3.190

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «di particolare pregio» inserire le seguenti: «individuate sulla base di criteri scientifici e di una programmazione finalizzata alla realizzazione del Sistema nazionale delle aree protette e della rete ecologica nazionale, in attuazione delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie in materia».

3.191

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «di particolare pregio» inserire le seguenti: «anche tenendo conto delle segnalazioni provenienti dalla comunità scientifica e dalle associazioni protezioniste».

3.192

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «di particolare pregio» inserire il periodo: «individuare e proteggere, con specifiche misure di salvaguardia, aree di collegamento fra aree protette istituite al fine di consentire la migrazione spontanea delle varietà di flora e fauna sottoposte a tutela».

3.193

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «articolare, con adeguata motivazione, e differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali».

3.194

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «articolare, con adeguata motivazione, e differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali»;».

3.195

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali» con le seguenti: «le misure di salvaguardia in relazione alle linee fondamentali della Carta della natura, classificando le aree protette sulla base dei principi e delle finalità stabiliti dalla legge n. 394 del 1991 e valorizzare le specificità delle diverse situazioni territoriali».

3.196

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «con adeguata motivazione, e» sostituire la parola: «differenziare» con la seguente: «rafforzare».

3.197

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «le misure di salvaguardia» sostituire le parole: «in relazione alle» con le seguenti: «valutando le».

3.198

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «situazioni territoriali» inserire le seguenti: «nel rispetto delle esigenze di tutela di habitat naturali e

semi-naturali e di specie animali selvatiche individuate dalle convenzioni internazionali e dalle direttive dell'Unione europea».

3.199

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «specifiche situazioni territoriali» inserire le seguenti: «tenuto conto delle aree già sottoposte a vincoli di tutela».

3.200

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «specifiche situazioni territoriali» inserire le seguenti: «tenuto conto delle prioritarie esigenze di tutela».

3.201

CHINCARINI, MONTI, PEDRAZZINI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «alle specifiche situazioni territoriali;» inserire le seguenti: «prevedere che il diritto di prelazione esercitato dagli Enti parco sia subordinato al consenso degli eredi della proprietà o dei diritti reali sui terreni situati all'interno delle aree protette;».

3.202

CHINCARINI, MONTI, PEDRAZZINI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «alle specifiche situazioni territoriali;» inserire le seguenti: «prevedere che i confini delle aree protette siano tenuti esterni ai centri abitati;».

3.203

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «favorire lo sviluppo» fino a «protette;» con le seguenti: «favorire il raggiungimento dell'autonomia amministrativa e la più efficiente operatività dei soggetti gestori;».

3.204

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «specifiche situazioni territoriali;» sostituire la parola: «favorire» con la seguente: «incentivare».

3.205

DETTORI, GIOVANELLI, TURRONI, VALLONE, IOVENE, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «favorire lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette;».

3.206

DETTORI, VALLONE

Sostituire il terzo periodo della lettera d) del comma 1, con il seguente: «favorire il raggiungimento dell'autonomia amministrativa e la più efficiente operatività dei soggetti gestori».

3.207

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «le diverse situazioni» sopprimere le seguenti: «geografiche, territoriali e».

3.208

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «le diverse situazioni geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette» inserire le parole: «ed assicurandone la coerenza con le finalità istitutive».

3.209

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «le diverse situazioni geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette» inserire le parole: «e nel rispetto delle finalità istitutive».

3.210

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «le diverse situazioni geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette» sostituire la parola: «favorire» con la parola: «promuovere».

3.211

DETTORI, VALLONE

Sopprimere il quarto periodo della lettera d) del comma 1.

3.212

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «risorse assegnate alle aree protette» inserire le parole: «dall'Unione europea.».

3.213

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dalle regioni e dagli enti locali» inserire il periodo: «semplificare le procedure di trasferimento dei fondi e di spesa delle risorse da parte degli enti gestori».

3.214

DETTORI, VALLONE

Sostituire il quinto periodo della lettera d) del comma 1, con il seguente: «favorire la conclusione di un accordo di programma con le organizzazioni del terzo settore dell'industria, artigianato, agricoltura e commercio, finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale delle aree e allo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità istitutive dei parchi, così come vengono definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successivi provvedimenti».

3.215

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dalle regioni e dagli enti locali» sostituire la parola: «favorire» con la parola: «promuovere».

3.216

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «favorire» sostituire le parole: «la conclusione» con le parole: «la definizione».

3.217

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «più rappresentative dei settori» fino a: «naturale delle aree» con le seguenti: «del terzo settore, dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio, finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale delle aree e allo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità istitutive, come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394»

3.218

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «con le organizzazioni» sopprimere la parola: «più».

3.219

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «rappresentative dei settori» sopprimere le parole: «dell'industria».

3.220

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «organizzazioni più rappresentative dei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio», aggiungere le parole seguenti: «prevedendo la partecipazione delle categorie economiche nella Comunità del parco di cui all'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

3.221

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, lettera d) dopo le parole «organizzazioni più rappresentative dei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio» aggiungere: «prevedendo la partecipazione delle categorie economiche nella Comunità del parco di cui all'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

3.222

MARANO, SCOTTI

All'articolo 3 comma 1 lettera d), dopo le parole «organizzazioni più rappresentative dei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio» aggiungere: «prevedendo la partecipazione delle categorie economiche nella Comunità del parco di cui all'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

3.223

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole «del commercio» inserire le parole «e del terzo settore».

3.224

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «del commercio» aggiungere le seguenti: «e del terzo settore».

3.225

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e alla conservazione» sopprimere le parole: «e valorizzazione».

3.226

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «patrimonio naturale» inserire le parole: «e storico-artistico».

3.227

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «patrimonio naturale delle aree» inserire il seguente periodo: «favorire la collaborazione diretta alla gestione dei servizi rivolti all'utenza delle associazioni civiche e protezioniste».

3.228

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «prevedere che nei territori» fino alla fine della lettera.

3.229

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «prevedere che, nei territori» fino alla fine della lettera.

3.230

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, sostituire il penultimo periodo della lettera d), con il seguente: «prevedere che i vincoli disposti dalla pianificazione paesistica decadono con l'approvazione del piano del Parco nelle aree protette nazionali e regionali esclusivamente per il territorio comunale compreso nel pe-

rimetro dell'area del parco. Rimangono comunque validi i vincoli previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

3.231

MONTINO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole da: «prevedere che, nei territori» fino a: «di leggi regionali».

3.232

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole «delle misure di salvaguardia» sopprimere le parole «ovvero delle misure di salvaguardia disposte in attuazione di leggi regionali».

3.233

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da «nei territori residuali» fino alla fine della lettera.

3.234

GIOVANELLI, DETTORI, TURRONI, VALLONE, IOVENE, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «nei territori residuali dei comuni» fino alla fine della lettera.

3.235

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da «nei territori residuali» fino alla fine della lettera con le seguenti «restano comunque validi i vincoli previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

3.236

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «nei territori residuali» fino alla fine della lettera con le seguenti: «restano comunque validi i vincoli previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

3.237

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole «compresi nei parchi nazionali» sopprimere le parole «e nei parchi naturali regionali».

3.238

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole «una nuova individuazione» sopprimere le parole «delle aree e».

3.239

CHINCARINI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «incentivare nelle zone portuali la dismissione di aree demaniali inutilizzate per favorirne il recupero e la tutela;».

3.240

CHINCARINI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sostenere e valorizzare un adeguato programma di salvaguardia dei laghi e dei fiumi;».

3.241

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedere la regolamentazione del mappaggio biologico degli ecosistemi acquatici delle acque dolci superficiali con la definizione dell'indice biotico esteso (IBE)».

3.242

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantire il pieno rispetto delle competenze regionali nella nomina degli enti gestori».

3.243

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) per quanto riguarda la disciplina delle ipotesi di danno ambientale, si devono rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

1) conferma del principio generale della risarcibilità del danno ambientale, inteso come stabile e significativo deterioramento di una o più componenti ambientali o di interi ecosistemi;

2) adozione di un regime generale di responsabilità basato sulla colpa;

3) individuazione specifica delle attività alle quali si applichi un regime speciale fondato sulla responsabilità oggettiva per rischio aggravato, secondo la Convenzione di Lugano sulla responsabilità per attività pericolose, sottoscritta dall'Italia in data 21 giugno 1993;

4) previsione del carattere prioritario del ripristino della situazione anteriore all'illecito, salvo il risarcimento per il mancato godimento fino alla data del ripristino; qualora il ripristino della situazione anteriore non sia tecnicamente od economicamente conveniente, il risarcimento, su motivata richiesta dei soggetti di cui al numero 5, è commisurato al costo degli interventi necessari ai fini della riduzione delle conseguenze dell'evento nonché ai costi del ripristino e del mancato godimento fino alla data del ripristino; qualora il ripristino non sia tecnicamente possibile, il risarcimento può essere commisurato alla prestazione di risorse naturali equivalenti a quelle danneggiate;

5) attribuzione dell'azione per danno ambientale allo Stato ed agli enti territoriali e, limitatamente all'azione di ripristino, alle associazioni ambientaliste che rispondano ai requisiti di stabile ed adeguata rappresentanza degli interessi collettivi e diffusi coinvolti;

6) previsione dell'azione interdittiva dell'attività illecita in caso di danno continuativo o di minaccia di grave danno;

7) previsione del principio di solidarietà nel caso di concorso nell'evento di danno di una pluralità di soggetti, salvi i casi di prova liberatoria da parte del concorrente in ordine al contributo alla causazione ed alla misura parziale del danno singolarmente prodotto;

8) attribuzione dell'ammontare del risarcimento al fondo di cui al numero 11 e, comunque, previsione di un vincolo di destinazione per la realizzazione delle opere di risanamento relative all'evento dannoso per il quale è stato ottenuto il risarcimento;

9) definizione dei criteri per l'agevolazione della prova del nesso di causalità tra evento e danno;

10) previsione di forme di assicurazione obbligatoria ovvero di prestazione di garanzie finanziarie equivalenti come condizione per ottenere o mantenere un'autorizzazione all'esercizio di attività potenzialmente pericolose o dannose per l'ambiente;

11) previsione di un fondo collettivo di indennizzo per danni non imputabili a soggetti individuati o, in concreto, non risarciti; il fondo è alimentato dallo Stato e dai settori interessati; al fondo affluiranno, con vincolo di destinazione, i risarcimenti derivanti dalle azioni per danno ambientale».

3.244

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) conferma del principio generale della risarcibilità del danno ambientale, inteso come stabile e significativo deterioramento di una o più componenti ambientali o di interi ecosistemi; adozione di un regime

generale di responsabilità basato sulla colpa; individuazione specifica delle attività alle quali si applichi un regime speciale fondato sulla responsabilità oggettiva per rischio aggravato, secondo la Convenzione di Lugano sulla responsabilità per attività pericolose, sottoscritta dall'Italia in data 21 giugno 1993; previsione del carattere essenziale del ripristino della situazione anteriore all'illecito, salvo il risarcimento per il mancato godimento fino alla data del ripristino; attribuzione dell'azione per danno ambientale allo Stato ed agli enti territoriali e, limitatamente all'azione di ripristino, alle associazioni ambientaliste che rispondano ai requisiti di stabile ed adeguata rappresentanza degli interessi collettivi e diffusi coinvolti; previsione dell'azione interdittiva dell'attività illecita in caso di danno continuativo o di minaccia di grave danno; previsione del principio di solidarietà nel caso di concorso nell'evento di danno di una pluralità di soggetti, salvi i casi di prova liberatoria da parte del concorrente in ordine al contributo alla causazione ed alla misura parziale del danno singolarmente prodotto; previsione di un vincolo di destinazione per la realizzazione delle opere di risanamento relative all'evento dannoso per il quale è stato ottenuto il risarcimento; definizione dei criteri per l'agevolazione della prova del nesso di causalità tra evento e danno; previsione di forme di assicurazione obbligatoria ovvero di prestazione di garanzie finanziarie equivalenti come condizione per ottenere o mantenere un'autorizzazione all'esercizio di attività potenzialmente pericolose o dannose per l'ambiente; previsione di un fondo collettivo di indennizzo per danni non imputabili a soggetti individuati o, in concreto, non risarciti; il fondo è alimentato dallo Stato e dai settori interessati, cui far affluire, con vincolo di destinazione, i risarcimenti derivanti dalle azioni per danno ambientale».

3.245

CHINCARINI, MONTI, PEDRAZZINI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «sul territorio nazionale» con le seguenti: «nel territorio comunale ove si è verificato il danno».

3.246

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «; assicurare altresì sistemi di omogeneità, efficacia ed unicità dei controlli».

3.247

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) il riordino del regime sanzionatorio amministrativo deve attenersi ai seguenti principi:

1) la responsabilità ha carattere personale per quanto attiene al nesso di casualità, ma le sanzioni ripristinatorie del danno all'ambiente devono incombere sull'autore a titolo di responsabilità oggettiva, a prescindere dall'elemento psicologico;

2) gli obblighi nascenti da sanzioni ripristinatorie sono trasmissibili agli aventi causa, atteso il principio della responsabilità oggettiva e della patrimonialità della prestazione;

3) è prevista la solidarietà tra i coautori della condotta sanzionata;

4) la gravità delle sanzioni è valutata in relazione al protrarsi della condotta illecita;

5) sono previsti adeguati strumenti cautelari in capo all'amministrazione;

6) è prevista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo senza limiti alle prove ammesse nel giudizio».

3.248

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) adottare una disciplina della valutazione d'impatto ambientale finalizzata a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente nel suo complesso, proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita umana, mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, salvaguardare la molteplicità delle specie, promuovere l'uso delle risorse rinnovabili, garantire l'uso plurimo delle risorse, tutelare il paesaggio ed il patrimonio culturale, architettonico ed archeologico; prevedere che non esistano procedure speciali semplificate per categorie di opere o progetti; garantire la piena informazione e partecipazione dei cittadini; prevedere il ricorso all'opzione zero; garantire che siano sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale le modifiche significative o gli ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che avrebbero un impatto ambientale significativo; garantire che, parallelamente alla procedura di VIA ordinaria, sia attuata la valutazione ambientale strategica per i piani ed i progetti rilevanti anche già autorizzati; garantire che il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sia obbligatorio e vincolante, sia svolto sia sul progetto definitivo che sul preli-

minare, abbia una durata ragionevole ai fini di un approfondito studio e sia svolto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto delle competenze regionali; assicurare che la VIA debba intervenire prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dei progetti e che in nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale; garantire che il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale preceda la conclusione della conferenza di servizi convocata ai fini dell'assunzione della determinazione di conclusione del procedimento ; prevedere, ai fini della VIA, l'esclusione dei promotori dalla conferenza dei servizi; garantire la piena attuazione della normativa comunitaria vigente prevedendo a tal fine anche l'abrogazione delle disposizioni derogatorie e speciali di cui alla legge n. 443 del 2001».

3.249

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), premettere le seguenti parole:

«anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto definitivo dell'intervento da valutare, che comunque dovrà essere corredato da tutta la documentazione prevista all'articolo 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377; prendere in considerazione tutte le alternative progettuali sino all'opzione zero, prevedendo il concerto dell'amministrazione dei beni culturali e ambientali alla definizione del giudizio di compatibilità ambientale, anche nel caso delle procedure di VIA regionali».

3.250

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera f), premettere le parole: «recepire e dare attuazione alle direttive 85/337/CEE e 97/11/CE in materia di VIA».

3.251

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera f), premettere le parole: «recepire e dare attuazione alla direttiva 2001/42/CE in materia di valutazione ambientale strategica.

3.252

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), premettere le parole: «garantire il pieno recepimento delle direttive 85/337/CEE e 97/11/CE in materia di VIA e della direttiva 2001/42/CE in materia di valutazione ambientale strategica».

3.253

DETTORI, VALLONE

Al primo periodo della lettera f) del comma 1, sopprimere le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

3.254

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Alla lettera f) sopprimere le parole da: «fatto salvo» *fino alle seguenti:* «n. 443,».

3.255

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Alla lettera f) sostituire le parole da: «fatto salvo» *fino a:* «n. 443,» *con le seguenti:* «dare completa attuazione alle direttive 85/337/CEE, 97/11/CE e 2001/42/CE;».

3.256

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Alla lettera f) sostituire le parole da: «fatto salvo» fino a: «n. 443,» con le seguenti: «accorpate le distinte procedure di VIA vigenti in un'unica procedura di VIA basata sul progetto definitivo».

3.257

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale».

3.258

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Alla lettera f) dopo le parole: «dal punto di vista ambientale, economico e sociale» aggiungere le seguenti: «anche in relazione a tutte le alternative di progetto».

3.259

DETTORI, VALLONE

Al primo periodo della lettera f) del comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, prendendo in considerazione tutte le alternative progettuali sino all'opzione zero, prevedendo il concerto dell'amministrazione dei beni culturali e ambientali alla definizione del giudizio di compatibilità ambientale, anche nel caso delle procedure di VIA regionali».

3.260

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Alla lettera f) sopprimere le parole da: «anticipare le procedure» a: «dell'intervento da valutare».

3.261

DETTORI, VALLONE

Sostituire il secondo periodo della lettera f) del comma 1, con il seguente: «anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto definitivo dell'intervento da valutare, che comunque dovrà essere corredato da tutta la documentazione prevista dall'articolo 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377».

3.262

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Alla lettera f) sostituire le parole da: «anticipare le procedure» a: «dell'intervento da valutare» con le seguenti: «applicare la procedura di VIA al progetto definitivo dell'intervento da valutare».

3.263

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Alla lettera f) dopo le parole: «dell'intervento da valutare;» aggiungere le seguenti: «garantire ai cittadini e alle associazioni, nel rispetto della normativa comunitaria, la consultazione di tutta la documentazione inerente allo studio di impatto ambientale, sia presso le regioni territorialmente interessate, sia presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali».

3.264

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «dell'intervento da valutare» aggiungere le seguenti: «valutando anche l'opzione zero».

3.265

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «dell'intervento da valutare» aggiungere le seguenti: «valutando anche l'opzione zero».

3.266

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: « in sede di valutazione» aggiungere le seguenti: «garantire il mantenimento delle disposizioni della direttiva 85/337/CEE e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988, individuando nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'autorità competente;».

3.267

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Alla lettera f) dopo le parole: «in sede di valutazione;» aggiungere le seguenti: «ricondurre al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio l'intero processo decisionale relativo alla procedura di VIA».

3.268

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire: «tempi certi» con: «tempi ragionevoli per l'espressione di una valutazione ambientale corretta».

3.269

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: « in tempi certi» *aggiungere le seguenti:* «fatti salvi i termini per la presentazione di istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a VIA da parte di enti pubblici o singoli cittadini, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

3.270

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «in tempi certi» *aggiungere le seguenti:* «fermi rimanendo i termini per la presentazione di istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a VIA da parte di enti pubblici o singoli cittadini, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

3.271

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, al quarto periodo della lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i termini per la presentazione di istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a VIA da parte di enti pubblici o singoli cittadini, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 346».

3.272

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Alla lettera f), dopo le parole: «e quella di VAS» sostituire la parola «promuovere» con le seguenti «introdurre la procedura per».

3.273

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «regionali e sovracomunali» aggiungere le seguenti: «prevedere l'estensione della procedura di autorizzazione ambientale integrata ai nuovi impianti lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/377/CEE e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988, individuando nel Ministero dell'ambiente e della tutela l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione unica».

3.274

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «sovracomunali» aggiungere le seguenti: «previsione dell'obbligo di allegare la documentazione prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377».

3.275

TURRONI, DETTORI, GIOVANELLI, IOVENE, VALLONE, GASBARRI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «sovracomunali» aggiungere le seguenti: «previsione dell'obbligo di allegare la documentazione prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377».

3.276

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Alla lettera f), dopo le parole: «regionali e sovracomunali;» aggiungere le seguenti: «prevedere nella procedura di VIA l'opzione zero e i meccanismi per definirla».

3.277

DETTORI, VALLONE

Al quinto periodo della lettera f) del comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di renderli rispondenti alle finalità ed agli obiettivi della direttiva 2001/42/CE».

3.278

DETTORI, VALLONE

Sostituire il sesto periodo della lettera f), del comma 1, con il seguente: «prevedere l'estensione della procedura di autorizzazione ambientale integrata ai nuovi impianti, lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/377/CEE e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, individuando nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione».

3.279

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantire il completamento delle procedure di valutazione in tempi certi non superiori a dodici mesi, fatti salvi i termini per la presentazione di istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a VIA da parte di enti pubblici o singoli cittadini, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 349 dell'8 luglio 1986; rendere i piani e programmi statali, regionali e sovracomunali conformi alla normativa comunitaria in materia di valutazione ambientale strategica».

3.280

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedere l'estensione della procedura di autorizzazione ambientale integrata ai nuovi impianti, lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/377/CEE e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, individuando nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione unica».

3.281

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) determinare, d'intesa con le regioni, gli enti locali, le parti sociali e i soggetti interessati, una normativa più efficace per il risarcimento dei danni provocati all'ambiente da eventuali incidenti legati alla attività di estrazione del petrolio garantendo certezza delle responsabilità civili e penali e prevedendo meccanismi sanzionatori di natura economica per chi si renda responsabile di incidenti oltre a meccanismi premiali per le imprese che effettuano investimenti per il miglioramento del territorio nei comprensori interessati dall'attività di sfruttamento della risorsa petrolifera».

3.282

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) provvedere, d'intesa con le regioni, gli enti locali e gli enti parco, regionali o nazionali, nonché con le parti sociali, alla determinazione di una normativa organica per la tutela, il monitoraggio e la prevenzione dei rischi derivanti dalla attività di estrazione del petrolio con meccanismi premiali per chi investe in sicurezza ambientale e riqualificazione delle aree interessate dall'attività industriale legata allo sfruttamento della risorsa petrolifera».

3.283

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), premettere le seguenti parole: «riordinare la normativa di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante anche una revisione in senso maggiormente restrittivo e cautelativo dei limiti delle emissioni degli inquinanti degli inceneritori dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali non pericolosi, dei rifiuti sanitari, tenendo conto delle norme comunitarie e dei nuovi limiti di emissione di cui alla direttiva 2001/81/CEE;».

3.284

DETTORI, VALLONE

Sostituire l'alea della lettera g) del comma 1, fino alle parole «prevedendo:», con il seguente: «riordinare la normativa in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante anche una revisione dei limiti delle emissioni degli inquinanti degli inceneritori dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali non pericolosi, dei rifiuti sanitari, tenendo conto delle norme comunitarie e dei nuovi limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici contenuti in particolare nella direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001 e degli accordi internazionali sottoscritti in materia, prevedendo:».

3.285

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g) nell'alea sostituire le parole «una revisione della disciplina per le emissioni dei gas» con le seguenti: «che comprenda anche l'aumento dei limiti degli».

3.286

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), alinea dopo la parola: «revisione» aggiungere le seguenti: «in senso maggiormente restrittivo e cautelativo per la salute pubblica e la tutela ambientale».

3.287

CHINCARINI, MONTI, PEDRAZZINI

Al comma 1 lettera g), dopo le parole: «emissioni dei gas inquinanti» sono inserite le seguenti: «degli impianti industriali e».

3.288

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

Al comma 1, lettera g), numero 2), tra la parola «alternative» e le parole «mediante la disciplina», aggiungere la seguente: «anche».

3.289

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, lettera g), numero 2), tra la parola «alternative» e le parole «mediante la disciplina» aggiungere la seguente: «anche».

3.290

MARANO, SCOTTI

Al comma 1, lettera g), numero 2), tra la parola «alternative» e le parole «mediante la disciplina» aggiungere la seguente: «anche».

3.291

MONTINO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 1, lettera g), numero 2), dopo le parole: «del mercato elettrico nazionale» aggiungere le seguenti: «nonché l'istituzione di un fondo di rotazione per incentivare la ricerca e la sperimentazione applicata per l'uso dell'idrogeno».

3.292

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

Al comma 1, lettera g), numero 3), sostituire le parole: «una disciplina in materia di controllo» con le seguenti: «prevedere una legislazione premiale in materia di riduzione».

3.293

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, lettera g), numero 4), sostituire le parole: «l'uso di veicoli, combustibili e carburanti» con le seguenti: «l'uso di impianti tecnologici e veicoli, combustibili, carburanti e comburenti».

3.294

MARANO, SCOTTI

Al comma 1, lettera g), numero 4), sostituire le parole: «l'uso di veicoli combustibili e carburanti» con le seguenti: «l'uso di impianti tecnologici di combustione e veicoli, combustibili, carburanti e comburenti».

3.295

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

Al comma 1, lettera g), numero 4), sostituire le parole: «veicoli, combustibili e carburanti» con le seguenti: «impianti tecnologici e veicoli, combustibili, carburanti e comburenti».

3.296

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 5).

3.297

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, lettera g), numero 6), sostituire la parola «alternativi» con la seguente: «integrativi».

3.298

MONTINO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 7), aggiungere, in fine, il seguente: «7-bis) l'istituzione e la definizione di un sistema di incentivi gestiti dalle regioni al fine di sviluppare impianti di energia rinnovabile.».

3.299

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 7), aggiungere, in fine, il numero: «7-bis) una disciplina di incentivi a favore dei veicoli a trazione elettrica.».

3.300

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) estendere l'uso di strumenti economici, finanziari e fiscali che incentivino e sostengano la disponibilità degli operatori economici ad attuare comportamenti e ad utilizzare tecnologie e processi produttivi che garantiscano una migliore tutela dell'ambiente; gli strumenti economici finanziari e fiscali devono essere, ove possibile, coordinati con le misure adottate dalla Unione europea; l'utilizzazione degli strumenti economici deve avere come obiettivo un rapporto equilibrato e virtuoso tra tutela del-

l'ambiente e competitività delle imprese; nel caso di nuove imposte con finalità ambientali, il gettito deve essere preferibilmente destinato ad attività di ripristino ambientale o di incentivazione delle migliori tecnologie disponibili e deve comunque essere rispettato il principio della neutralità fiscale, per cui il carico fiscale complessivo non può essere aggravato, nell'adozione di strumenti economici particolare attenzione va indirizzata a soluzioni concertate e ad accordi volontari tra amministrazioni e imprese, nonché ad incentivare l'adesione delle imprese ai sistemi di certificazione ambientale, con particolare riferimento al regolamento europeo EMAS; agevolare fiscalmente l'emissione di titoli finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie da utilizzare per la tutela ambientale; gli effetti economici e ambientali derivanti dall'utilizzazione degli strumenti economici devono essere adeguatamente controllati».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2003

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa:

Esame del documento conclusivo

(Esame e rinvio)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, illustra lo schema di documento conclusivo (*vedi allegato*) precisando che si tratta di una prima proposta che dovrà essere ulteriormente modificata e integrata secondo le osservazioni che i componenti della Commissione vorranno formulare.

Intervengono il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U) a più riprese, i deputati Lino DUILIO (MARGH-U), Emerenzio BARBIERI (UDC), Valter ZANETTA (FI) e il presidente Francesco Maria AMORUSO.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, ringrazia e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,15.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa

SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

I – L'oggetto dell'indagine conoscitiva.

La Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ha il compito di vigilare:

- a) sull'efficienza del servizio in relazione all'esigenza degli interessati all'espletamento delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili;
- b) sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza;
- c) sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia.

Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sottoposti al controllo della Commissione sono ventisette (l'INPDAI dal 1° gennaio 2003 è confluito nell'INPS in virtù della disposizione contenuta all'articolo 42 della legge finanziaria per il 2003, legge n. 289 del 2002); di questi, venti hanno assunto personalità giuridica privata ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Enti previdenziali e assistenziali pubblici:

- INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale
- INAIL – Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
- INPDAP – Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
- IPSEMA – Istituto di previdenza per il settore marittimo
- IPOST – Istituto postelegrafonici
- ENPALS – Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo
- ENAM – Ente nazionale assistenza magistrato

Enti previdenziali e assistenziali privatizzati:

- ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
- ENPAIA – Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura
- CPG – Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti
- INARCASSA – Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti
- Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense
- CNPADC – Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti
- Cassa nazionale del notariato
- ENPAM – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici
- ENPACL – Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro
- ONAOSI – Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani
- FASC – Fondo Agenti spedizionieri Corrieri
- INPGI – Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola»
- CNPR – Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
- ENASARCO – Ente nazionale di assistenza agenti rappresentanti del commercio
- ENPAP – Ente di previdenza ed assistenza psicologi
- EPPI – Ente nazionale di previdenza ed assistenza periti industriali
- IPASVI – Cassa nazionale di previdenza ed assistenza infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia
- ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza biologi
- EPAP – Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale per agronomi e forestali, chimici, geologi
- ENPAF – Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti

Sulla base di tali competenze istituzionali la Commissione, anche in considerazione del dibattito in corso sulle ipotesi di riforma dello stato sociale nonché di riordino del sistema previdenziale ed assistenziale, sia in ambito nazionale che europeo, ha inteso procedere allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa. L'indagine conoscitiva, deliberata dalla Commissione il 13 febbraio 2002, ha perseguito

l'obiettivo di effettuare una ricognizione complessiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale da parte degli enti preposti, verificando, da un lato, le condizioni esistenti della gestione delle forme di previdenza e assistenza sociale da parte degli enti pubblici (INPS, INAIL, INPDAP, INPDAI, IPOST, ENPALS e IPSEMA) e delle casse previdenziali private aderenti all'ADEPP, l'associazione degli enti previdenziali privati; dall'altro, riscontrando sull'effettivo stato di attuazione della disciplina relativa alle forme private di gestione della previdenza ed assistenza da parte degli enti preposti, nonché alle prospettive di riforma del sistema.

Allo scopo di allargare il preconstituito campo di indagine, è parso inoltre opportuno alla Commissione confrontare il sistema nazionale vigente con le situazioni esistenti in alcuni paesi europei, anche tenendo conto del generale processo di liberalizzazione dei processi lavorativi e dell'utilizzo di nuove soluzioni normative di disciplina del rapporto di impiego. In tal senso, la Commissione ha svolto una missione a Londra e Bruxelles, dal 17 al 21 novembre, allo scopo di approfondire le peculiarità del modello britannico e di aprire un tavolo di confronto con il Commissario europeo per gli affari sociali, Anna Diamantopoulou, in vista della successiva approvazione del Rapporto comunitario sulla stato pensioni, avvenuta il 17 dicembre 2002.

Nello svolgimento dell'indagine, la Commissione ha ritenuto inoltre di non poter prescindere dal progetto di riforma del sistema previdenziale, allo stato all'esame del Parlamento (atto parlamentare Camera dei Deputati C. 2145), con particolare riferimento anche agli aspetti concernenti il riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza obbligatoria, nella prospettiva di una maggiore funzionalità ed efficacia dell'attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.

In sintesi, quindi, l'indagine ha consentito alla Commissione di approfondire i seguenti aspetti:

la gestione delle forme di previdenza e assistenza sociale da parte dei principali istituti ed enti proposti nonché l'analisi della differenza istituzionale esistente tra istituti previdenziali e istituti assicurativi;

lo stato di attuazione dei processi di revisione del sistema previdenziale esistenti in altri paesi, anche in riferimento alle tendenze riformatrici definite in sede comunitaria;

l'analisi delle prospettive di riforma delle forme di gestione dei sistemi previdenziali e assistenziali privatistici o a prevalente connotazione privata, anche in ordine ad eventuali nuove funzioni e a nuovi compiti assegnati alla Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

A margine dello svolgimento dell'indagine conoscitiva, ma strettamente collegata ad essa, è stata introdotta la prassi innovativa di accogliere l'invito rivolto alla Commissione dagli organi di alcuni enti pubblici (INPS, INPDAP, INAIL, IPOST) di partecipare alle riunioni dei rispettivi

consigli di amministrazione e dei CIV, registrandosi un largo consenso sull'iniziativa tra gli stessi rappresentanti degli enti pubblici.

La Commissione inoltre – prendendo atto dell'esigenza manifestata in tal senso da alcuni commissari – ha ritenuto opportuno svolgere un ciclo di audizioni «monografiche», attraverso l'illustrazione di specifiche tematiche da parte dei soggetti competenti – comunque riconducibili all'oggetto dell'indagine conoscitiva – che richiedevano un particolare approfondimento.

L'indagine si è articolata attraverso trentasette sedute.

II – Il settore previdenziale pubblico.

Nel corso dell'indagine, la Commissione ha proceduto all'audizione di tutti i rappresentanti degli enti previdenziali pubblici, sia con riferimento agli organi di gestione che a quelli di indirizzo e vigilanza. Si è trattato di un'attività conoscitiva di così ampio raggio che ha consentito l'emersione e l'approfondimento degli aspetti problematici concernenti: 1) l'esigenza di una maggiore sinergia tra gli enti previdenziali pubblici; 2) le problematiche concernenti la gestione di fondi speciali nell'INPS, con particolare riguardo, da ultimo, alla confluenza dell'INPDAI in quest'ultimo istituto; 3) la particolare situazione di commissariamento dell'INAIL; 4) il ripensamento dell'attuale modello organizzativo degli enti previdenziali pubblici; 5) il miglioramento dell'organizzazione amministrativa degli enti pubblici previdenziali; 6) il processo di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali.

1. LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE: ESIGENZA DI UNA MAGGIORE SINERGIA OPERATIVA TRA GLI ENTI E I PROBLEMI DELL'UNIFICAZIONE DEGLI ENTI.

La fusione di enti previdenziali o di loro settori aventi funzioni identiche o complementari è stato un tema variamente affrontato nel corso dell'indagine conoscitiva, essendo emerso nel corso dell'indagine come, in una prospettiva di medio-lungo termine, possa arrivarsi a considerare favorevolmente l'ipotesi della costituzione di due grandi poli, uno previdenziale e l'altro assistenziale-assicurativo, attesa anche la sostanziale tendenza all'omogeneizzazione della normativa pensionistica nel settore pubblico.

L'Italia ha costruito il suo stato sociale e il suo sistema previdenziale ispirandosi prevalentemente al modello europeo continentale. Lo ha fatto, tuttavia, più per stratificazione di interventi successivi che per progettazione di un sistema organico.

Il mancato riferimento a chiari principi generali, che fossero poi tenacemente perseguiti ed effettivamente realizzati, ha provocato contraddizioni e ingiustizie, inevitabili sovrapposizioni di obiettivi, aggiustamenti continui nel tempo, in una parola risultati non soddisfacenti, sia per lo

Stato, sia per le diverse categorie, a cominciare da quelle più deboli economicamente.

Nell'ambito del sistema di previdenza e assistenza sociale la tutela pensionistica rappresenta la forma di tutela più complessa soprattutto con riferimento al numero dei soggetti interessati e alle risorse erogate.

Se con l'estensione delle forme previdenziali ai lavoratori parasubordinati possiamo dire che la tutela previdenziale comprende attualmente la quasi totalità della popolazione non si può invece affermare che il sistema pensionistico sia ispirato a principi di tipo universalistico. Infatti, storicamente il sistema previdenziale italiano ha da sempre privilegiato l'aspetto categoriale delle gestioni della previdenza obbligatoria dei lavoratori.

Di conseguenza l'organizzazione amministrativa della previdenza è il risultato di un complesso processo storico di formazione che è stata ottenuta dalle diverse categorie in tempi e modi diversi. Ciò ha comportato sia l'esistenza di trattamenti molto differenziati, sia l'attribuzione della funzione di tutela ad una pluralità di soggetti giuridici. Le recenti riforme hanno attenuato questo assetto categoriale attraverso un processo di progressiva armonizzazione delle normative, pur non superandolo del tutto; infatti è rimasto in piedi un insieme normativo frammentato, sia nella disciplina dei trattamenti che nell'organizzazione amministrativa.

Il regime previdenziale dei lavoratori dipendenti da privati, definito «generale», è certamente il più rilevante. A questo si affiancano sempre nel campo del lavoro privato alcuni regimi speciali «sostitutivi», per particolari categorie, del regime generale ed altri che assicurano una tutela integrativa, laddove il regime previdenziale dei pubblici dipendenti viene invece definito come «esclusivo».

1.1) La possibilità di creare una gestione previdenziale unitaria.

La possibilità di realizzare una gestione previdenziale in tre poli e cioè l'INPS per quanto riguarda le pensioni private, l'INPDAP per quanto riguarda le pensioni dei lavoratori pubblici, l'INAIL per quanto riguarda l'assicurazione sugli infortuni, è stata considerata nel corso delle audizioni del 20 febbraio e del 6 novembre 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Roberto Maroni. In quell'occasione, si è infatti ricordato come nel disegno di legge in materia previdenziale (atto parlamentare Camera dei Deputati C. 2145), attualmente all'esame del Parlamento, sia presente anche il conferimento di una delega al Governo per il riordino degli enti pubblici di previdenza ed assistenza col fine di perseguire una maggiore funzionalità ed efficacia nella gestione, nonché una complessiva riduzione dei costi.

In tal senso, è stato altresì precisato come la mancata indicazione nella norma citata del conseguimento di una tendenziale «tripartizione del pianeta previdenziale» muova dalla volontà di lasciare libero il legislatore di «valutare se gli enti previdenziali minori abbiano ancora una qualche funzione sociale, più che economico-finanziaria, perchè non è detto

che l'incorporazione di tutti gli enti previdenziali all'interno dell'INPS possa rappresentare la scelta migliore».

Peraltro, pur essendo stato evidenziato che la sopravvivenza di vari enti pubblici previdenziali è condizionata alla circostanza che ciascuno di essi debba assumere funzioni e competenze sempre più specializzate, si è in ogni caso avuto modo di precisare che potrebbe confluire nell'INPS tutto ciò che attiene alla previdenza, all'informatica, alla gestione delle banche dati, al mercato del lavoro ed alla gestione unificata del contenzioso. È stato rilevato, in tal senso, come, in una prospettiva di più breve periodo, un'adeguata politica delle sinergie e delle integrazioni operative possa portare alla creazione di corpi specialistici unificati, come una vigilanza unica sulla regolarità contributiva e contrattuale e di controllo dell'evasione che potrebbe essere affidata all'INPS.

1.2) *L'ipotesi di un unico polo assistenziale.*

In alcune audizioni si ipotizzato di affidare all'INAIL, che già svolge un'attività di carattere sanitario, preventivo e riabilitativo, tutte le funzioni connesse a queste, quindi anche l'invalidità civile, in particolare l'attuale struttura sanitaria presente presso l'INPS.

Nel corso dell'indagine conoscitiva, peraltro, è stata sostenuta anche nel corso delle audizioni la possibilità di attribuire all'INPDAP la gestione complessiva di tutte le forme di tutela assistenziale che non siano direttamente collegate al mercato del lavoro. L'unificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro, distinguendo fra un compito di assistenza e consulenza, potrebbe essere svolta invece dall'INAIL, con l'affidamento di un compito di vigilanza ispettiva che, invece, potrebbe essere affidata interamente al servizio sanitario regionale. In quest'ottica, è stata auspicata, da un lato, l'unificazione del servizio medico legale di INAIL ed INPS, che di fatto appare attualmente come un *doppione*, producendo addirittura un contenzioso fra i due enti; dall'altro, la creazione di un'unica avvocatura (su tale ipotesi peraltro sono state espresse delle perplessità da parte del Commissario straordinario dell'INAIL), sia per il supporto normativo nell'interpretazione delle leggi, sia per la soluzione del contenzioso che è abbastanza consistente.

In alcuni casi peraltro, come nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'IPOST del 18 luglio 2002, è stata evidenziata l'utilità del mantenimento di strutture snelle e agevoli, di carattere settoriale, che potrebbero essere prese a modello organizzativo in vista di una futura ristrutturazione degli istituti. È stata altresì rilevata, nel corso delle audizioni del Presidente dell'IPSEMA, professore Gian Maria Fara, e del Presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza del medesimo istituto, dottor Franco Paganini, l'opportunità di assegnare ad alcuni istituti ambiti omogenei di competenza, che nel caso dell'IPSEMA comporterebbe la possibilità di estendere la competenza a tutto il settore dei trasporti.

2. IN PARTICOLARE LA SITUAZIONE DEI «FONDI SPECIALI» INPS E LA CONFLUENZA DELL'INPDAI NELL'INPS.

La Commissione ha attribuito particolare importanza agli aspetti concernenti la gestione da parte dell'INPS dei cosiddetti fondi speciali diversi dal fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2.1) *La situazione descritta dai vertici dell'INPS.*

Si è potuto rilevare, in virtù delle indicazioni fornite dall'allora presidente dell'INPS, professor Massimo Paci, e dal direttore generale dell'INPS, dottor Fabio Trizzino (sedute del 17 aprile e del 15 maggio 2002), come vi sia una gestione deficitaria per tali fondi, ascrivibile soprattutto ad un allargamento della forbice tra il numero dei pensionati, destinato ad aumentare, ed il numero degli iscritti, il quale tende a rimanere stabile, se non a diminuire, per effetto delle crisi e delle modifiche strutturali del sistema produttivo.

Ulteriori elementi di specificazione hanno evidenziato come, dei tre fondi più importanti confluiti nell'assicurazione generale obbligatoria per effetto degli articoli 41 e 43 della legge n. 488 del 1999 (trasporti, elettrici e telefonici), solo per il fondo relativo ai telefonici si è potuta registrare ancora una situazione di attivo di bilancio. In base agli elementi forniti, si è avuto altresì modo di rilevare il permanere, per un periodo transitorio ritenuto troppo lungo, di condizioni di rendimento e di accesso ai requisiti alla pensione più favorevoli rispetto ai requisiti di accesso e rendimento previsti dal regime generale; nonchè una diversificazione troppo ampia tra i vari fondi nel rapporto percentuale tra pensione e retribuzione. Nel permanere della situazione attuale il dato emerso è che il 30 per cento del deficit dell'INPS è determinato dai fondi speciali, pur riguardando questi meno di 400mila pensionati su un totale di circa 16 milioni.

Nel corso dello svolgimento dell'indagine è stato espresso l'auspicio per un processo di razionalizzazione da una parte, nonchè la necessità di verificare l'ipotesi di trasferimento su fondi complementari o integrativi dei benefici maggiori che questi fondi portano storicamente con sè, in virtù del principio secondo il quale le condizioni devono essere identiche per tutti, per quanto riguarda il pilastro di base, mentre le differenze devono essere spostate sui regimi integrativi, che possono essere fruttuosamente gestiti da istituti diversi dall'INPS.

2.2) *Le indicazioni espresse dal rappresentante del Governo al riguardo, e la particolare situazione dell'INPDAI.*

La preoccupazione espressa da alcune componenti della Commissione relativamente alla situazione dei fondi speciali è stata condivisa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Roberto Maroni, nella seduta del 6 novembre 2002. In tale occasione è stato chiarito che questi fondi genereranno in mancanza di interventi correttivi, per i prossimi dieci anni, circa 16 miliardi di euro di disavanzo. La necessità di un intervento

strutturale è stata quindi riconosciuta come indifferibile, pur sottolineando come le scelte adottate in passato abbiano reso la situazione ancora più grave. È accaduto così che uno degli enti pubblici, l'INPDAI, proprio per la situazione difficile in cui versava sia stato fatto confluire nell'INPS per rimediare ad una situazione di bilancio deficitaria.

La confluenza dell'INPDAI nell'INPS è intervenuta nel corso dell'indagine conoscitiva in virtù di quanto disposto dall'articolo 42 della legge finanziaria per il 2003, legge n. 289 del 2002. Nel corso dell'approvazione del disegno di legge la Commissione, alla luce degli elementi emersi nel corso delle audizioni svolte, con particolare riferimento all'audizione del presidente dell'INPDAI, dottor Maurizio Bufalini (seduta del 4 luglio 2002) ha ritenuto opportuno rappresentare formalmente, con lettera del Presidente della Commissione indirizzata ai Presidenti di Camera e Senato, le difficoltà che avrebbe determinato l'inserimento dell'INPDAI nell'INPS, con la costituzione di un ulteriore fondo speciale. L'esigenza di evitare invece diversificazioni troppo ampie tra i vari fondi speciali nel rapporto percentuale tra pensione e retribuzione, nonché l'opportunità di pervenire ad un rapido processo di armonizzazione tra le diverse categorie di trattamento pensionistico, congiuntamente al trasferimento dei benefici maggiori che tali fondi comportano in fondi complementari o integrativi, avrebbe infatti dovuto indurre ad una maggiore riflessione il legislatore sulle scelte da adottare.

Circa le modalità di confluenza, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Roberto Maroni, ha indicato (seduta del 6 novembre 2002) la predisposizione di una struttura separata che consentirà di verificare l'andamento dei conti, sottolineando come il trasferimento dell'INPDAI nell'INPS, dal punto di vista della finanza pubblica, non comporterà un maggior onere finanziario, dovendo lo Stato intervenire in ogni caso per coprire il deficit contabile di una forma di previdenza obbligatoria.

3. LA SITUAZIONE DELL'INAIL E L'ESIGENZA DEL SUPERAMENTO DELLA GESTIONE COMMISSARIALE.

Una attenzione particolare è stata rivolta dalla Commissione nel corso dell'indagine conoscitiva alle vicende relative all'INAIL, anche con riguardo alla situazione del commissariamento degli organi di gestione, avvenuto nel corso dello svolgimento dell'indagine. A seguito di inchieste giudiziarie coinvolgenti anche i vertici dell'Istituto, con due decreti di nomina del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali si è provveduto infatti a designare un Commissario e tre vice commissari.

Gli elementi emersi nel corso della fase iniziale dell'indagine conoscitiva avevano già messo in evidenza le difficoltà incontrate dall'istituto nel biennio 2001-2002 connesse alla sostituzione globale delle procedure informatiche, per la quale si era rilevato come una non adeguata strategia organizzativa avesse causato una crisi della funzionalità dell'istituto con un peggioramento della sua efficienza produttiva e dei tempi di erogazione dei servizi.

3.1) Le difficoltà pregresse riscontrate nella gestione dell'INAIL: le indicazioni fornite dai rappresentanti del CIV.

La conoscenza della situazione successiva ha portato d'altro canto a riscontrare una situazione di forte conflittualità nei rapporti interni tra gli organi. In particolare, relativamente alla situazione generale dell'INAIL vi è stata da parte dei rappresentanti del CIV l'individuazione di una serie di criticità (seduta del 4 novembre 2002).

Innanzitutto, la situazione economico-finanziaria dell'istituto, caratterizzata da una serie di elementi negativi ravvisabili nel debito accumulato nel tempo dalla gestione agricoltura a causa dell'accumularsi di crediti inesigibili; nell'aumento dei crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni; nella progressiva riduzione dei capitali di copertura delle riserve tecniche (con un depauperamento ritenuto estremamente accelerato); nelle giacenze infruttifere depositate presso la Tesoreria unica. Si è trattato di elementi tali da condizionare pesantemente in passato la politica finanziaria dell'istituto e rendere impossibile la strategia finanziaria connaturata ad un ente assicuratore, e in grado per il futuro prossimo, a partire dagli anni 2008/2009, secondo uno studio attuariale predisposto dal Nucleo di valutazione e controllo strategico interno dell'INAIL, a portare al «punto di rottura finanziario», con il passaggio – ritenuto inevitabile dal Presidente del CIV dottor Paolo Lucchesi – da un sistema misto con capitalizzazione parziale ad un sistema a ripartizione pura.

La definizione di un progetto di risanamento dell'Ente passerebbe dunque per il superamento di talune rigidità nei rapporti finanziari tra Stato ed INAIL, con particolare riferimento all'esigenza di sbloccare la giacenza infruttifera in Tesoreria e superare il vincolo del limite di giacenza, che causa l'accumularsi di residui attivi; per una rivisitazione dei rapporti con l'INPS in tema di assicurazione per l'agricoltura, dove le riscossioni risultano essere inferiori del 50 per cento di quanto dovuto; per una nuova strategia in campo patrimoniale, da attuarsi soprattutto evitando una nuova operazione di cartolarizzazione che completerebbe il processo di cancellazione delle riserve tecniche; per la conclusione di intese con i dicasteri interessati che siano coerenti sia con il perseguimento di un certo grado di redditività che con i fini istituzionali dell'Ente.

Una particolare attenzione è stata quindi riconosciuta dai rappresentanti del CIV alla definizione di un «modello econometrico», ritenuto funzionale ad una corretta individuazione degli scenari evolutivi, ribadendone la validità sul fronte di una programmazione di medio-lungo periodo finalizzata al perseguimento di una coerente politica finanziaria.

A giudizio dei rappresentanti del CIV sarebbe inoltre necessario intervenire sul fronte della normativa assicurativa di riferimento, completando il percorso che, iniziato con il decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, ha ridefinito il ruolo sociale dell'INAIL. In particolare si è fatta presente l'esigenza di procedere ad una organica revisione del Testo Unico del 1965, al fine di introdurre nell'ordinamento un sistema più coe-

rente con i mutamenti intervenuti nel mondo del lavoro e nel bisogno di garanzie sia per i lavoratori che per le aziende. Rispetto alla prevenzione costituiscono invece obiettivi primari la trasformazione, da sperimentale a strutturale, del sistema di incentivi finanziari (che il decreto legislativo n. 38 del 2000 prevedeva solo per il primo triennio), nonché la definizione di un nuovo meccanismo di prevenzione che tenga conto dell'esperienza maturata.

Critiche alla gestione commissariale sono state rivolte relativamente ad una certa mancanza di strategia nel taglio delle spese non obbligatorie, avendo queste coinvolto in maniera rilevante quelle per la formazione e per la partecipazione a seminari e convegni internazionali sulla previdenza.

3.2) *La posizione del Commissario straordinario e dei tre vicecommissari dell'INAIL.*

Il Commissario straordinario dell'INAIL, audito successivamente al Presidente del CIV insieme ai tre vice commissari nella seduta del 5 novembre 2002, ha evidenziato innanzitutto come l'opera di riassetto delle funzioni dirigenziali – con in capo la sostituzione del Direttore Centrale per il personale – muova dall'esigenza di restituire una adeguata elasticità all'assetto ordinamentale in vista di quelle che sono ritenute le necessarie ristrutturazioni correlate con la riforma istituzionale degli enti previdenziali ed alla stessa attuazione del Titolo V della Costituzione.

Sul progetto del modello econometrico è stato precisato poi come, rientrando nella funzione di gestione l'applicazione dei principi strategici, la gestione commissariale ha ritenuto di rinviarne il completamento in questa fase, definita «critica», a vantaggio dello sviluppo di un Progetto scientifico per la riorganizzazione dell'Istituto, ritenuto di maggiore utilità. Si è altresì affermato come, ritenendosi eccessiva la composizione del cosiddetto NUVACOST, il nucleo di valutazione strategica e di controllo, operante con sei esperti esterni ed un interno, e mancando la sua azione di incisività ed efficacia ai fini della prevenzione e dell'individuazione tempestiva delle fonti di profitto illecito, la gestione commissariale abbia deciso una riduzione dell'organo a due componenti, anche per un'esigenza di contenimento dei costi.

I nuovi vertici dell'INAIL, nell'ambito delle sinergie fra enti per l'erogazione dei servizi all'utenza, hanno manifestato perplessità sia riguardo all'istituzione di un *call center* unificato INPS-INAIL, sia riguardo all'ipotesi di integrazione delle reciproche avvocature, in virtù della diversa specificità professionale dell'INPS rispetto a quella dell'INAIL. È stato altresì evidenziato come, nell'ambito della razionalizzazione della riforma attuata con il decreto legislativo n. 38 del 2000, particolare rilevanza è assegnata invece ad un recupero in capo all'istituto della responsabilità della gestione dei rapporti contributivi con le aziende agricole, al fine di pervenire ad una migliore gestione dell'assicurazione agricola con una esatta conoscenza dei rischi e della loro diversa intensità.

3.3) *Alcune considerazioni emerse nel corso dell'indagine conoscitiva.*

Preso atto delle problematiche esistenti nella gestione dell'INAIL, nonché della notevole importanza rivestita dall'istituto nell'ambito del sistema vigente, si è auspicato innanzitutto un ritorno al pieno funzionamento dello stesso, attraverso la ricostituzione completa di tutti gli organi, a partire dal consiglio di amministrazione e dal direttore generale. Il consolidamento, oltre la tradizionale funzione assicurativa, della «funzione sociale» dell'INAIL, attraverso l'attuazione di iniziative volte ad una diffusione della cultura della prevenzione nonché attraverso investimenti volti al recupero e reinserimento dei cittadini che subiscono infortuni è stato considerato altresì imprescindibile.

Nell'ambito delle gestioni sinergiche tra enti, si è ritenuto opportuno, soprattutto a livello territoriale, favorire i processi di integrazione, in via sperimentale già in atto tra INAIL e INPS, al fine di pervenire all'istituzione di sportelli unici al servizio dell'utenza. Particolare attenzione è stata espressa in riferimento alle problematiche di carattere finanziario e ai debiti accumulati dalla gestione agricoltura e dall'ex gestione industria, dove per quest'ultima è emerso nel corso dell'indagine un credito inesigibile ammontante a 43mila miliardi di vecchie lire.

Si è quindi ribadita l'utilità, al fine di un migliore monitoraggio dei flussi di spesa, di introdurre il sistema di «contabilità analitica» nella redazione delle spese e dei bilanci.

4. L'ESIGENZA DI UN RIPENSAMENTO DELL'ATTUALE MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI: BILANCI E PROSPETTIVE DEL SISTEMA DUALE.

L'indagine conoscitiva ha consentito innanzitutto di verificare lo stato di attuazione del sistema organizzativo introdotto nel 1994 per gli enti previdenziali pubblici, nonché il suo grado di validità. L'attuale modello organizzativo degli enti previdenziali pubblici, così come determinato dal decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994, recante attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, è rappresentato dal cosiddetto modello o sistema duale, che prevede la presenza di un organo di indirizzo politico strategico e di un organo gestionale amministrativo. L'istituzione del consiglio di indirizzo e vigilanza, introdotto con il decreto legislativo n. 479 del 1994, aveva lo scopo di separare la funzione di indirizzo da quella di gestione, al consiglio di indirizzo e vigilanza essendo attribuito invece il compito di definire, nel contesto delle direttive politiche adottate dal Governo, gli obiettivi strategici annuali e pluriennali dell'ente, con poteri, altresì, di vigilanza sulla loro attuazione.

4.1) I limiti del sistema duale.

L'indagine ha consentito di verificare alcuni limiti del funzionamento dell'attuale sistema.

Sulla base degli elementi raccolti, un primo profilo problematico per un corretto funzionamento del modello organizzativo previsto dal decreto legislativo 479 del 1994 è stato ravvisato nel numero eccessivo degli organi di vertice, quali il presidente, il consiglio d'amministrazione e il direttore generale (con riferimento agli organi di gestione), nonché il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV). Un ulteriore elemento di criticità è stato più volte indicato nella mancanza di una corretta distinzione tra funzione di indirizzo generale e vigilanza e funzione di gestione. Una univoca definizione delle due funzioni, che ne consenta la netta distinzione, varrebbe infatti a colmare quello che attualmente risulta essere un vuoto normativo, ovviando sul piano funzionale al rischio di sovrapposizioni e conflitti tra organi.

Una rivisitazione del modello di gestione per gli enti previdenziali pubblici è stata evidenziata innanzitutto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Roberto Maroni, nel corso della già citata audizione del 20 febbraio 2002. Il rappresentante del Governo ha sottolineato l'esigenza di verificare se convenga distinguere un momento di propulsione di politica gestionale, rispetto al momento di gestione in senso stretto; ovvero se non sia da preferire un unico organo di direzione che ricordi la figura dell'amministratore delegato in seno alle società di capitali. Si tratta, in sostanza, della necessità di procedere, a seguito di una più attenta analisi, al ripristino dello schema organizzativo previsto dalla legge n. 88 del 1989, che implica la presenza delle parti sociali negli organi di amministrazione.

Nel corso dell'indagine è emerso, in ogni caso, che la normativa descritta non traccia, a livello di organi di indirizzo e di gestione (consiglio di amministrazione), un confine ben delineato delle rispettive funzioni. Nell'ambito di alcune audizioni – in particolare quella del Presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPDAP, dottor Giancarlo Fontanelli, del 26 giugno 2002 – è stata avanzata l'ipotesi di realizzare un consiglio di indirizzo e vigilanza composto da un presidente di parte sindacale e un vicepresidente di parte datoriale, con un consiglio di amministrazione ristretto, e un presidente di istituto e un direttore generale che comunque non dovrebbero essere organi, ma rappresentare esclusivamente il vertice della struttura amministrativa.

In ogni caso l'indagine ha evidenziato la necessità di un miglior coordinamento tra i due organi, consiglio di amministrazione e consiglio di indirizzo e vigilanza, nell'ottica dell'introduzione di interventi correttivi tendenti a mantenere l'attuale assetto organizzativo. È emerso per esempio che attualmente in tutti gli enti pubblici il presidente dell'istituto, come previsto dalle norme vigenti, può assistere ai lavori del consiglio di indirizzo e vigilanza, mentre non sempre è consentito al presidente di quest'ultimo consiglio assistere alle riunioni del Consiglio di amministra-

zione. Nel caso particolare dell'IPOST, poi, si è riscontrata l'anomalia della partecipazione del presidente di quell'ente, in qualità di membro di diritto, al consiglio di indirizzo e vigilanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale n. 523 del 18 dicembre 1997, secondo una disposizione che crea per alcuni versi una confusione, una anomalia evidente, tra funzioni dell'organo controllato e quelle del soggetto controllore, come è stato evidenziato anche nel corso dell'audizione del presidente dell'IPOST, dottor Giovanni Ialongo (seduta del 10 luglio 2002).

Le audizioni dei vari organi hanno evidenziato anche un numero eccessivo dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza, in alcuni casi addirittura ventiquattro (INPS, INPDAP e INAIL), mentre in altri sempre comunque superiore a 10 (IPSEMA e IPOST).

4.2) Le prospettive di miglioramento del sistema.

È stata considerata, quindi, anche l'opportunità, se non di una rivisitazione del sistema duale, almeno di una riduzione del numero dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza, anche in considerazione delle funzioni ad esso spettanti che sono esclusivamente di indirizzo politico-strategico e di vigilanza rispetto all'attuazione degli indirizzi definiti dall'organo di amministrazione.

In un contesto coordinato tra le funzioni dell'organo di amministrazione e quelle del soggetto di indirizzo e vigilanza, nel corso dell'indagine è emersa altresì l'opportunità di prevedere l'obbligo dell'organo di amministrazione di motivare l'eventuale mancato rispetto delle delibere del consiglio di indirizzo e vigilanza. In ogni caso, è stata richiesta una puntuale regolamentazione che, diversamente dalla normativa attualmente vigente, consenta interventi specifici dei consigli di indirizzo e vigilanza nei confronti dell'organo di gestione in caso di mancato rispetto degli indirizzi dettati.

Qualora si persegua, invece, l'obiettivo di superare il sistema duale attualmente vigente con la costituzione di un presidente ed un direttore generale con funzioni di amministratore delegato, si è posta l'alternativa tra due soluzioni. Da un lato, la costituzione di un consiglio di amministrazione anche con poteri gestionali, che presenterebbe per alcuni aspetti profili di contrasto con l'autonomia della dirigenza. Dall'altro, la costituzione di un organo con poteri di indirizzo e di vigilanza nelle scelte strategiche degli enti, demandando la loro gestione ed attuazione alla dirigenza e mantenendo poteri di verifica sui risultati raggiunti. È stato evidenziato in particolare da alcuni rappresentanti dei consigli di indirizzo e vigilanza che tale consiglio, denominato di primo polo nel modello organizzativo duale, avrebbe poteri incisivi e definiti riguardanti l'individuazione degli indirizzi politico-amministrativi, e sarebbe coerente con la scelta di attribuire alla dirigenza le responsabilità ed i compiti della gestione. Si è quindi ipotizzata la figura di un presidente, di un vicepresidente, e la costituzione di un comitato di presidenza, del quale farebbe parte il direttore

generale con funzioni di amministratore delegato, che potrebbe svolgere un'attività di coordinamento tra la volontà del consiglio e la gestione burocratica.

Una proposta ulteriore è emersa nel corso dell'audizione del presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, dottor Aldo Smolizza (seduta del 27 giugno 2002), in cui è stata altresì prospettata una semplificazione del sistema duale, attraverso la creazione di un unico organo collegiale (consiglio) con funzioni di indirizzo e di vigilanza e con potere regolamentare, la cui presidenza dovrebbe costituire la rappresentanza politica dell'ente. In tale consiglio, dovrebbero trovare posto – in pari misura numerica – da una parte le rappresentanze delle parti sociali, sia datoriali che dei lavoratori, e dall'altra i rappresentanti dei ministeri vigilanti, nonché i soggetti nominati direttamente dal Governo. La funzione gestionale, attualmente in capo a tre organi (presidente, consiglio di amministrazione e direttore generale), dovrebbe essere attribuita in questo modello ad un organo monocratico (amministratore delegato ovvero direttore generale) a cui assegnare la rappresentanza legale dell'ente.

L'esigenza di una netta distinzione tra rappresentanza politica e legale gestionale, affidata rispettivamente ai due organi, con il superamento dell'attuale figura del presidente, è stata evidenziata anche nel corso delle audizioni del presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL, dottor Paolo Lucchesi (seduta del 3 luglio 2002). In tale occasione si è evidenziato come il vero difetto dell'attuale sistema duale risieda nel fatto che non esistono norme che disciplinano i rapporti tra gli organi, soprattutto in riferimento all'assenza di una norma che obblighi gli organi di gestione ad eseguire quanto deciso dal consiglio di indirizzo e vigilanza. La riduzione abbastanza consistente del numero dei componenti degli organi; la razionalizzazione dei controlli e dei relativi livelli in applicazione del decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999; una reale autonomia finanziaria, amministrativa, gestionale con attribuzione di potestà regolamentari, sono state le esigenze logiche indicate per tale separazione.

5. IL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PUBBLICI PREVIDENZIALI.

Particolare attenzione è stata dedicata dalla Commissione all'analisi dei profili concernenti l'efficienza dei sistemi di organizzazione interna, sia in riferimento ad una informatizzazione dei dati, sia circa il conferimento all'esterno di funzioni interne, come quella legale.

5.1) *L'intensificazione nell'uso delle tecnologie informatiche.*

La necessità di un potenziamento dei sistemi informatici per la gestione dei dati previdenziali e assistenziali è stata sollevata frequentemente nel corso delle audizioni.

Una situazione di particolare criticità è stata ravvisata per l'INPDAP. Nel corso dell'audizione del presidente di quell'istituto, dottor Rocco Familiari, e del direttore generale, dottor Andrea Simi (seduta del 5 giugno 2002), si è evidenziato come il medesimo ente – pur essendo stato definito dall'autorità per l'informatica della pubblica amministrazione (AIPA) l'ente più avanzato nella realizzazione della RUPA (la rete unificata della pubblica amministrazione) ed essendo, dal punto di vista della dotazione di *hardware* e di procedure informatiche abbastanza progredito con un livello conforme a quello dell'INPS o dell'INAIL –, non disponga di una adeguata banca dati per la ricostruzione delle carriere e dei percorsi contributivi degli iscritti ai fini della erogazione della prestazione. Tale difficoltà, che deriva da una oggettiva difficoltà da parte dell'INPDAP ad ottenere i dati e le informazioni relative alla ricostruzione delle carriere lavorative degli iscritti da parte delle amministrazioni di provenienza, ha spinto l'ente ad assumere l'iniziativa di richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la predisposizione di una apposita norma di legge che preveda un unico referente amministrativo gestore delle posizioni sia giuridiche che economiche del personale statale, inteso a facilitare i rapporti con l'ente, sia per la parte economica che giuridica.

Le tematiche inerenti i processi di innovazione tecnologica degli enti di previdenza, in particolare di INPS, INPDAP e INAIL, sono state affrontate anche nel corso dell'audizione del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, Lucio Stanca (seduta del 7 maggio 2002). In tale occasione, il Ministro Stanca ha ricordato che i tre enti citati rappresentano, rispetto al totale degli enti previdenziali, il 97 per cento delle prestazioni erogate; il 94 per cento della spesa per l'informatica, ed utilizzano il 98 per cento del personale addetto al settore informatico. È stato sottolineato, in particolare nel corso di quell'audizione, come l'architettura organizzativa dei sistemi informativi di questi tre enti possa considerarsi sostanzialmente identica e distribuita su tre livelli, in analogia con la struttura sul territorio degli enti stessi: una sede centrale, dove risiedono i grandi elaboratori e gli archivi di interesse nazionale e dove vengono eseguite le elaborazioni massive; le sedi territoriali a livello regionale o provinciale connesse alla sede centrale, i cui sistemi dipartimentali ospitano le applicazioni di uso locale; quindi le sedi operative sul territorio, con un totale di 49.000 posti di lavoro connessi alle sedi territoriali.

Nel corso dell'audizione del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, è stato evidenziato altresì come, nell'illustrazione dei progetti in corso di realizzazione, particolare rilevanza assuma – attraverso la cooperazione applicativa tra INAIL, INPS e le camere di commercio (a cui recentemente si è aggiunto il Ministero dell'economia e delle finanze) – il progetto dei servizi integrati alle imprese, che dovrebbe consentire agli operatori economici di comunicare, una sola volta e a tutti gli enti, i dati che li riguardano, riducendo l'onere burocratico e migliorando la qualità dei dati medesimi. Una certa attesa è assegnata anche al servizio di monitoraggio sugli appalti pubblici, realizzato dall'INAIL in cooperazione con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, che consenta di seguire l'in-

tera filiera degli appalti pubblici al fine di prevenire e di controllare il lavoro sommerso; la denuncia nominativa assicurati e la denuncia nominativa infortuni, realizzate dall'INAIL in attuazione del decreto legislativo n. 38 del 2000; il casellario centrale infortuni, istituito presso l'INAIL; il pagamento unificato di rendite INAIL e prestazioni INPS.

L'indagine conoscitiva ha evidenziato quindi come sia in atto da parte del Governo la promozione e la ricerca di una sinergia tra gli enti, pur nel rispetto delle proprie responsabilità e dei propri ruoli, per una maggiore integrazione attraverso interoperabilità e scambi di informazione o integrazione anche di infrastrutture fisiche.

Tale volontà è stata confermata nel corso del seguito dell'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni (seduta del 6 novembre 2002) il quale ha ricordato come nell'ambito del disegno di legge delega, atto Camera n. 2145, in materia previdenziale, sia previsto il riordino degli enti pubblici di previdenza attraverso fusione ed incorporazione di enti con finalità o funzioni identiche e una più marcata separazione tra le attività di gestione amministrativa e quelle di indirizzo e vigilanza, secondo i principi già dettati dalla legge n. 144 del 17 maggio 1999.

5.2) Lo svolgimento della funzione legale negli enti previdenziali pubblici.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stato a più riprese evidenziato come l'attività degli enti previdenziali pubblici risulti aggravata dall'enorme carico del contenzioso pendente, con effetti addirittura distorsivi nei confronti della funzione istituzionale di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

L'ipotesi della esternalizzazione dei servizi legali della pubblica amministrazione, prevista dallo schema di regolamento di attuazione dell'articolo 29 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), è stata giudicata in termini negativi da parte del presidente dell'Unione nazionale avvocati enti pubblici (UNAEP), Giuseppe Trippa, nell'ambito della sua audizione del 8 ottobre del 2002, sia per motivi di economicità (risultando la spesa globale per le avvocature pubbliche inferiore a quella occorrente per il ricorso a liberi professionisti), sia per la maggiore efficienza nella attività di consulenza e di difesa che si ritiene possa essere assicurata dalle Avvocature pubbliche rispetto a quella dei liberi professionisti.

Un giudizio negativo è stato espresso anche sulla scelta effettuata dall'INPS e dall'INAIL di affidare a società di cartolarizzazione esterne la gestione dei crediti, ritenendosi che il costo di una tale operazione (in virtù di alcune inefficienze imputate alle esattorie come ad esempio quella di un mancato rigoroso controllo dei crediti prescritti con conseguente aumento di ricorsi avverso le cartelle esattoriali) non trova beneficio nella anticipazione ottenuta. Con riferimento alla situazione dell'INPS è stata rappresentata l'esigenza di sopperire alle carenze di organico degli

avvocati, esigenza manifestata anche da parte dei vertici di quell'istituto nella seduta del 13 febbraio 2003.

Anche le proposte indicate dal presidente della FLEPAR (Federazione legali enti parastatali) nella seduta del 8 ottobre del 2002, hanno riguardato l'istituzione di una avvocatura unica degli enti di previdenza e assistenza, per l'esercizio dell'attività di consulenza, rappresentanza e difesa in giudizio degli enti. È stato infatti affermato che tale disposizione consentirebbe, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti, di perseguire il fine di una notevole riduzione dei costi amministrativi, nonché di un miglioramento dei servizi attraverso la razionalizzazione dell'attività legale degli enti, alcuni dei quali a causa delle disfunzioni interne attualmente presenti sono costretti ad avvalersi di studi legali esterni con costi elevati.

6. IL PROCESSO DI CARTOLARIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO.

Il problema della cartolarizzazione dei beni immobili di proprietà degli enti previdenziali è stata oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione, che ne ha affrontato i principali aspetti coinvolgenti la gestione contabile dei medesimi enti.

6.1) I dati forniti dai rappresentanti del Governo.

Sempre nel corso dell'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Roberto Maroni del 20 febbraio 2002, è stato evidenziato come la disciplina introdotta dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, che ha assegnato a quel dicastero la responsabilità per l'attuazione delle politiche immobiliari degli enti previdenziali, coinvolgendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in un ambito prima esclusivamente riservato al Ministero dell'economia e delle finanze, risulta essere oggi improntata, assai più marcatamente che in passato, all'esigenza di soddisfare primariamente le necessità della finanza pubblica. Si è ritenuto necessario anticipare, mediante procedimento di cartolarizzazione, i proventi attesi da un programma di dismissione, già avanzato nelle sue linee generali e in buona parte già attuato (1.687 milioni di euro, pari ad oltre 3.266 miliardi di lire).

Nel corso dell'audizione del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, l'onorevole Maria Teresa Armosino (seduta del 9 aprile 2002) è stato confermato che alla dismissione «ordinaria» afferente ad un patrimonio immobiliare di oltre 11 miliardi di euro di valore catastale hanno provveduto direttamente, con l'assistenza dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, gli enti proprietari, praticando, sulla vendita delle unità abitative per le quali il conduttore aveva esercitato il diritto di opzione, le specifiche riduzioni sul prezzo di mer-

cato (30 per cento generalizzato, più una percentuale variabile dal 10 al 15 per cento per le ipotesi di vendita in blocco). In riferimento invece alla dismissione «straordinaria» per un valore complessivo «non inferiore a 3.000 miliardi di lire» (circa 1 miliardo 549 milioni di euro), si è intervenuti per lotti di immobili ad uso non abitativo e tramite procedura competitiva sotto la diretta responsabilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al 21 novembre 2001, in base alle suesposte procedure di alienazione, sono risultate vendute 10.683 unità residenziali agli inquilini, per un importo di oltre 951 milioni di euro, con l'aggiudicazione, in esecuzione di quattro procedimenti d'asta, di 74 fabbricati per un valore di circa 478 milioni di euro. Successivamente a quella data, sono divenute operative le disposizioni recate dal già citato decreto-legge n. 351 del 2001 per la cosiddetta cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico comprendente (per gli aspetti di interesse della Commissione), i patrimoni immobiliari dell'ENPALS, dell'INAIL, dell'INPDAL, dell'INPDAP, dell'INPS, dell'IPOST e dell'IPSEMA. Gli immobili individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con questo Ministero, in data 30 novembre 2001 sono stati oggetto di trasferimento a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione immobili pubblici (SCIP), società a responsabilità limitata, e contestualmente riassegnati agli stessi enti con generale mandato di gestione e di rivendita.

L'indagine conoscitiva ha permesso di evidenziare, sotto questo aspetto, che gli atti di gestione del patrimonio immobiliare si sostanziano in un contratto tra l'ente previdenziale e la SCIP che, in sintesi, ha delegato all'ente stesso tutte le incombenze relative all'amministrazione del bene (ad esempio la riscossione degli affitti e i carichi di manutenzione). Il contratto, contestualmente, ha recato mandato a vendere gli immobili in esito alle specifiche procedure ivi previste ed alle condizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 25 settembre 2001 a vantaggio degli inquilini, quali il riconoscimento del diritto di opzione, la riduzione del 30 per cento sul prezzo di mercato elevabile di un ulteriore 10-15 per cento per la vendita in blocco, la concessione di mutui agevolati in funzione del reddito del conduttore.

La vendita degli immobili dovrebbe comportare plusvalenze che, a conclusione del procedimento di cartolarizzazione, saranno imputate, ciascuna per la parte di propria competenza, agli enti previdenziali, dedotte, secondo quanto contrattualmente previsto, le spese di cartolarizzazione. Si è quindi evidenziato, che il ricavo netto finale di tale operazione sarà versato agli enti come prezzo totale della vendita. Nel frattempo, salvo nuovi decreti di trasferimento di altre proprietà alla società veicolo, è rimasto nella piena disponibilità degli enti previdenziali pubblici il residuo patrimonio immobiliare costituito da immobili a reddito e immobili strumentali, patrimonio sul quale permane la vigilanza diretta da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Alla data del 28 febbraio 2002, secondo i dati forniti dal sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino, su un

totale di 26.157 unità immobiliari inserite nell'operazione di cartolarizzazione, quelle vendute sono risultate 2.837, per un controvalore pari a circa 200 milioni di euro.

6.2) Le indicazioni fornite dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare.

Nel corso dell'audizione del coordinatore dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare pubblico, professor Gualtiero Tamburini (seduta del 17 luglio 2002), è stato evidenziato che dal momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 104 del 16 febbraio 1996, concernente la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, si è cercato di intervenire sulla materia delle dismissioni degli enti previdenziali, attraverso uno strumento normativo di programmazione per risolvere una situazione di totale disordine delle gestioni immobiliari degli enti previdenziali: gli immobili residui degli enti previdenziali interessati dalla seconda fase di cartolarizzazione sono stati 54.000 ad uso abitazione, oltre a diverse decine di migliaia di metri quadrati di superfici di immobili non residenziali; la fase di cartolarizzazione successiva ha riguardato invece un numero leggermente inferiore alle 25 mila abitazioni.

Secondo il coordinatore dell'Osservatorio, professore Tamburini, in ogni caso i fondi immobiliari previsti dal decreto legislativo n. 104 del 1996 sarebbero uno strumento che si adatta bene alle dismissioni del settore pubblico, consentendo di creare valore e lasciando che i benefici vadano in capo all'ente, qualora intenda usufruirne. La legislazione sui fondi immobiliari consente infatti al soggetto che apporta gli immobili di detenere il 40 per cento delle quote, con la possibilità che il 40 per cento delle eventuali rivalutazioni tornino nelle casse del soggetto apportante. La scelta di mettere gli immobili in una struttura specializzata, cioè la società di gestione del fondo immobiliare costituita da operatori tecnici del settore immobiliare, consentirebbe così di creare maggiore valore.

6.3) Il giudizio negativo espresso dai rappresentanti dei CIV.

È stato d'altro canto espresso da parte dei rappresentanti dei CIV un giudizio negativo sull'attività di cartolarizzazione dei singoli enti, considerata eccessivamente onerosa soprattutto in alcuni casi, come quello dell'INAIL. Proprio in riferimento a quest'ultimo istituto è stata peraltro evidenziata l'incongruità della previsione di depositi infruttiferi delle riserve, aspetto questo rilevato in particolare dai vertici dell'IPOST nel corso della missione effettuata da una delegazione della Commissione presso quell'istituto il 11 giugno 2002.

6.4) La posizione dei rappresentanti dell'ASSOGESTI.

Le problematiche connesse alle modalità di gestione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici sono state oggetto di esame nel corso dell'audizione del Presidente dell'Associazione gestori patrimoni

immobiliari (ASSOGESTI), il dottore Cesare Ferrero (seduta del 23 ottobre 2002).

La valutazione espressa riguardo al funzionamento del sistema di gestione del patrimonio degli enti pubblici è stata quella di considerare la intrapresa strada dell'esternalizzazione del servizio di gestione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali come connesso ad un generale miglioramento nelle prestazioni dei servizi svolti, pur in presenza di un certo indice di conflittualità nel rapporto tra proprietari, gestori ed inquilini, derivante dalla presenza di un patrimonio a prevalente natura residenziale con un canone di locazione agevolato e quindi spostato rispetto ad un corretto rapporto di mercato.

Nel rapporto tra gli enti previdenziali e società di gestione sono stati sottolineati, in particolare, i seguenti aspetti critici:

a) assenza negli enti previdenziali pubblici di una cultura di soggetto proprietario in *outsourcing* dei servizi. Vi è cioè una mancanza di esperienza da parte delle stesse strutture interne (che diventano poi l'interfaccia del gestore) nella gestione dei rapporti con soggetti terzi. L'esperienza pregressa era totalmente diversa, legata alla erogazione in prima persona dei servizi; vi erano, quindi, strutture interne che svolgevano tali adempimenti. Il passaggio da un servizio internalizzato ad uno esternalizzato impone in tal senso una redistribuzione delle competenze professionali necessarie, occorrendo minori professionalità di tipo squisitamente tecnico a fronte di un maggiore impiego di risorse nel campo del controllo e del monitoraggio delle attività di un soggetto terzo;

b) un altro elemento di criticità è stato individuato, sempre in termini di mancanza di esperienza, nei confronti delle società di gestione. Viene infatti rilevato come ci sia stato negli ultimi cinque anni un forte impulso verso l'*outsourcing* dei servizi, ma non molte società avevano strutture interne adeguate all'erogazione del servizio o professionalità con esperienza ad operare in campo pubblicistico, con particolare riferimento per quanto riguarda appalti, gare e procedure degli enti previdenziali;

c) un altro aspetto rilevato è legato alla direzione intrapresa in tutti i processi di gestione immobiliare. Vi è una forte preoccupazione da parte delle imprese in quanto si osserva un rallentamento significativo di tutti i processi decisionali. Si tratta di un fenomeno fortemente legato ai processi di cartolarizzazione (SCIP 1 e SCIP 2) nonché a un rallentamento delle gare già assegnate e dei servizi già in esecuzione. Viene rilevato un certo «sfilacciamento» all'interno degli enti proprietari riguardo a tutta l'attività relativa al patrimonio immobiliare. In tal senso è stato valutato criticamente il mantenimento, riscontrato nell'esperienza di SCIP 1, in capo agli enti cedenti della responsabilità di ogni attività in campo immobiliare, ritenendosi che una tale impostazione vada contro il dettato delle normative precedenti, che invece stimolavano l'*outsourcing* di questi servizi.

III – La situazione presso le casse private.

L'attività conoscitiva svolta ha consentito di approfondire anche le problematiche legate al settore delle Casse private, sia con riguardo a questioni di carattere generale che in ordine a specifiche situazioni.

1. CASSE PRIVATE E GESTIONE DELLA PREVIDENZA.

Le problematiche di carattere generale coinvolgenti il «mondo» delle Casse private sono state affrontate con una particolare attenzione, anche in virtù degli aspetti considerati più rilevanti concernenti la totalizzazione periodi di iscrizione; la gestione della indennità di maternità; la previsione di sistemi di contribuzione integrativa.

L'illustrazione di alcune tra le esigenze considerate prioritarie nel settore previdenziale degli ordini professionali si è avuta in modo particolare in occasione dell'audizione del presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (AdEPP), avvocato Maurizio de Tilla, e dei rappresentanti delle Casse private ad essa aderenti (seduta del 24 luglio 2002). A questa è seguito un ulteriore approfondimento – ritenuto necessario anche in virtù dello stato di avanzamento dell'esame presso la Camera dei deputati del disegno di legge C. 2145 in materia di riforma del sistema previdenziale e di riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria – con lo svolgimento dell'audizione di rappresentanti dell'EPPI (Ente di Previdenza dei Periti Industriali), dell'EPAP (Ente di Previdenza e assistenza degli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei geologi), della Cassa Geometri e dell'ENPAEL (Ente nazionale di previdenza ed assistenza Consulenti del Lavoro).

1.1) Totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione.

Nel corso delle audizioni indicate, è emerso come la mobilità professionale dei lavoratori, rappresentando una tendenza irreversibile del mercato del lavoro, abbia imposto l'adozione di misure volte alla salvaguardia del diritto a trattamenti pensionistici adeguati per quei lavoratori che maturino posizioni contributive presso gestioni previdenziali diverse.

In tal senso, è stata manifestata da parte dei rappresentanti delle Casse la necessità di introdurre uno strumento alternativo alla ricongiunzione (risultante oltretutto eccessivamente onerosa per il lavoratore) nell'ordinamento previdenziale, anche in ottemperanza alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale (con riferimento alla sentenza n. 61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 «*Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti*», nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione il diritto

di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione).

Tale strumento alternativo viene individuato nel cumulo figurativo e gratuito per il lavoratore di tutti i periodi di iscrizione maturati nelle diverse gestioni previdenziali, la cosiddetta *totalizzazione*, in virtù della quale resta a carico di ciascuna gestione – in base al criterio del *pro rata* – la quota di pensione proporzionata all'anzianità contributiva maturata dal lavoratore presso la gestione medesima. Contro il modello di totalizzazione introdotto dall'articolo 71 della legge 388 del 2000, si sono espressi i rappresentanti delle Casse private ritenendo che, in base a tale modello, si troverebbero a pagare prestazioni troppo alte, senza alcuna proporzione rispetto ai contributi versati.

È stata quindi rappresentata l'aspettativa a che lo strumento della totalizzazione trovi nuove soluzioni normative da parte del legislatore, compatibili con la spiccata diversità di impianto dei vari regimi, con particolare riferimento ai sistemi di calcolo delle prestazioni, tenendo conto, in particolare, della peculiarità delle casse private che non si avvalgono di finanziamenti pubblici.

In tal senso, è stata rappresentata la scelta di ricondurre il sistema di calcolo, per tutti quei soggetti che non vogliano accedere alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, a quello della legge n. 335 del 8 agosto 1995, concernente il sistema contributivo, per evitare le conseguenze eccessivamente onerose che la totalizzazione realizzata con ciascuno dei sistemi tipici delle varie gestioni comporterebbe. L'introduzione di un potere regolamentare che permetta alle singole casse l'adattamento del sistema contributivo alla realtà specifica della propria categoria è stato considerato particolarmente significativo per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere concretamente possibile la salvaguardia degli equilibri finanziari.

1.2) La posizione del rappresentante del Governo in tema di totalizzazione.

In tema di totalizzazione la posizione del Governo è stata espressa dal sottosegretario al Lavoro e alle politiche sociali, professore Alberto Brambilla, il quale ha ricordato l'esistenza di un gruppo di lavoro in cui sono rappresentati le Casse di previdenza privata, i sindacati dei professionisti e le organizzazioni che tutelano gli interessi di chi ha spezzoni contributivi, a cui è affidato il compito di trovare una soluzione praticabile tra chi propone il metodo contributivo e chi sostiene l'utilizzo delle regole valide nelle singole gestioni.

L'emanazione da parte del ministero del Lavoro dell'eventuale regolamento sulla totalizzazione in base all'articolo 71 della legge 388 del 2000, che ne circoscriverebbe l'applicazione ai soggetti che non hanno maturato in nessuna delle gestioni di iscrizione il diritto alla pensione, potrebbe escludere gli iscritti alle gestioni «contributive», le Casse professionali di nuova istituzione (dai periti industriali ai geologi) e i collaboratori

coordinati e continuativi. In questi casi bastano, infatti, cinque anni di versamenti per ottenere la pensione.

1.3) Modifiche in tema di indennità di maternità.

Si è trattato di un altro aspetto emerso soprattutto in riferimento ai liberi professionisti. In particolare, i rappresentanti delle casse private hanno evidenziato come manchi la fissazione di un tetto massimo all'indennità da corrispondere alla libera professionista, mentre esiste la previsione di un importo minimo. Si è ritenuto opportuno correggere, altresì, l'indicazione dell'anno di riferimento per l'indennità al secondo antecedente a quello della domanda, per evitare che ci possa essere la possibilità per la professionista di procedere a speculazioni o vantaggi economici, anticipando la domanda o preconstituendo un dato non corrispondente alla propria realtà professionale. I rappresentanti delle casse private riterrebbero preferibile in tal senso un collegamento tra il reddito di riferimento utile per il calcolo dell'indennità e il periodo in cui si è verificato l'evento e non quello di presentazione della domanda.

1.4) Il regime previdenziale dei compensi dell'attività di sindaco e di amministratore di enti o società.

La questione concerne il regime previdenziale nel caso in cui l'amministratore o il sindaco sia un professionista iscritto ad un albo professionale e ad una Cassa previdenziale privata. Nel corso dell'audizione del presidente dell'AdEPP e dei rappresentanti delle casse private (seduta del 24 luglio 2002), è stata ritenuta non condivisibile la pretesa di assoggettare al regime proprio del lavoro parasubordinato l'attività di revisore o di amministratore svolta da un professionista, riconducibile all'oggetto dell'arte o della professione svolta in via principale. In particolare, si è ritenuto non coerente con il sistema vigente e le peculiarità dei rispettivi regimi previdenziali, l'equiparazione, anche ai fini previdenziali, di alcune attività autonome che meglio possono rientrare nello schema di lavoro subordinato (come i procuratori d'affari di agenzie assicurative o immobiliari, e così via) con quelle che tipicamente riguardano la sfera professionale, sia pure in senso lato, e si sviluppano nell'ambito della medesima (come amministratori e sindaci di società o enti, partecipanti a collegi e commissioni, e così via). In tal senso, è stato espresso il convincimento per cui l'assoggettamento ad un'unica contribuzione previdenziale presso la Cassa professionale di riferimento di tutti i redditi lavorativi dei professionisti apparirebbe come la soluzione più coerente.

1.5) Eliminazione della doppia tassazione a carico delle Casse professionali.

Nel corso dell'indagine conoscitiva i rappresentanti delle Casse di previdenza private hanno manifestato l'opportunità di una riforma della vigente normativa fiscale, eliminando l'attuale equiparazione tra Casse

professionali e persone fisiche sul piano della tassazione, riducendo altresì il peso del prelievo fiscale a loro carico tenendo conto dello specifico fine previdenziale perseguito. È stata quindi auspicata l'eliminazione della doppia tassazione (a carico del pensionato e a carico delle casse) che giunge fino al 50 per cento del reddito da pensione. L'ipotesi prospettata, in questo caso, è quella (ribadita successivamente anche dal sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla nel corso della sua audizione del 7 novembre 2002) di equiparare in modo sostanziale il regime fiscale a quello dei fondi-pensione, in linea con le regole vigenti in tutti i paesi dell'Unione europea e degli USA.

1.6) Interventi per la gestione di una previdenza integrativa e di un fondo sanitario.

Nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'AdEPP è stata quindi auspicata la possibilità per le Casse di previdenza private di gestire direttamente i fondi della previdenza complementare. È stato espresso in questo senso il convincimento della necessità di una normativa generale, valida per tutte le casse private, idonea ad evitare differenziazioni inutili. In tal senso è stato espresso il convincimento per cui un grande polo di previdenza integrativa che riguardi un milione seicentomila professionisti, complessivamente gli iscritti alle casse private, rappresenterebbe lo strumento per una previdenza integrativa molto più forte.

Un esempio di gestione della pensione integrativa è stato evidenziato durante l'audizione dei vertici dell'ENASARCO (seduta del 18 settembre 2002), l'ente nazionale di previdenza degli agenti e dei rappresentanti di commercio, il primo esempio di pensione integrativa realizzata in Italia.

L'ENASARCO conta circa quattrocentomila iscritti, dei quali almeno centomila, secondo uno studio recente, sono silenti; gli assicurati che pagano sono intorno a 250 mila mentre i pensionati sono circa centomila. Pur in presenza di un *trend* di iscritti attuale moderatamente positivo, ciò che preoccupa è quale sarà il numero, la misura, la qualità e il tipo di attività svolta dagli agenti e dai rappresentanti di commercio con l'avvento e consolidamento dell'*e-commerce* nella struttura della distribuzione, dovendo porsi il problema dell'incidenza che tale fenomeno potrà avere sui bilanci previdenziali.

Il sistema dell'ente ripartisce l'onere della contribuzione, complessivamente dell'11,50 per cento, a metà tra case mandanti e agenti di commercio, con una contribuzione a giudizio degli auditi non sufficiente, in base alle previsioni contenute nel bilancio tecnico e non relativamente alla situazione attuale. Si riterrebbe auspicabile infatti un incremento dell'1,50 per cento, congiuntamente ad una modifica delle prestazioni relativamente alle «finestre» che consentono una anticipazione, ritenuta eccessivamente generosa, della pensione di vecchiaia.

Particolare attenzione è stata riconosciuta altresì all'ENPAIA, Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati in agricoltura, in riferimento all'esperienza conseguita dall'ente nella gestione amministrativa

di un fondo pensione complementare, il Filcoop. L'auspicio espresso dai vertici dell'ente nella seduta del 19 settembre 2002 è stato quello di un diretto coinvolgimento dell'istituto nella gestione e sviluppo della previdenza complementare di tutto il comparto riguardante il settore agricolo, individuandosi la soluzione normativa nella possibilità di prevedere, d'intesa con le parti sociali, la destinazione del trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare anche nel caso in cui esso, in virtù di obblighi di legge (come è il caso dell'Enpaia), sia accantonato presso un ente previdenziale.

In generale, in ogni caso, è emerso il convincimento dei rappresentanti delle Casse private per cui, se vi sono detrazioni fiscali per l'assistenza sanitaria, se vi è la possibilità di costituire dei fondi sanitari, anche le casse private intenderebbero utilizzare tale possibilità, in modo che ciascuna di esse o tutte insieme possano costituire un polo sanitario. Un esempio è fornito dall'iniziativa che riunisce alcune casse in una fondazione, la quale è presieduta dal presidente degli psicologi Houllis, allo scopo di cominciare a creare e a promuovere un polo sanitario (che funga anche da terzo pilastro), per soddisfare le esigenze delle casse.

1.7) Analisi di medio-lungo periodo e profili specifici di alcune Casse.

In prospettiva di medio e lungo periodo, è stata rappresentata la necessità di definire i problemi conseguenti in modo coerente con le esigenze delle singole casse. Si è cioè ritenuto opportuno non realizzare l'allungamento dei periodi attuariali, ma procedere attraverso un percorso graduale che tenga conto delle peculiarità dei singoli enti, in maniera tale da allungare le proiezioni in relazione alla detassazione, eliminando il sistema di una doppia tassazione.

Un elemento di criticità di medio periodo è stato ravvisato dal Presidente dell'INPGI Cescutti e dal direttore generale del medesimo istituto Tortora (seduta del 16 ottobre 2002) con particolare riferimento all'istituto dei prepensionamenti, ai sensi della disciplina recata dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 «*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*», in virtù della quale l'ente è tenuto a provvedere all'onere finanziario della cassa integrazione guadagni e dei prepensionamenti degli appartenenti alla categoria senza ricevere alcun introito o contributo specifico e con una conseguente totale incidenza sul monte contributivo versato dagli iscritti. Ciò porterebbe ad un'incidenza per 32 miliardi di vecchie lire per il 2001 (pari al 7,15 rispetto alla spesa totale), nonchè di 399 miliardi per il periodo dal 1981 al 2001.

In tal senso, è stato rappresentato da parte dei vertici dell'INPGI come tale anomalia, laddove non dovesse trovare una adeguata soluzione legislativa, potrebbe rappresentare un fattore di instabilità finanziaria nel medio periodo, con la necessità di esercitare un maggiore controllo e una maggiore verifica sullo stato di crisi richiesto dai gruppi editoriali.

Nel corso dell'audizione dei rappresentanti delle casse private, è stata infine evidenziata l'opportunità di chiarire che, in conseguenza della pri-

vatizzazione dell'Ente nazionale per la previdenza e assistenza dei farmacisti e in forza dell'autonomia ad esso riconosciuta dal decreto legislativo n. 509 del 1994, il medesimo ente non rientrerebbe più nei programmi di cartolarizzazione avviati ai sensi del decreto-legge n. 201 del 2001, sopra ricordato, che ha modificato la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 104 del 1996.

1.8) Emanazione di un testo unico di riordino della materia previdenziale degli enti previdenziali privati.

La proposta di un testo unico di riordino della materia previdenziale degli enti previdenziali privati è stata formulata dal Presidente dell'EN-PACL, l'ente di previdenza dei consulenti del lavoro, dottor Miceli nella seduta del 4 febbraio 2003.

Si è rilevato in tale sede come una previsione di questo tipo sia presente, in virtù delle integrazioni apportate nel corso dell'esame presso la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, nel disegno di legge delega C. 2145 in materia previdenziale.

È stato altresì sottolineato come, pur in presenza di un aumento della platea contributiva, il peso specifico delle nuove entrate stia diminuendo per quanto riguarda la redditività. Ciò in virtù dell'intensificarsi del fenomeno dei collaboratori coordinati e continuativi e quello delle collaborazioni autonome, pur rilevandosi come spesso tali figure vengano utilizzate per mascherare contratti di lavoro subordinato a tutti gli effetti. Di fronte al fenomeno in costante crescita dei lavoratori cosiddetti «atipici» la preoccupazione espressa da alcuni componenti della Commissione risiede nell'entità della attuale aliquota contributiva, inferiore al 15 per cento, e dei periodi di contribuzione inferiori all'anno. Si auspica in tal senso un elevamento dell'aliquota contributiva, congiuntamente ad una accelerazione del periodo entro cui portare al 19 per cento l'aliquota massima, attualmente previsto per il 2014.

IV – La riforma del sistema pensionistico.

Nell'ambito dello svolgimento dell'indagine conoscitiva la Commissione – pur ponendo attenzione a non invadere le competenze proprie degli altri organi parlamentari e del Governo nella materia – ha avuto modo di acquisire elementi conoscitivi anche in ordine alle prospettive di riforma dello stato sociale e del sistema pensionistico in particolare. L'approfondimento di tale aspetto, oltre a rappresentare per la Commissione una base di conoscenza indispensabile per un migliore esercizio della sua funzione di vigilanza (esplicandosi questa anche «sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale»), ha voluto rappresentare un contributo al dibattito attualmente in corso e che investe settori istituzionali sia in ambito nazionale (con l'esame da parte del Parlamento del disegno di

legge C. 2145, di delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria), che in ambito europeo dove, dopo l'avvenuta discussione avutasi in seno alla riunione congiunta delle commissioni delle politiche sociali ed economiche della U.E. del 23 e 24 ottobre 2002 dei «Rapporti sulle strategie nazionali per i futuri sistemi pensionistici» presentati da tutti i Governi dei paesi aderenti all'Unione, è stata presentata il 17 dicembre 2002 (secondo quanto originariamente stabilito nel Consiglio europeo di Laeken del dicembre 2001) l'elaborazione di un unico documento sulle strategie di riforma per l'armonizzazione dei sistemi del *welfare* nei paesi dell'Unione Europea.

Dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sono quindi emersi alcuni profili rilevanti di seguito riportati, anche in conseguenza dell'audizione dei professori Orrù, Franzini e Tranquillo (seduta del 5 febbraio 2003) che hanno assicurato il loro contributo scientifico all'indagine in corso di svolgimento.

1. L'ASSETTO ATTUALE: LA RIFORMA CONTRIBUTIVA DEL 1995.

È noto come in Italia si sia reso necessario nel corso dell'ultimo decennio un processo di forte ristrutturazione del sistema pensionistico, indotto da un lato per il consistente aumento della quota di PIL destinata al finanziamento della spesa pensionistica registrato nel nostro Paese negli anni 1980-1992; e dall'altro per la maturata consapevolezza anche da parte del legislatore circa la necessità di un assetto normativo in grado di neutralizzare o limitare significativamente gli effetti dell'invecchiamento demografico sulla sostenibilità macroeconomica del sistema pensionistico obbligatorio.

Più in particolare, gli studi effettuati hanno dimostrato che le cause del deterioramento degli equilibri del sistema pensionistico negli anni Ottanta e nei primi anni Novanta sono da ricercare, in particolare, nella inadeguatezza del quadro normativo-istituzionale, allora vigente, rispetto ai requisiti di sostenibilità finanziaria di un sistema pensionistico a ripartizione, piuttosto che nel processo di invecchiamento relativo ed assoluto della popolazione. È stato infatti dimostrato che l'indice di dipendenza degli anziani tra il 1980 ed il 1993 è aumentato in misura decisamente inferiore rispetto alla spesa pensionistica in termini di PIL e che, viceversa, le variabili demografiche manifesteranno i loro pieni effetti a partire dai prossimi anni.

Sul piano equitativo inoltre il sistema pensionistico italiano si presentava variamente diversificato e presentava l'esigenza di una maggiore omogeneità di trattamento sia sul fronte del finanziamento (aliquote contributive) che su quello dell'erogazione della spesa (calcolo delle prestazioni, requisiti di accesso anagrafici e contributivi, ecc.); è stato altresì rilevato come tali differenze tra i vari regimi pensionistici e, dunque tra le diverse categorie di lavoratori, potessero porre dei dilemmi anche in termini di buon andamento delle diverse variabili macroeconomiche, risul-

tando l'equilibrio finanziario complessivo del sistema fortemente dipendente dalla ricomposizione settoriale dell'occupazione.

Sulla base dell'esistenza di tali elementi distorsivi è stato realizzato il conseguente processo di riforma che – concretizzatosi nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 «Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» (cosiddetta «riforma Amato»), e soprattutto nella Legge 8 agosto 1995, n. 335 «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare» («riforma Dini») – ha riguardato tutti i principali aspetti di regolazione della spesa pensionistica, avendo apportato modifiche ai meccanismi di indicizzazione, ai requisiti di accesso (di anzianità e vecchiaia), alle modalità di calcolo della prestazione.

Gli studi effettuati dal Nucleo di valutazione della Spesa pensionistica hanno dimostrato come l'insieme delle misure adottate permettano di conseguire l'obiettivo di un contenimento della dinamica della spesa sia nel breve che nel medio-lungo periodo. Le prospettive di medio-lungo in particolare presentano un andamento condizionato dalla progressiva entrata a regime del sistema contributivo introdotto dalla legge n. 335 del 1995 (riforma Dini); infatti la gradualità con la quale la norma introduce il passaggio al calcolo contributivo della prestazione pensionistica ne prevede la piena entrata a regime solo per i lavoratori neoassunti al 1° gennaio 1996, mentre per coloro che al 31 dicembre 1995 potevano vantare un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni è stata prevista la liquidazione del trattamento secondo lo schema del pro-rata (la quota di pensione relativa alle anzianità maturate antecedentemente il 31/12/95 è computata con il metodo retributivo); infine nei confronti di coloro che alla predetta data erano in possesso di anzianità contributive superiori a 18 anni il calcolo della pensione è stato effettuato applicando integralmente il più vantaggioso metodo retributivo, sulla base delle innovazioni restrittive introdotte dalla riforma Amato, essendosi con questa ampliato il riferimento alle retribuzioni dell'intera vita lavorativa per il calcolo della prestazione pensionistica.

Nell'ambito della legge Dini è stata altresì prevista l'abolizione del pensionamento di anzianità, con introduzione del principio della «uscita flessibile» dalla vita lavorativa tra i 57 e i 65 anni. Anche a questo proposito è stata prevista una fase transitoria, diversamente articolata per le varie categorie di lavoratori interessati (privati, pubblici, autonomi).

L'introduzione del metodo contributivo in sostituzione di quello retributivo – attuando il diretto collegamento tra contributi versati e montante accumulato nonché tra rendita pensionistica ed età anagrafica – ha consentito il risultato di garantire rendimenti pensionistici sostenibili e di prevedere principi di equità nel calcolo dei medesimi fra soggetti con differenti velocità di carriere e differenti età al pensionamento. Infatti, la pensione è calcolata moltiplicando il montante contributivo per un coefficiente di trasformazione (calcolato sulla base del periodo medio di godimento della prestazione) differenziato per età. La riforma Dini ha altresì previsto, al fine di adeguare il calcolo dei trattamenti di nuova decorrenza alle evolu-

zioni future delle variabili macroeconomiche e demografiche, la revisione a cadenza decennale dei coefficienti di trasformazione. L'introduzione del sistema contributivo si basa, quindi, su uno schema di «capitalizzazione simulata» mentre il finanziamento del sistema pensionistico obbligatorio rimane a ripartizione tramite l'applicazione di aliquote contributive pari a circa il 33 per cento per i lavoratori dipendenti ed a circa il 16 per cento per i lavoratori autonomi, progressivamente elevate al 19 per cento.

2. L'ACCELERAZIONE DEI TEMPI DI MESSA A REGIME DELLA RIFORMA DINI.

La legge n. 335 del 1995 ha previsto per la sua piena operatività una fase transitoria, diversamente articolata ai vari aspetti, e la cui lunghezza è stata considerata come il principale limite della riforma, anche in relazione alle prospettive demografiche che per i decenni a venire evidenziano un forte aumento dell'indice di dipendenza degli anziani (tendenza comune alla maggior parte dei paesi sviluppati) da ascrivere, in parte, ad ulteriori incrementi della speranza di vita, ma, in misura decisamente superiore, al crollo della popolazione attiva conseguente alla contrazione delle nascite verificatesi negli ultimi 20-25 anni.

Un primo intervento di accelerazione dei tempi di messa a regime della riforma è stato realizzato con l'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», in particolare per quanto riguarda: l'armonizzazione delle forme previdenziali sostitutive ed integrative con la disciplina prevista per l'assicurazione generale obbligatoria (AGO), con riferimento alle aliquote di rendimento, agli aumenti dei periodi di servizio, ai requisiti e alla decorrenza per la corresponsione di prestazioni integrative, all'età pensionabile; l'equiparazione dei dipendenti pubblici e di quelli privati in ordine ai requisiti anagrafici e contributivi previsti per il pensionamento di anzianità, con anticipo dei tempi di andata a regime della riforma Dini, fatte salve le posizioni di alcune categorie di lavoratori dipendenti (pubblici e privati) da individuare con successivi provvedimenti, in riferimento alla gravosità del lavoro svolto ed alla precocità di inizio dell'attività lavorativa; l'aumento progressivo delle aliquote contributive per i lavoratori autonomi.

3. LE RACCOMANDAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA.

Vari Organismi internazionali hanno evidenziato la necessità di intervenire sul fronte delle prestazioni previdenziali per contrastare ulteriormente gli effetti dell'invecchiamento demografico. A tal proposito si ricorda che nel Rapporto del 6 novembre 2000 del Consiglio Ecofin sull'impatto dell'invecchiamento della popolazione sui sistemi pensionistici pubblici dei Paesi europei, al fine di controllare la crescita della spesa pensionistica in rapporto al Pil e compensare gli effetti sul debito pubblico sono stati raccomandati come principali strumenti:

a) rendere più restrittivi alcuni parametri caratteristici del sistema pensionistico come i requisiti di accesso, il sistema di calcolo e di indiciz-

zazione delle pensioni. In particolare le riforme dovrebbero avere come scopo principale quello di aumentare l'età media al pensionamento soprattutto negli schemi di ritiro anticipato. Si rileva come in tal modo sarebbe possibile ridimensionare il trend della spesa pensionistica senza ridurre gli standard di vita;

b) adottare misure finalizzate a migliorare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro, specialmente tra le donne, nella convinzione che una più alta partecipazione aiuterebbe a ridurre il debito e la necessità di severi tagli alle spese o di più alte aliquote fiscali;

c) sviluppare misure per migliorare la partecipazione dei lavoratori anziani nel mercato del lavoro. Ciò aiuterebbe anche i bilanci pubblici sia sul versante delle entrate che su quello delle spese (minori spese per pensioni e disoccupazione).

In un più ampio contesto, le linee di convergenza per un comune modello di welfare «europeo» – anche sulla scorta delle risultanze emerse dalla riunione congiunta delle commissioni delle politiche sociali ed economiche della U.E. del 23 e 24 ottobre 2002 – risultano individuabili nelle seguenti direttrici:

ristrutturazione dei sistemi pensionistici obbligatori, attraverso l'introduzione di correttivi strutturali volti a contrastare efficacemente le prospettive demografiche di invecchiamento della popolazione (è stato rilevato a tal proposito come nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea solo la Grecia e la Spagna attendono uno scoppio ritardato del fenomeno cosiddetto baby-boom);

adozione di misure finanziarie atte a sviluppare le quote di secondo e terzo «pilastro» della previdenza complementare, alla ricerca di una maggiore efficienza nell'allocazione delle risorse;

riforma dei meccanismi di finanziamento della protezione sociale, al fine di renderla meno onerosa nei confronti del mercato occupazionale, ed in particolare lo sforzo di ridurre le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, per non disincentivare l'offerta di nuovi posti.

4. LA FINANZIARIA PER IL 2002 E IL DISEGNO DI LEGGE DELEGA IN MATERIA PREVIDENZIALE.

Nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione ha, come più volte ricordato, tenuto in debito conto i processi riformatori in atto in Parlamento. Dopo la verifica sui risultati della legge 335, il Governo ha emanato infatti due disegni di legge in materia previdenziale: il primo concernente l'aumento delle pensioni minime ed il secondo relativo ad un più completo disegno di legge delega di riforma del sistema previdenziale.

La prima misura è stata attuata attraverso l'articolo 38 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, legge finanziaria per il 2002, che ha stabilito dal 1° gennaio di quell'anno l'incremento fino a 516,46 euro delle pensioni inferiori a tale importo, attraverso l'aumento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici. Il riconoscimento della maggiorazione è

stato subordinato alla presenza congiunta di due condizioni, l'una legata all'età anagrafica e l'altra connessa ai livelli di reddito. L'aumento ha interessato anche le pensioni a favore degli invalidi civili, ciechi e sordomuti e le pensioni d'inabilità (invalidità al 100 per cento). Si è trattato di una misura per cui è prevista una spesa di circa due milioni di euro annui, da considerarsi «chiaramente assistenziale», così come espressamente dichiarato dal professor Massimo Paci nel corso della sua audizione del 17 aprile 2002. In virtù di ciò non dovrebbe essere considerata nella dinamica futura della spesa pensionistica.

L'altro provvedimento presentato dal Governo è stato il più volte ricordato disegno di legge C. 2145, recante «Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria». Il progetto di legge all'esame del Parlamento ha inteso in particolare:

- a) certificare il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità al momento della maturazione dei requisiti per la pensione stessa;
- b) introdurre sistemi d'incentivazione di carattere fiscale e contributivo che rendano conveniente, per i lavoratori che maturino i requisiti per la pensione di anzianità, la continuazione dell'attività lavorativa;
- c) liberalizzare l'età pensionabile;
- d) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
- e) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari.

Rispetto a quanto prospettato dalla Commissione per la verifica della legge n. 335 nonché da organismi internazionali (si ricorda da ultimo i rilievi espressi da Ecofin nel Documento di approvazione del programma di stabilità italiano per il periodo 2002-2006 del 21 gennaio 2003), con tale provvedimento il Governo non è intervenuto sulle pensioni di anzianità, ossia sull'età di pensionamento, se non con interventi incentivanti.

Tale volontà è stata confermata nel corso dello svolgimento dell'indagine conoscitiva dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Roberto Maroni, il quale nel corso della sua audizione del 6 novembre 2002 ha avuto modo di affermare che l'obiettivo – da perseguire con la riforma – di garantire una prestazione previdenziale adeguata non coincide con il taglio delle pensioni di anzianità. Allo stesso modo non è presente nella proposta di delega la proposta di estensione a tutti i lavoratori del sistema contributivo, ma, per quanto concerne la previdenza obbligatoria, vengono introdotti alcuni correttivi sull'attuale assetto del sistema, principalmente con forme di incentivazione.

Le misure volte a incidere sulla dinamica della spesa pensionistica, si basano su un sistema d'incentivi, di natura contributiva, alla continuazione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento del diritto alla pensione, che dovrebbero modificare la propensione al pensionamento e, per tale via, favorire l'innalzamento dell'età anagrafica al collocamento a riposo.

Un terzo settore d'intervento individuabile nella proposta di delega è quello delle entrate contributive e del costo del lavoro. Le norme sono quelle relative all'incremento della contribuzione per i lavoratori coordinati e continuativi, e alla diminuzione sino a 5 punti percentuali di contribuzione per i nuovi assunti nel settore privato (cosiddetta decontribuzione). La diminuzione della contribuzione per i nuovi assunti, come indicato anche nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, è volta a ridurre il costo del lavoro, al fine di incentivare nuova occupazione. La disposizione in oggetto è stata infatti inserita nell'ambito delle norme volte a favorire lo sviluppo delle forme di previdenza complementare e dirette al contenimento dei costi per le imprese connessi alla cesione degli accantonamenti annui al TFR nonchè ad incentivare e creare nuova occupazione.

Come più volte emerso nel corso dell'indagine conoscitiva il disegno di legge delega del Governo si fa carico anche di un altro aspetto rilevante, concernente la contribuzione complementare. Nella proposta di delega è presente infatti un ulteriore elemento preparatorio di riforma dell'assetto attuale: il rafforzamento della previdenza complementare inteso come condizione per una successiva diminuzione di quella pubblica obbligatoria, per la quale, peraltro, la premessa è già posta con la diminuzione della aliquota di finanziamento. Il quadro della proposta di delega è, infatti, completato dalle norme in merito alla previdenza complementare e al trattamento di fine rapporto, con disposizioni che intendono perseguire l'obiettivo di favorire e sostenere lo sviluppo di tali forme pensionistiche, in primo luogo attraverso il conferimento obbligatorio del TFR e, in secondo luogo, attraverso una maggior concorrenza tra le diverse forme pensionistiche complementari. La destinazione del TFR ai fondi pensione è subordinata all'assenza di oneri aggiuntivi per le imprese. Il conferimento obbligatorio del TFR finanzierebbe la copertura pensionistica offerta dai nuovi fondi necessaria a compensare una ulteriore riduzione di quella obbligatoria. In questa prospettiva, il mancato effetto della riduzione della contribuzione sulle prestazioni non potrebbe che essere momentaneo e verrebbe meno una volta decollata e consolidata la previdenza complementare.

5. IL DIBATTITO SULLE RIFORME NEL CORSO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA.

Come detto, nel corso dell'indagine conoscitiva le problematiche attinenti al sistema previdenziale ed al suo funzionamento sono state variamente trattate, sia in via generale sia focalizzando l'attenzione su alcuni aspetti risultati di particolare interesse per la Commissione, anche in virtù degli input forniti dal contenuto del disegno di legge 2145, il cui esame presso la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, iniziato il 29 gennaio 2002 e al 20 febbraio 2003 all'esame dell'Assemblea di quel ramo del Parlamento, ha avuto un percorso temporale pressochè parallelo allo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

5.1) Alcuni aspetti emersi nel corso delle audizioni.

Il professor Massimo Paci, audito dalla Commissione nella veste di Presidente dell'INPS nella seduta del 17 aprile 2002, ha rilevato come il vero elemento problematico strutturale dei sistemi pensionistici attuali sia quello della scarsa sostenibilità finanziaria, indotta per un verso dal noto processo di invecchiamento della popolazione, per l'altro da una certa restrizione della base contributiva – a causa della crescente flessibilità del mondo del lavoro – rispetto al passato. Non vi sarebbe, quindi, soltanto un problema di migliore distinzione, anche contabile, di ciò che è assistenziale – e quindi pertiene ad un finanziamento che deriva direttamente dallo Stato ed è di origine fiscale – da ciò che è previdenziale. Vi è altresì anche un problema di fondo di carattere strutturale rispetto al quale deve esserci da parte dei Governi una presa d'atto sulla necessità di un finanziamento del sistema pensionistico di origine fiscale «chiaro, manifesto e razionale», da attuarsi attraverso la trasformazione di tali principi generali in legislazione concreta (ricordandosi a tal proposito che la maggiorazione delle pensioni minime è stata attuata ricorrendo a un finanziamento di origine fiscale).

Anche una piena entrata a regime del nuovo sistema previdenziale, attuato con la legge n. 335 del 1995, avrebbe posto un problema di finanziamento della previdenza. Con il sistema contributivo – pur considerandolo una grossa conquista per il sistema previdenziale italiano – si apre il problema di quanti non riescano ad avere una carriera contributiva adeguata per ottenere un trattamento pensionistico sufficiente, nè abbiano i mezzi per permettersi una forma di previdenza complementare. Analogamente, si pone un problema anche per quanti, come i parasubordinati, abbiano un'aliquota contributiva così bassa che, a regime, avranno un trattamento pensionistico modesto. Si tratta, quindi di temperare la piena affermazione della legge n. 335 del 1995 – ovvero del principio contributivo – con le esigenze di quanti non riescano a stare sul mercato e ad ottenere una carriera contributiva adeguata e per i quali si rende necessario l'intervento dello Stato. L'estensione pro-quota del sistema contributivo a tutti potrebbe rappresentare in tal senso un incentivo per convincere i soggetti a prolungare la loro attività lavorativa, attraverso un aumento dei contributi versati e quindi del futuro trattamento pensionistico.

5.2) Il tema della riduzione degli oneri sociali.

Particolare attenzione è stata rivolta dalla Commissione, nell'ambito delle misure previste nel disegno di legge 2145 di delega al Governo in materia previdenziale, al tema della riduzione degli oneri sociali – prevista per i lavoratori del settore privato –, indicata sino a 5 punti percentuali dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato (decontribuzione). Il problema delle mancate entrate e della mancata corrispondenza tra contributi e prestazioni è stata peraltro risolta da una «clausola di salvaguardia» (così come definita dal Ministro del lavoro e della previdenza

sociale Roberto Maroni, nel corso dell'audizione del 6 novembre 2002), sotto forma di un emendamento che attribuisce alla finanziaria l'onere di trovare annualmente la copertura.

È stato rilevato (vedi il «Rapporto sullo stato sociale dell'INPDAP per il 2002», citato nel corso delle audizioni del professore Orrù e del professore Franzini del 5 febbraio 2003) come per tale via si introdurrebbe un cambiamento profondo nel sistema pensionistico, sostituendo di fatto uno schema di finanziamento basato sul rapporto di lavoro con uno misto, nel quale parte della pensione verrebbe finanziata per via fiscale. L'insieme dei provvedimenti governativi, compreso quello relativo alle pensioni minime può, dunque, far pensare, in prospettiva, a un sistema pensionistico sensibilmente diverso da quello attuale.

Nel rilevare, nel corso dell'audizione del presidente dell'INPDAP Rocco Familiari del 5 giugno 2002, come a fronte di un simile quadro il mantenimento dell'aliquota del 32,25 per cento dei lavoratori del pubblico impiego, con la conseguente presenza di due aliquote di finanziamento differenziate per il settore pubblico e privato, non comporterebbe differenza nel calcolo della pensione, è stata peraltro espressa la preoccupazione che ove la misura venisse estesa alle pubbliche amministrazioni ciò avrebbe l'effetto di peggiorare l'equilibrio finanziario delle gestioni INPDAP, venendo a mancare, peraltro, la misura riequilibratrice derivante dall'aumento dei contributi per i lavoratori coordinati e continuativi.

A tal riguardo, l'opinione espressa dal professore Paci sul tema della decontribuzione, nel corso della sua audizione del 17 aprile 2002, è stata quella di ritenere possibile una applicazione limitata ai lavoratori «forti», vale a dire quelli con carriere contributive stabili ed aliquote contributive alte, tali da potere scontare una riduzione parziale del trattamento pensionistico pubblico purchè, utilizzando il TFR in maniera appropriata o per altre vie, essi possano acquistare con il sistema di previdenza complementare ciò che perdono dal punto di vista della pensione pubblica.

L'opinione espressa dal dottor Fabio Trizzino, in qualità di direttore generale dell'INPS (seduta del 15 maggio 2002) è stata quindi nel senso di ritenere che l'aliquota attualmente vigente per il fondo pensione lavoratori dipendenti difficilmente potrebbe contribuire al decollo effettivo della previdenza complementare (il cosiddetto secondo pilastro), in quanto assorbirebbe da sola tutte le possibilità di destinazione a risparmio della retribuzione percepita. Il tema della decontribuzione, sotto un profilo più generale, è stato visto anche in una prospettiva di armonizzazione del sistema previdenziale e della possibilità dell'introduzione di una aliquota unica media di contribuzione sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi, attraverso un meccanismo di diminuzione di quella attualmente a carico dei primi (che risulta essere di circa il 33 per cento) e di aumento per quella a carico dei secondi (circa il 19 per cento).

La posizione espressa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni, ancora nella seduta del 6 novembre 2002, è stata ancora una volta di considerare la misura della decontribuzione per i neo assunti come lo strumento per diminuire la pressione contributiva, ritenuta eccessiva,

non danneggiando i conti dell'INPS, nell'immediato, e la prestazione previdenziale, nel futuro. La prima salvaguardia è data dall'aumento dell'occupazione: se l'aumento dell'occupazione determinato dalla riduzione contributiva fosse poco significativo, questo rappresenterebbe un danno finanziario per l'ente. Se la riduzione contributiva interessasse una grande parte dei lavoratori, allora l'aumento dell'occupazione e quindi la possibilità per l'INPS di percepire contributi che non avrebbe diversamente conseguito, determinerà un saldo positivo nei suoi conti. La seconda questione sarebbe quella di garantire ai lavoratori una prestazione previdenziale adeguata non tanto con riferimento ai versamenti effettuati, quanto ad un trattamento dignitoso: tale possibilità – secondo le sue affermazioni – deriva dal complesso della riforma che prevede, nella seconda parte, la nascita della previdenza complementare e di quella individuale, secondo e terzo pilastro della riforma previdenziale.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2003

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2003

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

La seduta inizia alle ore 14,30.

RISOLUZIONI

Esame della risoluzione 7-00190 Bolognesi ed altri, in materia di adozioni internazionali

(Discussione e rinvio)

Sulla pubblicità dei lavori

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, dà lettura del testo della risoluzione in titolo:

La Commissione infanzia premesso che:

la legge n. 476 del 1998 è stata frutto di un lungo e laborioso lavoro in sede parlamentare che, innovando la precedente legge n. 184 del 1983 ha finalmente recepito la Convenzione dell'Aja, ponendo regole certe e controlli adeguati in un campo, quale quello dell'adozione internazionale, delicato e difficile;

il successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 492 del 10 dicembre 1999, nell'intenzione di rendere trasparente le pratiche relative all'adozione internazionale ed incentivare gli enti ad una maggiore collaborazione, conteneva però anche disposizioni per l'attuazione della legge che si discostavano dal contenuto e dallo spirito della legge n. 476 del 1998 con la quale il legislatore intendeva dare piena ed evidente attuazione all'elementare diritto per i bambini e le bambine ad avere una famiglia una volta accertata l'impossibilità che tale diritto potesse essere effettivamente garantito nei luoghi di origine;

la Commissione affari sociali nel corso della XIII legislatura ha votato all'unanimità la risoluzione n. 7/00997, con la quale richiama il Governo ad attenersi allo spirito della legge n. 476 del 1998;

il nostro Paese ha ratificato la Convenzione dell'Aja ritenendo di affidare ai soli enti autorizzati la titolarità a svolgere le pratiche per le adozioni internazionali, a differenza di altri Paesi che hanno ritenuto di mantenere la possibilità anche per le famiglie di rivolgersi direttamente alle autorità dei paesi di provenienza dei minori. Tale scelta però non può risultare eccessivamente penalizzante per le aspiranti famiglie adottive e per gli enti che devono essere in numero adeguato a livello nazionale;

lo spirito della legge n. 476 del 1998 era quello di adeguare l'istituto dell'adozione internazionale ad una maggiore aderenza alla tutela dei diritti dei minori ponendo al centro la necessità di dare una famiglia ad un minore abbandonato individuando nella semplificazione della parte relativa alla produzione della documentazione uno strumento per rendere più accessibile alle coppie aspiranti all'adozione l'avvicinamento a tale istituto giuridico, rimanendo ferma la necessità di una piena tutela dei diritti del minore ad una famiglia;

dal momento dell'entrata in vigore della citata legge e del successivo decreto attuativo le famiglie aspiranti all'adozione incontrano crescenti difficoltà di accesso all'istituto dell'adozione con conseguenti attese che si prolungano a volte fino a tre, quattro anni;

il numero delle adozioni conclusosi con l'entrata dei minori in una famiglia è di molto inferiore al numero delle idoneità rilasciate dai tribunali per i minorenni, e tale discrepanza è anche il frutto dei tempi di attesa eccessivamente dilatati richiesti dagli enti autorizzati;

le spese che le famiglie aspiranti all'adozione devono sostenere per portare a termine l'*iter* adottivo, variano a seconda delle associazioni e comunque troppo spesso risultano eccessivamente elevate per una famiglia che percepisce un reddito da lavoro dipendente, e comunque risultano aumentate e molto differenti tra associazione e associazione;

non risulta sia stata attivata alcuna modalità per facilitare ed accelerare l'inserimento nelle famiglie dei bambini in età scolare che da più tempo permangono negli istituti;

l'interpretazione delle norme che regolano l'adozione internazionale, risultante dalla lettura congiunta della legge n. 476 del 1998 e della legge n. 149 del 2001 risulta abbia spesso dato adito ad interpretazioni diverse, sia per quanto riguarda la definizione del nuovo limite di età, innal-

zato a 45 anni, e la conseguente eventuale differenza di età tra i genitori aspiranti all'adozione quale risulta dall'applicazione del comma 6, articolo 6 della legge n. 149 del 2001, sia per quanto riguarda la trascrizione del nuovo cognome del minore adottivo, che in seguito a decreto di adozione definitivo, viene spesso ancora riportato con il cognome dei genitori naturali. Le interpretazioni in particolare di tali due norme sono risultate discordanti non soltanto tra i diversi tribunali per i minorenni, ma anche all'interno degli stessi tribunali;

si registra inoltre, da parte di alcuni tribunali per i minorenni, nel rilasciare alle coppie l'idoneità all'adozione, la tendenza ad indicare anche l'età massima del minore che i coniugi possono accogliere nella propria famiglia, identificandola nell'età prescolare o addirittura nei primissimi anni di vita. Tale scelta viene motivata con le maggiori difficoltà di inserimento del minore in età scolare e con la giusta ricerca del «migliore incontro» tra bambino e genitori adottivi, laddove, al contrario, la legge non fa alcun riferimento a tale limite di età del minore, avendo, al contrario, il legislatore già esplicitamente normato il tema dell'età tra adottanti e adottato;

se tale orientamento sull'età massima dei bambini diventasse prassi consolidata, condannerebbe i numerosissimi bambini in età scolare a rimanere negli istituti, spingerebbe molte coppie, dopo un faticoso *iter*, a rinunciare al proprio desiderio d'accoglienza e farebbe assumere al nostro Paese un atteggiamento sgradevolmente colonialista, vanificando nei fatti lo spirito della legge n. 476 del 1998;

impegna il Governo:

ad una più conforme interpretazione della legge n. 476 del 1998 soprattutto per quanto concerne la libertà delle coppie aspiranti all'adozione di rivolgersi, indipendentemente dalla regione di residenza, ad uno qualsiasi degli enti con sede operativa riconosciuta in una delle tre aree geografiche di riferimento essendo già questo comunque una limitazione della libertà di scelta dell'ente di fiducia da parte delle coppie aspiranti all'adozione;

a garantire comunque ad ogni coppia che ne faccia richiesta alla Commissione per le adozioni internazionali di rivolgersi ad ente diverso da quelli presenti nella propria area geografica di riferimento;

a prevedere la possibilità per la Commissione, su richiesta delle coppie che ne facciano istanza e in applicazione del principio generale sancito dall'articolo 14 della Convenzione dell'Aja, di procedere direttamente, o delegando ad ente autorizzato, alle incombenze di cui all'articolo 31 della legge n. 184 del 1983, così come modificata dalla legge n. 476 del 1998;

a garantire la possibilità per le coppie di accedere all'istituto dell'adozione internazionale anche in riferimento ai costi che le stesse devono intraprendere per concludere l'*iter* adottivo, assicurando un maggiore controllo ed uniformità circa la partecipazione alle spese richieste dagli enti autorizzati alle famiglie, che spesso includono corsi di formazione

a pagamento che seguono ad un decreto di idoneità già emesso dall'autorità competente in seguito ad accurata indagine dei servizi sociali;

ad adottare iniziative volte a fornire una uniforme interpretazione dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 così come modificata dall'articolo 24 della legge n. 149 del 2001 relativamente al cognome degli adottati ed all'atto di nascita contenente le nuove generalità del minore indicate nella sentenza di adozione, attivando in tal senso le prefetture e tutti gli organi competenti per una uniforme e corretta applicazione della norma da parte degli enti locali preposti;

ad adottare iniziative che chiariscano la possibilità dell'inserimento nelle famiglie anche dei minori in età scolare, evitando eventuali autonome e diversificate interpretazioni della legge da parte dei tribunali per i minorenni tramite l'inserimento del limite massimo di età del minore da adottare non previsto dal legislatore;

ad adottare iniziative normative volte a prevedere eventuali forme «accelerate» nell'*iter* di adozione per le famiglie che intendono accogliere minori di età superiore ai sei anni, facilitando in tal modo l'inserimento in famiglia e dedicando loro specifiche azioni di formazione e accompagnamento;

a prevedere azioni di informazione alle coppie aspiranti all'adozione tramite: la predisposizione di strumenti di informazione di carattere generale da fornire alle coppie che intendono intraprendere l'*iter* adottivo, fin dal momento della richiesta di rilascio di idoneità all'adozione al tribunale dei minori; il lancio di campagne di sensibilizzazione e corretta informazione in collaborazione con le autonomie locali; un aggiornamento e approfondimento delle informazioni messe a disposizione sul sito Internet della Commissione nazionale per le adozioni internazionali, con particolare riguardo alle specificità delle diverse aree del mondo dalle quali provengono i bambini, i problemi legati all'età degli stessi, i costi orientativi da sostenere;

a promuovere la sottoscrizione di accordi bilaterali con quei Paesi che non abbiano ratificato la Convenzione de L'Aja;

a garantire maggiori strumenti, risorse e personale alla Commissione nazionale per le adozioni internazionali, per potenziare il pieno svolgimento delle attività previste dalla normativa in vigore;

a prevedere l'emanazione di nuove norme attuative, a tre anni dall'entrata in vigore della legge n. 476 del 1998, tenendo conto degli elementi di valutazione aggiuntivi emersi nel corso delle nuove esperienze acquisite anche in seguito alla modifica della legge n. 184 del 1983, e dei limiti evidenziati dal regolamento attualmente in vigore.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il ministro per la sua presenza, dà la parola alla presentatrice della risoluzione, onorevole Bolognesi.

Il deputato Marida BOLOGNESI (DS-U) dopo aver, a sua volta, ringraziato il ministro per l'attenzione già ampiamente dimostrata sul tema delle adozioni, fa presente che la risoluzione in oggetto muove dall'esigenza di tracciare un bilancio dell'attuazione della legge n. 476 del 1998 (di modifica della legge n. 184 del 1983) che, recependo finalmente la Convenzione dell'Aja, ha stabilito regole certe e controlli adeguati in un campo delicato e difficile quale quello dell'adozione internazionale. Si tratta, in sostanza, di misurare non solo i limiti, ma anche le potenzialità della citata legge del 1998 in modo da facilitare l'accoglienza di bambini privi di una famiglia presso cittadini italiani, verificando al contempo se tutto quello che si sarebbe potuto fare sia stato effettivamente realizzato.

Ricorda di aver in passato criticato alcune rigidità di attuazione della suddetta legge che non hanno consentito il pieno dispiegamento della volontà del legislatore. Oggi, tuttavia, grazie anche alla sensibilità dimostrata da questa Commissione, è possibile aprire una riflessione propositiva che aiuti il Governo nella sua azione di sostegno alle adozioni. Il prossimo varo del nuovo regolamento e la disponibilità che il ministro ha chiesto alla Commissione perchè rifletta sugli strumenti attuativi del regolamento stesso vanno certamente considerati in modo positivo, in quanto dal Parlamento può venire un utile contributo all'azione del Governo perchè si giunga con il nuovo regolamento all'individuazione di meccanismi meno complicati degli attuali, ma sempre tali da assicurare certezza delle regole.

Alcuni impegni indicati nella risoluzione sono già in fase di attuazione da parte del Governo: oltre alla predisposizione del nuovo regolamento, si sta individuando un meccanismo atto a calmierare i costi delle adozioni internazionali; nello stesso tempo, si cerca di stabilire regole certe anche nel campo delle adozioni a distanza, costantemente in aumento.

Si pone la necessità di superare la fase sperimentale che ha visto interessati gli enti che sono gli unici intermediari tra le famiglie intenzionate ad adottare un bambino e i paesi stranieri, prevedendo che tali enti svolgano attività di formazione delle coppie, soprattutto di quelle che si dichiarino disponibili ad adottare un bambino in età scolare. Nello stesso tempo, vanno evitate le discrasie che si verificano tra diversi tribunali dei minori, che spesso frappongono ostacoli all'adozione di bambini più grandi. Proprio tali tribunali possono quindi essere coinvolti per dare un significativo contributo nel senso di facilitare ed accelerare le procedure per adottare un bambino in età scolare, visto che il legislatore ha raccomandato certezza e trasparenza nelle regole, ma anche l'opportunità di premiare la capacità di accoglienza delle famiglie non complicando loro la vita, come ha riconosciuto la stessa presidente della commissione per le adozioni internazionali.

Raccomanda, altresì, omogeneità di interpretazione della legge suddetta sia per quanto riguarda il nuovo limite di età innalzato a 45 anni – su cui ogni tribunale dà interpretazioni diverse – sia relativamente alla necessità di non penalizzare la volontà di adozione stabilendo un tetto

massimo di età dei minori da adottare, previsione che il legislatore non ha fatto e che, anzi, si pone contro lo spirito della legge.

Relativamente al ruolo che può svolgere la commissione per le adozioni internazionali, giudica di grande importanza il fatto che, sulla base della Convenzione dell'Aja, essa possa sostituirsi ad enti diversi in alcuni casi specifici prevedendo una sorta di gratuito patrocinio – che copra almeno una parte dei costi – per le famiglie meno abbienti, prive cioè delle possibilità economiche necessarie a coprire gli oneri derivanti da una pratica di adozione. Di fronte alla prevedibile obiezione del ministro relativa al fatto che si porrebbero problemi per coprire i costi relativi, si potrebbe immaginare che siano gli stessi enti (complessivamente 65 in Italia) a proporre di volta in volta un supporto finanziario per le famiglie meno abbienti. Ciò potrebbe intanto essere oggetto di una sperimentazione da far durare per un anno.

Segnala, inoltre, il fatto che il termine di un anno entro cui le coppie debbono dare mandato ad un ente per avviare le pratiche per l'adozione risulta talvolta insufficiente per problemi legati a disposizioni dei paesi stranieri. Pertanto, si potrebbe prevedere non l'ampliamento di tale termine, ma la sua proroga in presenza di fattori oggettivi imputabili ai paesi di provenienza dei bambini.

Nel manifestare l'intenzione di apportare modifiche alla risoluzione, riterrebbe opportuno che essa fosse sottoscritta da tutti i gruppi ed approvata all'unanimità; allo scopo di coagulare il massimo del consenso, suggerisce di rinviare la discussione in atto ad altra seduta.

Infine, pone l'accento sull'esigenza che, anche a livello culturale, cambi la concezione per la quale l'adozione risulta essere uno stato permanente della vita dei bambini: essa, infatti, è soltanto una fase, che va seguita con attenzione, ma che si conclude in quanto questi bambini diventano italiani a tutti gli effetti.

Il deputato Carla CASTELLANI (AN) condivide l'ipotesi di rinviare la discussione della risoluzione presentata dall'onorevole Bolognesi, risoluzione che in buona parte condivide anche perchè contiene molte delle linee esposte dal ministro Prestigiacomo nell'audizione recentemente svoltasi in questa sede.

Esprime perplessità sul fatto che alcune adozioni da parte di famiglie meno abbienti possano essere «sponsorizzate», in quanto una eccessiva discrezionalità al riguardo da parte degli enti preposti potrebbe creare problemi. Piuttosto, come aveva accennato il ministro, si potrebbe pensare ad una defiscalizzazione delle spese oppure all'accesso gratuito all'adozione per alcune fasce di reddito.

In merito al tema dell'età degli adottanti, di cui effettivamente la legge non tratta, bisogna tener conto del fatto che spesso sono le coppie intenzionate ad adottare a chiedere bambini piccolissimi e quindi va considerata anche la volontà della coppia, che deve essere tenuta nel debito

conto. Indubbiamente tale fenomeno dipende forse da una carenza di informazioni, ma anche se queste fossero fornite in misura adeguata sarebbe opportuno lasciare le coppie del tutto libere. Infine, concorda sull'opportunità di fornire alla commissione per le adozioni internazionali maggiori strumenti e un organico di personale quanto più possibile fisso: il fatto che esso ruoti periodicamente comporta infatti talune disfunzioni. Chiede, da ultimo, al presidente se si preveda la possibilità di presentare emendamenti alla risoluzione della collega Bolognesi.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, conferma che tale possibilità esiste e fin d'ora esprime l'auspicio che si possa riformulare la risoluzione in modo da farne un documento forte da consegnare al Governo e di cui quest'ultimo possa, a sua volta, farsi forte.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) ritiene che l'illustrazione della collega Bolognesi abbia evidenziato la volontà di offrire una serie di proposte che possono essere valutate ed integrate, ma che rispondono complessivamente allo spirito della legge, quello cioè di dare una famiglia a chi non l'ha e di ridurre – fino possibilmente ad annullare – la presenza dei bambini senza famiglia negli istituti. Ovviamente una legge funziona in quanto sia seguita da un buon regolamento attuativo: in questo senso l'onorevole Bolognesi ha ben interpretato lo spirito delle famiglie e, nello stesso tempo, il bisogno dei bambini di essere ad un certo punto affrancati dalla loro condizione di adottati per condurre finalmente una vita normale. In questo senso un buon regolamento deve innanzitutto tener conto che la burocrazia deve tornare ad essere uno strumento al servizio del cittadino, non un ostacolo; deve anche fissare procedure certe in modo da evitare interpretazioni varie da parte di diversi tribunali per i minori.

Un altro elemento qualificante è costituito dall'esigenza di facilitare l'accesso all'adozione anche a chi ha meno mezzi, un ostacolo da rimuovere per garantire il rispetto del diritto dei cittadini ad avere pari opportunità. Non saprebbe prefigurare una soluzione al riguardo, ma è certa che ciascuna delle strade indicate potrà rivelarsi efficace se vi sarà la volontà di contribuire al raggiungimento di questo obiettivo; d'altronde, creare occasioni di equità e di pari opportunità è senz'altro un dovere del Parlamento.

Raccomanda, infine, che si mantenga viva l'attenzione dell'opinione pubblica sull'argomento delle adozioni, coinvolgendo anche le autonomie locali e le istituzioni interessate e si augura che si possa giungere ad un documento che veda la Commissione unitariamente schierata.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, prima di dare la parola al ministro Prestigiacomo, desidera a sua volta sottolineare l'importanza di una campagna di informazione sul tema dell'adozione di bambini in età scolare, per esempio di quelli provenienti dalla Bielorussia che possono

trascorrere alcuni periodi in Italia fino al quattordicesimo anno di età. Molte delle famiglie che li hanno accolti per determinati periodi sarebbero disposte ad adottarli, ma andrebbero aiutate a farlo rapidamente, altrimenti si rischia di perdere le tracce di quegli adolescenti.

Per quanto riguarda i paesi che non hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja, raccomanda al Governo di stipulare patti bilaterali che rapidamente consentano di ovviare agli inconvenienti denunciati dall'onorevole Bolognesi.

Infine, la Commissione sarebbe interessata ad avere rapidamente una bozza del nuovo regolamento per poter esprimere su di esso, anche in via informale, un parere, anche alla luce dell'indagine conoscitiva sulle adozioni attualmente in corso.

Stefania PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*, dopo aver ringraziato le colleghe intervenute, manifesta l'opinione per la quale sarebbe opportuno, alla luce dell'esposizione dell'onorevole Bolognesi e dei contenuti della sua audizione svoltasi recentemente in questa sede, rinviare la discussione della risoluzione tenendo conto dei nuovi elementi emersi oggi, molti dei quali considera del tutto condivisibili, anche perchè fanno già parte del programma di attività che la commissione per le adozioni internazionali intende svolgere quest'anno.

Rinviando pertanto la manifestazione del proprio parere al momento in cui verrà riformulato il testo della risoluzione, desidera comunque dar conto del fatto che l'opinione diffusa per la quale non vengono adottati bambini in età scolare è in realtà confutata dai dati: su 4.367 adozioni, 493 hanno riguardato minori di età superiore a 10 anni e solo 331 bambini di età inferiore ad 1 anno. Ciò probabilmente significa che vi è una tendenza ad adottare anche bambini più grandi. Si dichiara d'accordo sulla necessità di snellire e velocizzare le adozioni internazionali, anche se gli strumenti esistenti stanno già dando buoni risultati al riguardo.

Merita un approfondimento la tematica relativa ai costi che le famiglie sostengono per un'adozione. Pur apprezzando la proposta dell'onorevole Bolognesi, ricorda che il compito più arduo, quello di fissare i tetti di spesa, è già stato svolto e quindi si tratta ora di porre dei vincoli. Si può comunque osservare che già il solo effetto annuncio ha calmierato i prezzi, cosa che il Governo vede con piacere e che conferma che quei prezzi erano aumentati in misura non del tutto motivata. Conclude confermando che farà pervenire in tempi brevi alla Commissione il nuovo regolamento.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) sottolinea che quella in discussione è una risoluzione del Parlamento, che ha una sua validità indipendentemente dal fatto che in altra sede si stia predisponendo un regolamento e anzi riterrebbe opportuno che la risoluzione precedesse il varo di tale regolamento; perchè ciò accada, bisognerebbe arrivare quanto prima alla sua approvazione.

Il deputato Marida BOLOGNESI (DS-U) assicura che, nella riformulazione della risoluzione, terrà presenti tutte le istanze emerse nella discussione odierna e dichiara la propria piena disponibilità al ministro ed ai colleghi a proseguire la discussione sui vari punti.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 15,35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15,35 alle ore 16.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2003

57^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1985) Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata: parere di nulla osta

alla 3^a Commissione:

(1926) Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484, concernente il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2003

163^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 9,15.

(1985) Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di martedì 18 febbraio scorso.

Il presidente AZZOLLINI, svolgendo preliminarmente alcune considerazioni in merito ai problemi inerenti la copertura finanziaria del provvedimento, fa presente che la tecnica prescelta di regolazione del rapporto tra disposizioni di diritto sostanziale e relative conseguenze di carattere finanziario e contabile sostanzia una delle prime applicazioni della modifica della legge di contabilità attuata con il decreto-legge n. 194 del 2002, per la parte in cui viene stabilito che le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Nella fattispecie in esame, il limite consiste nel rinvio alle autorizzazioni di bilancio in essere o future.

Osserva, altresì, che il ricorso alla tecnica dei tetti di spesa per la legislazione ordinaria di carattere oneroso deve essere valutato con estrema attenzione. Vi sono infatti, interventi che si prestano ad una accentuata discrezionalità a favore della pubblica amministrazione, anche in quanto legati ad una serie di variabili esterne nei cui confronti la stessa pubblica amministrazione non può svolgere un ruolo attivo, mentre vi sono casi in cui la situazione che si viene a creare in capo ai destinatari della norma

legislativa non può che essere caratterizzata dal principio della certezza. È questione di squisita scelta politica e dunque di merito valutare, caso per caso, se si versi nella prima o nella seconda ipotesi e se dunque la singola legge debba essere costruita, per gli aspetti finanziari, con la tecnica del tetto di spesa (raggiunto il quale essa perde la propria validità) ovvero con la tecnica alternativa della previsione di spesa, accompagnata dalla relativa clausola di salvaguardia a garanzia degli equilibri di finanza pubblica. Tutto ciò induce ad evitare una acritica generalizzazione dell'uso della tecnica del limite massimo di spesa, in quanto, in caso contrario, si verrebbe in poco tempo a ridisegnare il rapporto Stato-cittadino in un senso che, nel discostarsi dalla consuetudine degli ultimi decenni della storia amministrativa italiana, rischia di riportare sempre e comunque lo Stato in una situazione di sostanziale sovraordinazione rispetto ai diritti della collettività. Un risultato, quest'ultimo, che appare scarsamente sostenuto da oggettive ragioni di fondatezza in relazione, nel caso di specie, ad una materia così delicata come la previsione di provvidenze a favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.

A tali preminenti esigenze di carattere generale si accompagnano poi considerazioni di tipo tecnico. Poiché, infatti, nel caso in esame il tetto di spesa è costituito dallo stanziamento di bilancio, la ragionevolezza del rinvio allo stanziamento di bilancio quale limite ai fini dell'utilizzo della facoltà concessa all'amministrazione dalla legge, implica che tale limite (e dunque l'ammontare di risorse in bilancio) deve essere necessariamente dimensionato non sulla legislazione vigente prima della entrata in vigore della legge di bilancio, ma su quella futura, rappresentata nel caso in esame da un decreto-legge. Ciò si riflette sulle tecniche di costruzione della previsione di bilancio, che infatti in tale ipotesi già scontrerebbe la legislazione a venire. In caso contrario, l'alternativa si pone in termini di più dubbia ragionevolezza di un limite di spesa pur formalmente valido dal punto di vista giuridico, in quanto appunto costruito a legislazione vigente e senza quindi scontare la legislazione a venire. Tra l'altro, nella prima ipotesi gli stanziamenti di bilancio interessati finirebbero con lo scontare un livello di utilizzo di facoltà concesse all'amministrazione che al momento dell'approvazione del bilancio risulta ignoto, oltre tutto in quanto riferito o riferibile a norme future.

Su un piano più generale ed in riferimento agli anni successivi al primo, va anche valutata l'eventualità che la tecnica di limitare le facoltà concesse alle amministrazioni entro stanziamenti di bilancio che possono anche essere via via crescenti nel tempo, spostati sostanzialmente la questione della copertura finanziaria dalla legislazione ordinaria alla decisione di bilancio (oltre che alla discrezionalità dell'amministrazione). In tale contesto, infatti, la singola legge potrebbe non essere più chiamata a dover risolvere puntualmente il problema della copertura degli oneri (anche nel tempo), come previsto e dal dettato costituzionale e dalla stessa legge di contabilità, ma, di fatto, a riconoscere delle discrezionalità alle amministrazioni senza disciplinarne gli aspetti finanziari se non con il rinvio ai futuri stanziamenti di bilancio. Sarebbe dunque in quest'ultima sede che

verrebbe individuata la relativa copertura, rimessa così all'unico limite complessivo del saldo. *De futuro* il risultato potrebbe essere, da un lato, che il bilancio sostanzialmente perderebbe in tal modo la valenza di legge formale e, dall'altro, che il vincolo della copertura finanziaria *ex ante* per il singolo onere finirebbe con il risultare attenuato, configurando altresì una diversa modalità di esame dello stesso bilancio di previsione.

L'insieme di tali considerazioni, di carattere politico e tecnico, comporterebbero, sotto il profilo del merito del decreto in esame, una riformulazione dello stesso nelle sedi competenti nel senso di sostituire l'attuale impianto basato sulla previsione di interventi discrezionali da parte dell'amministrazione al verificarsi degli eventi che costituiscono il presupposto dell'attivazione del decreto stesso, con un impianto che preveda che, al verificarsi dei medesimi eventi (nel caso in esame dal carattere drammatico), siano individuate situazioni giuridiche certe, qualificabili come diritti soggettivi perfetti, in capo ai cittadini destinatari della norma. L'estrema delicatezza della materia induce, in altre parole, nel caso di specie, a qualificare le posizioni dei destinatari della norma come non condizionabili a vincoli diversi dal verificarsi dell'evento terroristico o criminoso, cosicché non possono risultare opponibili a tali destinatari vincoli di bilancio per insufficienza o assenza di mezzi finanziari a disposizione. Sulla base di tali considerazioni, ritiene che si possa ipotizzare la riformulazione della clausola di copertura secondo criteri più conformi alla reale configurazione delle spese recate dal provvedimento.

Interviene il senatore CADDEO per manifestare apprezzamento per le considerazioni svolte dal presidente Azzollini in quanto appaiono configurare, oltre che una idonea soluzione al caso di specie, la definizione di un principio generale in base al quale la copertura di nuovi oneri va operata mediante l'approntamento di nuove risorse finanziarie e il rispetto dei diritti soggettivi dei singoli non può essere compresso opponendo loro l'esistenza di vincoli di bilancio derivanti da insufficienza o assenza di mezzi finanziari.

Il senatore MICHELINI ritiene conforme alla normativa di contabilità la proposta di una individuazione *ex ante*, chiaramente definita, delle previsioni di spesa derivanti dal provvedimento, mentre occorrerebbe approfondire la soluzione da dare alla copertura finanziaria, eventualmente ricorrendo alla riduzione esplicita di apposite autorizzazioni di spesa.

Preso atto di tali considerazioni, il presidente AZZOLLINI esprime, infine, l'auspicio che la Sottocommissione possa raggiungere il massimo consenso sul parere da rendere sul provvedimento in esame, invitando il relatore a redigere una proposta di parere entro martedì della prossima settimana.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1184) Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che in data 2 luglio 2002 è stata richiesta la predisposizione di un'apposita relazione tecnica per la verifica degli effetti finanziari del provvedimento e che ha provveduto a sollecitarne la trasmissione il 9 ottobre dello scorso anno. Non essendo ancora pervenuta la documentazione richiesta, informa che procederà ad un ulteriore sollecito, in considerazione della necessità di consentire il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Prende atto la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

